Arluno Lavaggi

Lavaggi & Bonifiche Cisterne s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PREVISTO DAL D. LGS. N. 231/2001

PARTE GENERALE

ALLEGATI **4**
LEGENDA **5**
1. PREMESSA **6**
2. PARTE GENERALE **7**
2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 7
2.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati 8
2.3 I reati presupposto 9
2.4 Le sanzioni previste dal decreto 19
2.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente 21
2.6 Le linee Guida di Confindustria 22
3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE **23**
3.1 Storia e descrizione della società 23
3.1.1 Il sistema organizzativo della Società 24
3.2 La funzione esimente del Modello 24
3.3 Obiettivi e finalità 24
3.4. Gli elementi componenti 25
3.5 Destinatari 26
3.7 Approvazione e recepimento del Modello 26
3.8 Modifiche ed integrazioni 26
3.9 Attuazione del Modello 27
3.10 Principi generali di controllo 27
4. L'Organismo di Vigilanza **27**
4.1 Composizione 27
4.2 Requisiti, nomina e revoca 28
4.3 Funzioni e poteri 29
4.4 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza 31
4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni 32
4.6 Disciplina delle segnalazioni – *whistleblowing* 33
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO **34**
5.1 Informazione 34
5.2 Formazione 34
5.3 Collaboratori esterni e partner 35
6. SISTEMA DISCIPLINARE **35**
6.1 Finalità 35

6.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti 36
6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori 37
6.4 Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni 37
6.5 Registro dei soggetti che hanno violato il sistema preventivo 37

ALLEGATI

Allegato 1 – Codice Etico

Allegato 2 – Parti Speciali

Allegato 3 – Procedura *Whistleblowing*

Allegato 4 – Organigramma societario

LEGENDA

c.c.	=	Codice Civile
c.p.	=	Codice Penale.
c.p.p.	=	Codice di Procedura Penale.
P.A. o PA	=	Pubblici funzionari od incaricati di pubblico servizio o genericamente la Pubblica Amministrazione (ed ogni ente o società ad essa riconducibile).
Decreto o D.lgs. 231/2001	=	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Ente/i	=	Qualunque ente fornito di personalità giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica escluso lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale ai sensi dell'art. 1 del Decreto.
Modello o Modello Organizzativo	=	Il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
Reato/i Presupposto o Reato/i	=	Le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.
Codice Etico	=	Il Codice Etico e di Comportamento di Lavaggi e bonifiche cisterne S.r.l.
OdV o Organismo	=	L'Organismo di Vigilanza costituito dalla società ai sensi dell'art. 6 del Decreto.
Sistema disciplinare	=	Il sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto.
Destinatari	=	Tutti i soggetti nei cui confronti trova applicazione ed è vincolante il Modello, i.e. i membri degli organi sociali, il personale dipendente e dirigente, i collaboratori (compresi anche i tirocinanti, i consulenti e i lavoratori somministrati), i fornitori, e tutti coloro che intrattengono significativi rapporti con la società o la rappresentano nei confronti dei terzi.

1. PREMESSA

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. ha adottato, con delibera del C.d.A. del ____ il presente **Modello di organizzazione, gestione e controllo** ai sensi e per gli effetti di cui al **Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 Settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione della Società.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le linee guida fissate da Confindustria, nonché le indicazioni provenienti dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti degli amministratori, dei soci, dei dipendenti e di chiunque operi per conto di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato portato avanti tramite l'ausilio di professionisti esterni, esperti nei diversi settori interessati dalla normativa.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- ✓ nell'identificazione di settori/attività/aree sensibili, ossia l'analisi del contesto aziendale per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal decreto 231. Per giungere a tale risultato i professionisti esterni hanno **analizzato la struttura organizzativa e societaria di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE** previa acquisizione della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo: visura ordinaria della Società, Statuto, Organigramma societario, ecc.)
- ✓ nell'**esame analitico delle aree sensibili individuate**, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali astrattamente la società potrebbe commettere i reati elencati nel Decreto tramite i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti, nonché, in generale, le figure contemplate dall'art. 5 del Decreto. L'attività è stata svolta attraverso interviste presso la sede operativa della Società, mediante colloqui telematici con i soggetti che svolgono le funzioni interessate, nonché tramite la compilazione di questionari volti ad individuare i presidi esistenti nelle singole aree e la percezione del rischio di reato nello svolgimento delle attività;
- ✓ nell'**individuazione delle procedure comportamentali e dei protocolli esistenti** - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- ✓ nella **definizione di *standards* di comportamento e di controllo** per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;

- ✓ nella **disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati;
- ✓ nell'**individuazione dei soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello** (di seguito, "Organismo di Vigilanza" oppure "OdV") con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l'OdV stesso;
- ✓ nella previsione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico;
- ✓ nella previsione e attuazione di una **procedura di gestione delle segnalazioni *whistleblowing*** alla luce del D. Lgs. 24/2023 con l'indicazione delle modalità operative adottate a tutela dell'integrità della società per favorire le segnalazioni relative ad ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi della citata disciplina da parte dei dipendenti che ne siano venuti a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative che possa garantire la riservatezza del soggetto segnalante;
- ✓ nel recepimento del **Codice Etico** già adottato dalla società e aggiornato alle ultime novità normative.

2. PARTE GENERALE

2.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto nel nostro sistema una forma di responsabilità definita amministrativa - ma da ritenersi, in buona sostanza, "penale" - delle persone giuridiche per la commissione di determinati reati (c.d. "reati presupposto"), commessi da soggetti appartenenti all'organico dell'ente, **a vantaggio o nell'interesse dello stesso**.

Per la prima volta, infatti, il legislatore ha introdotto a carico degli enti una responsabilità che, pur essendo definita espressamente "*amministrativa*", trova origine nella commissione da parte di determinati soggetti-persone fisiche di un fatto di reato e viene accertata nell'ambito e secondo le regole del processo penale, divergendo, in tal modo, dal paradigma classico dell'illecito amministrativo.

I **soggetti collettivi destinatari** della normativa sono:

- ✓ le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- ✓ gli enti (società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- ✓ gli enti pubblici che agiscono *iure privatorum*.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo in relazione ai Reati espressamente previsti dal Decreto stesso o da normative che richiamano il Decreto: si tratta cioè di una responsabilità per **un numero chiuso di fattispecie criminose**, peraltro costantemente aggiornato dal legislatore e in via di progressivo ampliamento.

Si ricorda, inoltre, che la responsabilità dell'Ente è prevista anche in relazione ai tentativi di Reato ed ai Reati commessi all'estero, sempre che per gli stessi non proceda l'Autorità Giudiziaria dello Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

2.2 I presupposti della responsabilità e gli autori dei Reati

Per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti, è necessario che i Reati elencati nel Decreto siano commessi, **nell'interesse o a vantaggio dell'Ente**, dalle seguenti categorie di soggetti:

- ✓ **soggetti apicali,** ovvero persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, i direttori di stabilimento, ecc.;
- ✓ **dipendenti/collaboratori,** tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

Si evidenzia, sin da ora, che la previsione di due distinte tipologie di rapporti funzionali (posizione apicale e posizione subordinata) è determinante per l'individuazione delle modalità di esenzione da responsabilità dell'ente.

In via di estrema semplificazione, se il reato è commesso da un soggetto in posizione apicale, il grado di responsabilità dell'ente si considera più significativo e le modalità attraverso le quali quest'ultimo può andare esente da responsabilità divengono più "gravose": si verifica, infatti, un'inversione dell'onere probatorio (in altre parole, viene richiesto all'ente di provare la sussistenza di determinate condizioni - previste dall'art. 6 del Decreto - , in mancanza delle quali esso verrà ritenuto responsabile); invece, in caso di reato perpetrato da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, l'onere probatorio permane in capo alla pubblica accusa.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- ✓ i fatti di reato siano stati posti in essere **nel suo interesse o a suo vantaggio.** La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da effettuare a fatto compiuto (*ex post*);
- ✓ **l'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi.** Mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il

fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi.

Si ricorda inoltre che la responsabilità *ex* Decreto dell'Ente si aggiunge e non esclude quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto di reato ed è del tutto autonoma da quest'ultima; infatti, ai sensi dell'art. 8 del Decreto, l'Ente può essere dichiarato responsabile anche se l'autore materiale del Reato non è imputabile o non è stato individuato e anche se il Reato è estinto per cause diverse dall'amnistia.

2.3 I reati presupposto

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) tassativamente indicati dalla Legge.

Essi attualmente sono:
Tra i delitti del codice penale attinenti a **rapporti con la Pubblica Amministrazione** (**artt. 24** e **25** del Decreto)

- art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente al primo comma)
- art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui
- art. 316 *bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- art. 316 *ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- art. 317 c.p. - Concussione
- art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis*)
- art. 319 *ter* c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- art. 319 *quater* c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- art. 322 *bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri
- Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio
- Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico** (**art. 24** del Decreto)

- art. 640, co. 2, n. 1 c.p. - Truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee
- art. 640 *bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

- art. 640 *ter* c.p. - Frode informatica
- Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti
- Art. 353 bis – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente
- Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture
- Art. 2 l. 898/1986 – Frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

L'art. 7 della legge 18 marzo 2008 n. 48 – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica – prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'**art. 24*bis*** del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti e delle società a diversi **delitti informatici**:

- art. 491 *bis* c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 *ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 *quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- art. 1, c. 11, D. L. 105/2019 – Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

L'**art. 24*ter*** del Decreto, introdotto dall'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 15 luglio 2009, amplia la responsabilità dell'ente/della società ai seguenti delitti di **criminalità organizzata** contemplati all'interno del codice penale:

- art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- art. 416 *bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- art. 416 *ter* c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso
- art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione
- art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope

- art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p. - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela della fede pubblica** (**art. 25*bis*** del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro") e modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 125/2016:

- art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- art. 454 c.p. - Alterazione di monete
- art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.
- art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

L'**art. 25*bis*1** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lettera b) della Legge 99/2009 ascrive all'ente/alla società i reati, di seguito indicati, **contro l'industria e il commercio**:

- art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
- art. 513 *bis* c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
- art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
- art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- art. 517 *ter* c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- art. 517 *quater* c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Tra i delitti in **materia societaria** previsti dal codice civile (**art. 25*ter*** del Decreto, inserito dall'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, modificato dal D. Lgs. 19/2023)

- art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- art. 2621 *bis* c.c. - Fatti di lieve entità
- art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate
- art. 2625, c. 2, c.c. - Impedito controllo
- art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- art. 2629 *bis* c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati
- art. 2635 *bis* c.c. - Istigazione alla corruzione tra privati
- art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
- Art. 54 D. Lgs. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019).

Tra i delitti, codicistici e non, con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (**art. 25*quater*** del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- art. 270 c.p. – Associazioni sovversive
- art. 270 *bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico
- art. 270 *ter* c.p. - Assistenza agli associati
- art. 270 *quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quater.* 1 c.p. – Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies* c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- art. 270 *quinquies.*1 c.p. – Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
- art. 270 *quinquies*.2 c.p. – Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- art. 270 *sexies* c.p. – Condotte con finalità di terrorismo
- art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione dell'ordine democratico
- art. 280 *ter* c.p. – Atti di terrorismo nucleare
- art. 289 *bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289 ter c.p. – Atti di terrorismo nucleare

- Art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. – Cospirazione politica mediante accordo
- Art. 305 c.p. – Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p. – Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. – Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Art. 1 L. n. 342/1976 – Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
- Art. 2 L. n. 342/1976 – Danneggiamento delle installazioni a terra
- Art. 3 L. n. 342/1976 – Sanzioni
- Art 5 D. Lgs. N. 625/1979 – Pentimento operoso.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 *quater,* elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti del codice penale posti a **presidio della vita e dell'incolumità individuale** (**art. 25*quater .1***, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006, n. 7)

- art. 583 *bis* c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a **presidio della personalità individuale** (**art. 25*quinquies,*** introdotto dall'art. 5 della Legge 228/2003)

- art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- art. 600 *bis* c.p. - Prostituzione minorile
- art. 600 *ter* c.p. - Pornografia minorile
- art. 600 *quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- art. 600 *quater* 1 c.p. - Pornografia virtuale
- art. 600 *quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- art. 601 c.p. - Tratta di persone
- art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
- art. 603 *bis* c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- art. 609 *undecies* c.p. – Adescamento di minorenni.

Tra i delitti *extra codicem* (T.U.F., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti al **mercato finanziario** (**art. 25*sexies***, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- art. 184 T.U.F. – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate
- art. 185 T.U.F. - Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi introdotti dal diritto dell'Unione Europea con Regolamento UE n. 596/2014

- Art. 14 - Divieto di abuso di comunicazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 – Divieto di manipolazione del mercato

Tra i delitti del codice penale posti a **tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori** (**art. 25*septies*** del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. – Omicidio colposo
- art. 590, c. 3, c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a **tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario** (**art. 25*octies*** del Decreto, introdotto dall'art. 63 del Decreto legislativo 231/2007 e modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 195/2021):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 *bis* c.p. - Riciclaggio
- art. 648 *ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
- art. 648 *ter.*1 c.p. - Autoriciclaggio.

Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l' "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di messi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" ha introdotto nel Decreto il nuovo **art. 25 *octies*.1**. in materia di "**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**" che individua le seguenti fattispecie:

- art. 493 *ter* c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 *ter* c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
- art. 512 *bis* c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

L'**art. 25*novies*** del Decreto, introdotto dall'art. 15, comma 7, lett. c) della Legge 99/2009 estende la responsabilità dell'ente/della società ai delitti *extra codicem* in materia di **violazione del diritto d'autore** di seguito riportati:

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies* e 171 *octies* della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, legge n. 116/2009 ha inserito l'**art. 25 *decies*** che estende la responsabilità dell'ente al reato di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p..

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'**art. 25*undecies***, che amplia la responsabilità dell'ente ai **reati ambientali** di seguito indicati:

- art. 452 *bis* c.p. - Inquinamento ambientale
- art. 452 *quater* c.p. - Disastro ambientale
- art. 452 *quinquies* c.p. - Delitti colposi contro l'ambiente
- art. 452 *sexies* c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti
- art. 727 *bis* c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
- art. 733 *bis* c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione
- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 - Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 - Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Miscelazione non consentita di rifiuti
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 - Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti
- art. 258, comma 4, e art. 260 *bis*, commi 6 e 7 D. Lgs. n. 152/2006 - Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti
- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
- art. 260 *bis*, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 - Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti

- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 - Inquinamento atmosferico
- art. 1, commi 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente
- art. 3 *bis*, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 - Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 6 novembre 2007 n. 202 - Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti.

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto l'**art. 25*duodecies***, che regola gli illeciti amministrativi aventi quali reati presupposto le fattispecie in materia di **immigrazione irregolare** di cui al D. Lgs. n. 286/1998. Vengono, in particolare, individuate le seguenti fattispecie:

- art. 12, commi 3, 3 *bis* e 3 *ter,* D. Lgs. 286/1998;
- art. 12, comma 5, D. Lgs. 286/1998.

La l. 167 del 2017 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25*terdecies*,** rubricato "razzismo e xenofobia", che fa riferimento all'art. 3, c. 3*bis*, l. 654/1975 (da intendersi riferito all'art. 604*bis* c.p., ai sensi dell'art. 7, d. lgs. 21/2018).

La l. 3 maggio 2019, n. 39 ha introdotto nel Decreto l'**art. 25*quaterdecies***, che estende la responsabilità amministrativa degli enti alle frodi sportive, in particolare facendo riferimento ai delitti di cui agli articoli 1 e 4 della l. 13 dicembre 1989, n. 401.

La L. 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha inserito l'art. 25 *quinquiesdecies* nel Decreto, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti illeciti e, successivamente, il D. Lgs. 75/2020 ne ha ampliato il campo di applicazione:

- art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici:
- art. 8 D.Lgs. n. 74/2000 - emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - occultamento o distruzione di documenti contabili;
- art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 - dichiarazione infedele;
- art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 - omessa dichiarazione;
- art. 10 *quater* D.Lgs. n. 74/2000 - indebita compensazione.

L'**art. 25 sexiesdecies**, aggiunto dal D.Lgs 75/2020, inserisce tra i reati presupposto del presente catalogo anche i reati di **contrabbando**:

- art. 282 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- art. 284 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- art. 285 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- art. 286 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nelle zone extra-doganali
- art. 287 D.P.R. 43/1973 – contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- art. 288 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nei depositi doganali
- art. 289 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- art. 290 D.P.R. 43/1973 – contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- art 291 D.P.R. 43/1973 - contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- art. 291 bis D.P.R. 43/1973 – contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 291 ter D.P.R. 43/1973 – circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- art. 291 quater D.P.R. 43/1973 – associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
- art. 292 D.P.R. 43/1973 – altri casi di contrabbando
- art. 295 D.P.R. 43/1973 – circostanze aggravanti del contrabbando
- Il D. Lgs. 29 novembre 2021, n. 184 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di messi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" ha introdotto nel Decreto il nuovo art. 24 octies.1. in materia di "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti" che individua le seguenti fattispecie:
- art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento
- art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti
- art. 640 ter c.p. – Frode Informatica (anche nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)
- art. 512 bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori.

L'art. 25 *septiesdecies* "Delitti contro il patrimonio culturale" e **25-duodevicies** "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici", tratta, nel complesso, dei seguenti nuovi reati:

- art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali
- art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali
- art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

- art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali
- art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte
- art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali
- art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

La legge 146/2006 prevede una serie di misure di contrasto al crimine organizzato transnazionale. L'art. 3 della predetta legge definisce "**Reato Transnazionale**" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della legge individua le fattispecie di seguito indicate (che, pertanto, possono fondare la responsabilità amministrativa solo qualora si verifichino le condizioni anzidette):

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3*bis*, 3*ter* e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.4 Le sanzioni previste dal decreto

L'art. 9 del Decreto elenca come segue le sanzioni che possono essere inflitte all'Ente:

a) **sanzioni pecuniarie;**
b) **sanzioni interdittive;**
c) **confisca;**
d) **pubblicazione della sentenza.**

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ogni volta che l'Ente è riconosciuto responsabile e sono determinate dal giudice attraverso un sistema di commisurazione della sanzione c.d. per quote e bifasico: il giudice inizialmente dovrà determinare il numero delle quote, collegandolo: i) alla gravità del fatto, ii) al grado di responsabilità dell'Ente e iii) all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori Reati; successivamente dovrà assegnare ad ogni singola quota il proprio valore (determinandolo in base alla capacità economica e patrimoniale dell'ente, in modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione.).
L'entità della sanzione che verrà inflitta in concreto è dunque data dal prodotto di due fattori: il numero delle quote (che funge da moltiplicatore) e il singolo valore attribuito a ciascuna quota (che rappresenta il moltiplicando).
L'art. 10 del Decreto stabilisce che il numero delle quote non può essere inferiore a 100, né superiore a 1.000 (la legge individua per ogni singolo illecito il numero minimo e massimo delle quote), e precisa che l'importo della singola quota deve variare nell'ambito di una forbice che va da € 258,23 a € 1.549,37; in tutti i casi il valore della sanzione non può essere inferiore ad euro 10.329,14.

Si tenga presente che in caso di reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche (art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008) il legislatore stabilisce che la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a 1.000 quote.
Inoltre, in alcuni casi la sanzione pecuniaria può essere aumentata: ad esempio, nel caso dei reati societari se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione può essere aumentata di un terzo e, nel caso dei reati di *market abuse* se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto.
Sussistono ipotesi in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta, nello specifico questa è:

- ridotta della metà e non può essere superiore ad euro 103.291,38, inoltre la singola quota ha un valore fisso pari ad euro 103,29, nel caso in cui l'autore del Reato abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato alcun vantaggio o un vantaggio minimo, ovvero nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dal Reato sia di particolare tenuità;
- ridotta da un terzo alla metà se l'Ente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito integralmente i danni o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato, ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso, oppure ha adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi.

Qualora ricorrano entrambe le condizioni previste nella seconda ipotesi di riduzione, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.

Le **sanzioni interdittive,** che si applicano congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni, sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le suddette condizioni corrispondono alle eventualità di reiterazione di illeciti o all'ipotesi di profitti in capo all'Ente di rilevante entità; in questo secondo caso, se l'illecito è stato commesso da Sottoposti questo deve essere stato possibile grazie a gravi carenze organizzative.

Le sanzioni interdittive hanno una durata compresa tra 3 mesi e 2 anni ma, ove sia espressamente previsto, possono avere una durata diversa e, in casi eccezionali e particolarmente gravi, possono essere applicate anche in via definitiva[1]; queste sanzioni non si applicano nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato dall'illecito sia di particolare tenuità, ovvero nell'ipotesi in cui l'Ente abbia ottenuto vantaggi minimi o inesistenti e l'autore abbia agito prevalentemente nell'interesse proprio o di terzi.

Le sanzioni interdittive non si applicano nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha integralmente risarcito il danno derivato dal Reato ed ha eleminato le conseguenze dannose o pericolose da questo derivate o si è adoperato in tal senso, ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato adottando ed attuando un modello organizzativo idoneo a prevenire i Reati della specie di quello verificatosi e, infine, ha reso disponibile per la confisca il profitto conseguito. Se tali interventi sono assunti nei venti giorni successivi alla notifica del dispositivo della sentenza di primo grado, l'Ente può chiedere che le sanzioni interdittive eventualmente comminate siano convertite in sanzioni pecuniarie.

In casi eccezionali, espressamente indicati dall'art. 15 del Decreto, il giudice può nominare un commissario giudiziale perché continui l'attività aziendale, in luogo dell'applicazione di una sanzione

[1] Si fa, inoltre, presente che il comma 5 dell'art. 25 del D.lgs. 231/2001, così come modificato dalla L. n. 3/2019, prevede che "*Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)*".

interdittiva che determini l'interruzione dell'attività; tale eventualità può verificarsi anche a fronte di esigenze cautelari.

Inoltre, si ricorda che le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. In quest'ipotesi non possono avere una durata superiore ad un anno, mentre, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, possono avere una durata analoga alla corrispondente sanzione applicata, ma non possono comunque superare il limite di un anno e quattro mesi.

La **confisca** del **prezzo** o del **profitto** del Reato viene sempre disposta con la sentenza di condanna dell'Ente; qualora non sia possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del Reato, la confisca può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato (c.d. confisca **per equivalente**).
A titolo di misure cautelari reali, la norma prevede la possibilità di ricorrere al sequestro di carattere preventivo, tendenzialmente finalizzato alla confisca, sia essa diretta o per equivalente, o di carattere conservativo, nei casi in cui sussistano fondate ragioni per ritenere che possano venire meno o manchino le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato.

La **pubblicazione della sentenza** di condanna consiste nella pubblicazione della condanna per estratto o per intero a spese dell'Ente sul sito internet del Ministero della Giustizia, nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale; essa può essere disposta quando nei confronti dell'Ente è applicata una sanzione interdittiva.

2.5 Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

Il Decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per Reati Presupposto commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l'Ente si sia dotato di un effettivo ed efficace modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche il "**Modello**" o "**Modello Organizzativo**"), idoneo a prevenire i medesimi fatti illeciti richiamati dalla normativa.
In particolare, nel caso in cui il reato venga commesso da Soggetti Apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

- le persone che hanno commesso il Reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione.

Per i Reati Presupposto commessi dai Sottoposti, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora venga accertato che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In questa ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Tale mancanza non ricorre se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire Reati Presupposto della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello non è misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità della società, essendo, piuttosto, necessario che il Modello sia **idoneo, efficace ed effettivo.**
Con riferimento all'efficace attuazione del Modello, occorre prevedere (art. 7, co. 4) una verifica periodica e l'eventuale modifica e/o aggiornamento dello stesso qualora vengano ravvisate significative violazioni delle prescrizioni o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

2.6 Le linee Guida di Confindustria

In forza di quanto espressamente stabilito dal Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.
Nella predisposizione del presente Modello, dunque, LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l., si è ispirata alle Linee Guida di Confindustria in materia, le quali mirano ad orientare le imprese ("gli Enti") nella realizzazione dei modelli *ex* D.Lgs. n. 231/2001, non essendo proponibile la costruzione di casistiche decontestualizzate da applicare direttamente alle singole realtà operative.

Infatti, tali indicazioni di carattere generale richiedono un successivo adattamento da parte delle singole imprese al fine di tener conto delle caratteristiche proprie, delle dimensioni, dei diversi mercati geografici ed economici in cui operano le stesse, degli specifici rischi individuati.
Nel predisporre il presente Modello, la Società ha pienamente tenuto conto delle citate Linee Guida, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.
Le Linee Guida di Confindustria sono state aggiornate – prima nel 2014, poi nel 2018 e, da ultimo, nel giugno 2021 – per dar conto delle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra Parte Generale e Parte Speciale.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

3.1 Storia e descrizione della società

Ragione sociale:	LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l.
Capitale sociale:	€ 11.000,00
Sede legale:	29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) Via Umbria, 1/3
Sede operativa:	20010 Arluno (MI) Via Giovanni XXIII, 153
Numero R.E.A.:	PC- 153813
C.F. e Partita I.V.A.	12334450157
Pec	lavaggi.bonifiche@pec.it

La società LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. (di seguito *breviter*, anche "LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE" o "la Società") è iscritta nel Registro delle Imprese di Piacenza dal 27/04/1998 ed ha per oggetto l'attività di lavaggio di automezzi, cisterne, *tankscontainers*, casse mobili ed altre attrezzature mobili veicolari, nonché la bonifica di cisterne e serbatori e l'attività di officina meccanica per la riparazione di autocarri, automezzi e attrezzature.

La società viene costituita nel 1998 con l'obiettivo di supportare l'attività di trasportatori e consentire il lavaggio interno di cisterne adibite al trasporto di prodotti chimici. Nel corso del tempo è divenuta un punto di riferimento nel settore, avendo aggiunto anche l'attività di riscaldamento di cisterne, *tank* e silo *container* mediante elettricità, acqua calda e vapore.

Il fatturato realizzato dalla società emergente dal bilancio di esercizio del 2023 è di euro 1.801.348,00.

La società risulta per il 90% di proprietà del Consorzio autotrasportatori di Piacenza CON.A.P. soc. coop. r.l. e per il restante 10% da Immobiliare Lucarus S.r.l.

La società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale composta da un Consiglio di Amministrazione e dei responsabili di area. Al 30 luglio 2024 l'organico della Società risulta composto da 6 dipendenti (2 impiegati e 4 operai).

La società, rientrando nelle previsioni dell'art. 2477, comma 3, del codice civile, ha scelto di non dotarsi di un Organo di controllo.

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. ha ottenuto la certificazione UNI ISO 9001 ed è attestata SQAS. È, inoltre, iscritta all'A.L.C.I. – Associazione lavaggio cisterne industriali – e, conseguentemente, all'E.F.T.C.O. – *European Federation of Tank Cleaning*.

3.1.1 Il sistema organizzativo della Società

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. è organizzata secondo il modello di amministrazione organizzativo tradizionale, con l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

Il **Consiglio di Amministrazione** è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società e ha istituito un sistema di deleghe delle proprie attribuzioni ai singoli membri – Presidente e Amministratore Delegato - determinandone i rispettivi poteri coerentemente con le diverse funzioni svolte, predeterminandone gli eventuali limiti e comunque prevedendo sempre l'obbligo di informativa al Consiglio di Amministrazione.

L'organigramma funzionale e il relativo mansionario della società sono allegati al presente Modello.

3.2 La funzione esimente del Modello

Il Modello, se adottato ed efficacemente attuato, rappresenta per la società un efficace scudo protettivo. Esso, infatti, **se adottato prima della commissione dell'illecito** permette di **escludere totalmente la responsabilità dell'ente** (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata** (in questo caso, perciò, sarà solo il responsabile persona fisica ad affrontare il processo ed eventualmente a subire una condanna, nel caso in cui ne venga accertata la responsabilità).

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di reato per cui sono previste sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

3.3 Obiettivi e finalità

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE, adottando un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di **correttezza e** di **trasparenza** nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà societaria (fornitori, clienti, collaboratori, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la Società, attraverso l'adozione del Modello, si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla società in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- tutelare i soggetti che (eventualmente) segnaleranno condotte illecite o violazioni del Modello, assicurandosi che a seguito delle segnalazioni non venga posto in essere alcun atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale del Decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;
- favorire un significativo salto di qualità in termini di organizzazione e trasparenza della *governance* societaria e dell'immagine di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere *tout court* la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reati a cui appartiene.

3.4. Gli elementi componenti

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- **Parte generale;**
- **Parte speciale;**
- **Codice Etico**;
- **Procedure interne, *standards* di controllo e istruzioni operative** con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- **Sistema disciplinare**;
- **Organismo di Vigilanza**;
- Sistema di ***reporting*** da e verso l'Organismo di Vigilanza;

- Sistema di segnalazione delle condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 ed un sistema alternativo di segnalazione che garantisca la riservatezza dell'identità del segnalante (c.d. ***whistleblowing***);
- **Procedura *whistleblowing;***
- Piano di **comunicazione** e **formazione**.

3.5 Destinatari

Le disposizioni della presente **Parte Generale** sono vincolanti per (di seguito i "**Destinatari**"):

- i componenti degli organi sociali e gli amministratori della Società;
- i dipendenti e i soggetti a qualunque titolo sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* aziendale della Società;
- coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altro ente giuridico come, ad esempio, CON.A.P. soc. coop. r.l., nella sostanza operano in maniera rilevante o continuativa in nome o per conto o nell'interesse della Società.

In forza di apposite clausole contrattuali, possono essere Destinatari anche i seguenti soggetti:

- collaboratori, consulenti e soggetti che operano per conto o in nome o nell'interesse della Società;
- fornitori, agenti, distributori e *partner* commerciali che operano in maniera rilevante o continuativa per conto o in nome o nell'interesse della Società.

3.7 Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma I, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo dirigente.

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti.

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come una collezione sistematica, un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali, delle prassi aziendali e dei presidi di controllo già presenti o di futura emanazione.

3.8 Modifiche ed integrazioni

Il Consiglio di amministrazione, su impulso dell'OdV, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti alla struttura organizzativa e gestionale della Società.

A tal proposito, è importante ribadire come il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma al contrario come un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una

corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze non individuate al momento della sua introduzione.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole funzioni aziendali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

3.9 Attuazione del Modello

Il C.d.A. adotta decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello (e di eventuale impulso circa le azioni da intraprendere) spetta, invece, all'OdV (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale Organismo).

3.10 Principi generali di controllo

I processi aziendali e le attività della società si uniformano ai seguenti principi generali del sistema di controllo interno e gestione dei rischi:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.
- la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2016 o GDPR (*General Data Protection Regulation*) in vigore in Italia dal 25 maggio 2018.
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- a nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- i controlli effettuati devono essere documentati;
- deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza la transazione / l'operazione.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Composizione

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organismo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e deve **vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento**.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo. Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

In considerazione delle sue caratteristiche, LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE opta per un Organismo di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

Detto organismo, in ossequio ai principi di **autonomia** e **indipendenza** che lo contraddistinguono, si dovrà dotare di un "Regolamento" nel quale saranno indicati i criteri e le modalità con le quali lo stesso dovrà esercitare le funzioni previste dalla legge e dal presente modello, che verrà adeguatamente comunicato e condiviso con gli Organi societari.

In particolare, il regolamento sancirà la composizione dell'OdV, i requisiti e la durata in carica – che deve essere determinata- , le modalità di convocazione, la frequenza delle adunanze, le modalità di verbalizzazione, le modalità di conservazione della documentazione e i flussi informativi verso e dall'OdV stesso.

4.2 Requisiti, nomina e revoca

L'Organismo possiede - nel suo complesso - le competenze tecnico-professionali che gli consentono di svolgere, con competenza e obiettività di giudizio, le funzioni assegnate e garantisce competenze in ambito di responsabilità degli enti.

L'Organismo di Vigilanza è **autonomo** ed **indipendente**.

L'OdV è **autonomo** nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'OdV ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività attuate dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'OdV è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Il requisito di **indipendenza** è assicurato dal mancato coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza in attività operative e di gestione e dall'adeguata collocazione gerarchica che consente il *reporting* diretto al Consiglio di Amministrazione.

Al fine di rafforzare ulteriormente i requisiti di autonomia e indipendenza, all'Organismo è attribuita, sin dall'atto di nomina, **autonomia finanziaria** mediante assegnazione di un *budget di spesa* che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

La retribuzione del predetto organo è determinata dal C.d.A. all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale (non presente per la società).

I componenti dell'OdV possono essere revocati dal C.d.A. solo per giusta causa. A titolo di esempio, non esaustivo, ricorre giusta causa in caso di:

- accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- sentenza di condanna della Società, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ove venga accertata dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e alle informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato alla società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

La **revoca** deve essere deliberata, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinunzia o di decadenza di uno dei componenti dell'OdV, l'organo amministrativo è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina del nuovo componente.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono essere stati sottoposti a procedimenti penali né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

4.3 Funzioni e poteri

L'OdV svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio, segnalandone violazioni o scostamenti;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi di commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli organi competenti, in collaborazione con le funzioni aziendali coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni aziendali e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV, come individuato dal Regolamento:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera del C.d.A., in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- collabora con le varie funzioni aziendali interessate, alla predisposizione ed integrazione della normativa interna (regole di comportamento, istruzioni operative, eventuali manuali di controllo) volta alla prevenzione dei rischi di reato mappati;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello organizzativo all'interno della Società, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro) e vigilando sull'adeguatezza delle iniziative di formazione e informazione intraprese dalla società in conformità a quanto previsto dal presente Modello;
- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole al C.d.A.;
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- gestisce una casella di posta elettronica dedicata– a cui può accedere esclusivamente l'organismo - al fine di ricevere dalle funzioni aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all'implementazione del Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

L'OdV svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

Laddove lo ritenga necessario, l'OdV, per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con il Presidente del C.d.A., con l'Amministratore delegato e con i soggetti aventi poteri di Direzione.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal C.d.A. e ogni volta che ritenga opportuno un esame o un intervento in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello, altresì, potrà essere convocato per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di assicurare il pieno esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento della loro carica e dei loro compiti.

4.4 Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello, che potrebbero, dunque, ingenerare responsabilità di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale, ivi compresi i verbali delle adunanze del C.d.A.; deve poter chiedere, e ottenere con tempestività, dati e informazioni dalle direzioni aziendali.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV, infine, deve essere comunicato, a cura dell'Amministrazione, il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite e possono essere **flussi informativi su base periodica** o **"ad evento".**

Ogni informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto 231, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza va prontamente comunicata a quest'ultimo. In particolare, **le seguenti circostanze vanno comunicate con la massima tempestività,** all'indirizzo mail genoni@gecleg.it

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, compresi gli organi preposti alla Sicurezza sul lavoro o al rispetto dell'ambiente, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di

reato previste dal Decreto, riguardanti la Società, i suoi dipendenti o componenti degli Organi sociali;

- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni a LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- contenziosi, anche stragiudiziali, relativi alle tematiche inerenti il Decreto;
- report di eventuali incidenti o gravi violazioni della *security* informatica che potrebbero interessare l'ambito del Decreto;
- report di eventuali incidenti sul lavoro verificatisi in LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE con indicazione della loro gravità;
- gravi non conformità rilevate negli *audit* in ambito Sicurezza e Ambiente;
- ogni ulteriore segnalazione prevista dalle prassi e dalle procedure del presente Modello;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- le eventuali decisioni in fatto di richiesta, erogazione e/o utilizzo di finanziamenti pubblici e/o concessioni o titoli abilitativi di altro genere;
- gli esiti dei controlli, sia preventivi che successivi, sugli affidamenti a operatori di mercato, anche per mezzo di trattativa di mercato;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio con evidenza dei procedimenti disciplinari eventualmente svolti e delle sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione corredati dalle relative motivazioni;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV;
- le segnalazioni (anonime e non) riguardanti violazioni del Modello 231.

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza predispone un apposito *database*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. É fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e del principio di limitazione della conservazione (art. 5.1, lettera e), del GDPR).

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

4.6 Disciplina delle segnalazioni – *whistleblowing*

Il D. Lgs 24/2023 ha modificato le disposizioni vigenti in materia di tutela delle segnalazioni, anche per quanto riguarda le aziende che hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001.
La disciplina richiede l'instaurazione di canali di segnalazione interna presidiati da un soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

Con il termine "segnalazione" - "*whistleblowing*" - si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta scoprono la commissione di violazioni delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e ne informano i soggetti competenti al fine di minimizzare eventuali comportamenti illeciti.

Per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del modello o di altri illeciti (civili, penali, amministrativi, contabili, in merito alla normativa nazionale ed europea), la società ha implementato un canale di segnalazione che consente di dialogare con il **soggetto gestore delle segnalazioni**.

Pertanto, le eventuali violazioni o sospette violazioni di norme comportamentali di cui al Codice Etico, dei principi di comportamento o delle modalità esecutive di svolgimento delle attività sensibili o "a rischio" identificate nel Modello 231 devono essere comunicate al soggetto gestore con le modalità indicate nella proc. di gestione delle segnalazioni (all.3), disponibile sul sito https://conaptrasporti.it/
Il **soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni**:

- valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;

- agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al § 6 del presente Modello è prevista anche nei confronti i) di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni sono gestite, trattate e archiviate in conformità con la normativa applicabile sui dati personali.

Nel caso in cui il canale di segnalazione interna non dovesse risultare adeguato -per l'inerzia del destinatario o per eventuali possibili conflitti di interesse- o la violazione su cui è necessario indagare possa avere risonanza per l'ordine pubblico, l'interessato potrà ricorrere, rispettivamente, al canale esterno gestito dall'ANAC (raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) o rivolgersi ai media ma sarà, comunque, tutelato da ogni ritorsione.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Informazione

L'Obiettivo della società è una pronta e puntuale diffusione dei contenuti del presente Modello agli amministratori, dipendenti della società ed a tutti coloro che collaborino con la stessa. Con riguardo alla diffusione del Modello, la società si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del Modello;
- pubblicare il Codice Etico, nella versione aggiornata, sul sito arlunolavaggi.com;
- mettere a disposizione il Modello nelle modalità più idonee, tra cui: i) la consegna di copia dello stesso nelle sessioni di formazione; ii) idonea diffusione sul sito intranet e internet (arlunolavaggi.com); iii) l'affissione in bacheca; iv) l'invio dello stesso in formato elettronico;
- consegnare ai nuovi assunti del Modello e delle relative Parti Speciali (ivi incluso il Codice Etico) unitamente al resto della documentazione che generalmente viene consegnata all'atto dell'assunzione e richiedere ai neo-assunti di rilasciare una dichiarazione che attesti la presa in visione del Modello e l'impegno al rispetto dello stesso;
- organizzare attività informative dirette a diffondere la conoscenza del Decreto 231 e delle prescrizioni del Modello, in occasione di aggiornamenti o modifiche dello stesso, nelle modalità ritenute più idonee.

5.2 Formazione

Sempre allo scopo di dare massima diffusione e rendere effettiva l'attuazione del Modello, la società si impegna a organizzare attività di **formazione** continuativa e di **aggiornamento** è organizzata dalle competenti funzioni aziendali con la supervisione dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei Destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Se ritenuto necessario dall'OdV, interverranno agli incontri professionisti esterni aventi specifiche competenze sul tema dei reati ascrivibili alla Società, dell'analisi delle procedure e dei processi organizzativi, nonché dei principi generali sulla legislazione in materia di *compliance* e dei controlli ad essi correlati.
La partecipazione ai corsi di formazione sul Modello è obbligatoria; la mancata partecipazione alle attività di formazione costituisce una violazione del Modello stesso e può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.
Sono previste, inoltre, forme di verifica dell'apprendimento da parte dei destinatari della formazione mediante questionari di comprensione dei concetti esposti durante le sessioni formative, con obbligo di ripetizione della formazione in caso di esito non soddisfacente.
Il sistema di informazione e formazione è costantemente verificato e, ove occorra, modificato dall'OdV.
L'attività di **informazione** e **formazione** effettivamente svolta dovrà essere opportunamente documentata e la relativa documentazione debitamente conservata.

5.3 Collaboratori esterni e partner

I collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti e i partner della Società, con particolare riferimento a soggetti coinvolti nella prestazione di attività, forniture o servizi che interessano attività a rischio ai sensi del Modello, vengono informati sull'adozione del Modello e sull'esigenza della società che il loro comportamento sia conforme ai principi di condotta ivi stabiliti.
A tal riguardo verranno intraprese le azioni più opportune (informative, clausole contrattuali, etc.) per una adeguata informativa sull'adeguamento della società alle prescrizioni del Decreto 231 e sull'adozione della documentazione in ambito etico. La società valuta, altresì, l'inserimento di idonee clausole contrattuali che obblighino tali soggetti ad ottemperare alle disposizioni del presente modello.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Finalità

Il presente sistema disciplinare e sanzionatorio, parte integrante del Modello organizzativo di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l., è adottato dal C.d.A. ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. e) e dell'art. 7, comma 4, lett. h) del D. Lgs. n. 231/2001.

Esso è diretto a definire le sanzioni per il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico della Società, nonché delle prescrizioni indicate nel Modello organizzativo adottato dalla stessa.

Il Codice Etico e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo costituiscono le componenti del sistema di prevenzione dei reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa *ex* D. Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche "Sistema Preventivo").

L'applicazione delle misure disciplinari e sanzionatorie prescinde dall'avvio e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal sistema preventivo

sono assunte da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE in piena autonomia e indipendentemente dal tipo di illecito che le violazioni del Sistema preventivo stesso possano determinare.

Le misure disciplinari e sanzionatorie si applicano al Modello nella sua interezza, comprendendo anche le violazioni della procedura *whistleblowing*.

6.2 Misure sanzionatorie nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (da intendersi in senso onnicomprensivo, dunque, impiegati e operai, ecc.) in violazione delle singole regole comportamentali dedotte dal Sistema preventivo sono definiti "**illeciti disciplinari**".

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del commercio/terziario che si applica alla società.

Le misure disciplinari nei confronti dei dipendenti e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni arrecati alla società vengono commisurate, nella logica della **proporzionalità** tra comportamento e conseguenza disciplinare, in relazione:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari, anche estranei alla violazione del sistema preventivo, a carico dello stesso;
- all'intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità del comportamento stesso;
- alle altre particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del sistema preventivo.

Costituisce infrazione al sistema preventivo ogni inosservanza degli obblighi previsti nello stesso. In ogni caso, sono infrazioni del sistema preventivo quelle di seguito elencate in ordine di gravità:

- la commissione di reati dai quali può discendere la responsabilità amministrativa degli enti *ex* D. Lgs. n. 231/2001;
- la violazione dei principi del Codice Etico;
- la violazione delle misure di tutela dei soggetti che segnalano gli illeciti di cui alla procedura in tema di *whistleblowing* o l'effettuazione di segnalazioni che si rivelino poi infondate;
- la violazione delle regole contenute nelle procedure del Modello Organizzativo, l'impedimento delle attività di controllo dell'OdV previste, e l'omissione delle attività dovute nei confronti dello stesso;
- il sottrarsi alla formazione;
- l'omissione delle azioni per la diffusione del sistema preventivo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punibili con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

I dipendenti che violino le procedure interne previste dal sistema preventivo o adottino, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del sistema stesso, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

1. richiamo verbale per le mancanze lievi;
2. ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3. multa non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
5. licenziamento.

Qualora il lavoratore sia incorso in una delle suddette violazioni, la società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore medesimo con effetto immediato per un periodo non superiore a dieci giorni. Nel caso in cui la società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale è stata adottata la decisione.

Tutti i suddetti provvedimenti sono adottati dal Presidente del C.d.A..

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e del Contratto Collettivo, ogni diritto della società in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

6.3 Misure sanzionatorie nei confronti degli Amministratori

Nel caso in cui un membro del C.d.A. vìoli le procedure previste dal sistema preventivo o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del sistema stesso, l'OdV ne informa il Consiglio di Amministrazione, nella composizione ridotta, escludendo dall'informazione il membro del consiglio autore della violazione, che deciderà le misure da intraprendere.

6.4 Misure sanzionatorie nei confronti di collaboratori esterni

Nel caso di violazione da parte di un collaboratore esterno (consulente, fornitore, o rappresentante della società in genere) delle prescrizioni e delle procedure contenute nelle parti del sistema preventivo richiamate in un'apposita clausola contrattuale, colui che ha sottoscritto per la società il contratto contenente detta clausola violata o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, il Presidente del C.d.A. adotta nei confronti del medesimo autore della violazione, in virtù dell'attivazione di quanto previsto nella clausola medesima, il provvedimento del richiamo scritto, della penale pecuniaria o della risoluzione del contratto a seconda della gravità della violazione commessa.

Resta salvo ogni diritto di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dall'autore della violazione del Sistema preventivo.

6.5 Registro dei soggetti che hanno violato il sistema preventivo

È tenuto dall'OdV il registro dei soggetti - interni ed esterni alla società - che sono stati sottoposti a misure disciplinari o sanzionatorie. L'iscrizione al registro dei soggetti nei cui confronti è stata adottata una misura espulsiva dalla società o decisa la risoluzione del contratto determina

l'esclusione da nuovi rapporti contrattuali con la stessa, salvo deroga decisa dal C.d.A., previo parere scritto dell'OdV.

Arluno Lavaggi

Lavaggi & Bonifiche Cisterne s.r.l.

CODICE ETICO

Arluno Lavaggi	Codice Etico	Approvato con delibera del C.d.A. del _____
	Rev. 1	Approvato con delibera del C.d.A. del _____

1. PREMESSA 4
2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO 4
3. DESTINATARI DEL CODICE ETICO 4
4. STRUTTURA DEL CODICE ETICO 5
5. I VALORI 5
5.1 Rispetto delle leggi 5
5.2 Rispetto della persona 5
5.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro 5
5.4 Tutela dell'immagine e della reputazione aziendale 6
5.5 Lavoratori e dipendenti 6
5.6 Valorizzazione delle risorse umane 6
5.7 Tutela dell'Ambiente 6
5.8 Gestione Societaria 6
5.9 Correttezza e trasparenza nelle registrazioni contabili 7
5.10 Corruzione, riciclaggio e trasnazionali 7
5.11 Attività antitrust 7
6. NORME DI COMPORTAMENTO 8
6.1 Personale dipendente 8
6.2 Conflitto di Interesse 8
6.3 Selezione del Personale 9
6.4 Osservanza norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente 9
6.5 Utilizzo dei beni di proprietà della società 10
6.6 Riservatezza dei dati e delle informazioni 10
6.7 Relazione fra colleghi e attenzione alla sfera privata del dipendente 10
6.8 Consulenze e servizi professionali 11
6.9 Trasparenza nelle registrazioni contabili 11
7. RAPPORTI CON PARTI INTERESSATE 12
7.1 Gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori 12
7.2 Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione 12
7.3 Rapporti con le Autorità Giudiziarie 13
7.4 Gestione degli omaggi 13
7.5 Regole di condotta nei rapporti con fornitori, consulenti e terzi destinatari 14
8. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO 14
8.1 Comunicazione e formazione 14
8.2 Il valore contrattuale del Codice 15
8.3 Le regole di condotta dei Vertici aziendali 15
8.4 Gli obblighi dei Responsabili di Funzione 16
8.5 Gli obblighi dei Dipendenti 16
8.6 Disciplina delle segnalazioni – whistleblowing 17
8.7 Violazioni 18

1. PREMESSA

"Il Codice Etico è la Carta Costituzionale dell'azienda, una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico – sociale di ogni partecipante all'organizzazione aziendale.
Il Codice Etico è un mezzo efficace per prevenire comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda perché introduce una definizione chiara ed esplicita delle proprie responsabilità etiche e sociali verso tutti i soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nell'attività dell'azienda (clienti, fornitori, soci, cittadini, dipendenti, collaboratori, istituzioni pubbliche, associazioni ambientali e chiunque altro sia interessato dall'attività dell'azienda)."

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL ritiene fondamentale gestire i rapporti con i propri dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, *partner* e più in generale, con qualsivoglia soggetto terzo, salvaguardando i valori etici nell'ambito di un contesto di reciproco rispetto, tutela, trasparenza e correttezza e richiede a tutti coloro che si pongono in relazione con la Società di rispettarli e acquisirli come propri.

Il Codice rappresenta, dunque, le misure che la Società intende adottare sotto un profilo etico-comportamentale, al fine di adeguare la propria struttura ai requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito anche "**Decreto**") e di predisporre le linee di condotta interne ed esterne alla Società da seguire nella realizzazione degli obiettivi della stessa..

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Nell'ambito del sistema di controllo interno, il codice etico, unitamente al sistema sanzionatorio, costituisce uno dei presupposti del modello di organizzazione gestione e controllo adottato da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL di cui agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
Il codice etico è approvato da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL. e la verifica dello stato del rispetto ed attuazione è di competenza dell'Organismo di Vigilanza..

3. DESTINATARI DEL CODICE ETICO

I **destinatari** del codice etico sono tutti i lavoratori dipendenti (inclusi amministratori e collaboratori) nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.
A fronte di ciò, la società promuove la più ampia diffusione del codice etico presso tutti i soggetti interessati fornendo la corretta interpretazione dei suoi contenuti e gli strumenti più adeguati a favorirne l'applicazione.
La Direzione procede alla **diffusione** del Codice presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

- affissione sulla bacheca aziendale;
- distribuzione del Codice etico – mediante copia anche telematica - a tutti i dipendenti, di modo che sia data prova di conoscenza preventiva, con attestazione dell'avvenuta ricezione e contestuale impegno a rispettarne le disposizioni, nonché mediante la pubblicazione dello stesso – nella versione aggiornata – sul link https://www.conaptrasporti.it/documenti/Codice_Etico_Lavaggi_E_Bonifiche_Cisterne_2024.pdf
- impegnandosi a realizzare adeguati programmi di formazione e sensibilizzazione sui contenuti del Codice;
- verificando periodicamente il rispetto e l'osservanza del Codice unitamente con l'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "**OdV**");
- garantendo la periodica revisione e aggiornamento del Codice al fine di adeguarlo ad eventuali mutamenti della struttura organizzativa o gestionale della società nonché all'evoluzione della sensibilità aziendale e alle evoluzioni normative;
- adottando adeguanti strumenti di prevenzione ed attuando idonee misure sanzionatorie in caso di comprovate violazioni del presente Codice.

Infine, i destinatari del Codice, essendo l'osservanza dello stesso parte integrante del rapporto di lavoro, si impegnano ad agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel presente documento e a segnalare eventuali violazioni dello stesso non appena ne vangano a conoscenza, nonché a cooperare al rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice e, all'interno modello organizzativo.

4. STRUTTURA DEL CODICE ETICO

Il codice etico è strutturato in tre parti principali:

- **I VALORI**: ovvero quei principi ritenuti fondamentali, condivisi e riconosciuti dalla società per l'affermazione della propria missione, ai quali i diversi *stakeholders*[1] coinvolti sono tenuti ad ispirarsi per favorire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.
- **LE NORME DI COMPORTAMENTO**
- **RAPPORTI CON LE PARTI INTERESSATE**: norme che forniscono le linee guida alle quali i Collaboratori di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE sono tenuti ad attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti non etici;
- **ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO**: modalità che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del Codice e del suo continuo aggiornamento e implementazione.

[1] Per "stakeholders" si intendono tutti i soggetti (persone, organizzazioni, gruppi di persone) che detengono un interesse - di qualsiasi genere - nei confronti della società.

5. I VALORI

5.1 Rispetto delle leggi

L'osservanza delle leggi e dei regolamenti costituiscono principio imprescindibile di ogni attività di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.. In nessun caso il perseguimento dell'interesse della società può giustificare una condotta non onesta e/o non conforme alle norme.

La Società imposta le relazioni con gli s*takeholders* nel rispetto delle regole di correttezza, lealtà, integrità.

5.2 Rispetto della persona

I rapporti tra le persone che lavorano o che comunque interagiscono, a tutti i livelli, con LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL sono improntati a criteri e comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. È fortemente condannata ogni forma di discriminazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, di razza, sesso e religione.

Nelle relazioni interne ed esterne, non sono ammessi comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio per questioni razziali, di credo religioso, età, stato di salute, opinioni politiche e sindacali, nazionalità, orientamento sessuale e in genere qualsiasi caratteristica privata della persona umana.

La società ritiene che le diversità siano un'opportunità sul piano dell'innovazione e dello sviluppo attraverso il dialogo ed il confronto di idee, opinioni ed esperienze.

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL assicura, altresì, condizioni di lavoro rispettose delle regole comportamentali della buona educazione. Inoltre, agisce affinché nell'ambiente di lavoro non si verifichino episodi di intimidazione o *mobbing*.

5.3 Sicurezza sui luoghi di lavoro

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL diffonde la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza della valutazione e della gestione dei rischi, anche attraverso attività di formazione specifica, promuovendo comportamenti responsabili e preservando, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori. Gli impegni della Società in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono riportati nel documento "Politiche Qualità Sicurezza Ambiente e Security."

La società si impegna, altresì, a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando una maggiore consapevolezza dei rischi e promuovendo condotte responsabili da parte di tutti i dipendenti.

La società effettua un controllo costante dei locali e dei relativi impianti che ha in proprietà o in affitto o dei quali disponga a qualsiasi titolo, per la prevenzione dei rischi considerati imminenti e per garantire i livelli più elevati di sicurezza ed igiene nell'ambiente di lavoro.

I Collaboratori della Società – a qualsiasi titolo - assicurano la massima collaborazione e disponibilità nei confronti del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito, anche "**RSPP**") e verso chiunque svolga ispezioni e controlli per conto di qualunque ente pubblico competente in materia.

Ove i Collaboratori di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE riscontrino anomalie o irregolarità in tale materia, sono tenuti a informare immediatamente il datore di lavoro o il preposto, oltre che l'RSPP.

5.4 Tutela dell'immagine e della reputazione aziendale

L'immagine e la reputazione di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL rappresentano un patrimonio che dipendenti e collaboratori devono tutelare con il loro comportamento in ogni situazione, tenendo conto dell'evolversi del contesto sociale, della tecnologia e dei nuovi strumenti disponibili.

5.5 Lavoratori e dipendenti

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL ritiene fondamentale che, nell'ambiente lavorativo, sia garantito il rispetto dei diritti umani e la tutela della dignità individuale, vietando qualsivoglia forma di sfruttamento del lavoro ed in particolare, del lavoro minorile.

Si impegna, pertanto, con riguardo al lavoro minorile, a non assumere lavoratori di età inferiore a 18 anni ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Convenzione sull'età minima. Il rispetto di queste garanzie e dei divieti sopra citati è vincolante.

5.6 Valorizzazione delle risorse umane

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL si impegna a valorizzare le diversità e garantisce un ambiente di lavoro in cui ciascuno possa collaborare esprimendo la propria attitudine professionale, ove la responsabilità si manifesti e le regole condivise siano rispettate e promosse. La società, nel rapporto di lavoro, valorizza le competenze, le potenzialità e l'impegno, adoperando criteri di valutazione chiari e omogenei.

5.7 Tutela dell'Ambiente

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL considera di primaria importanza la salvaguardia dell'ambiente e si impegna ad ottimizzare costantemente l'impiego delle proprie risorse sviluppando i propri servizi secondo una logica di sostenibilità, volta a minimizzare l'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali. Gli impegni della Società in tema di ambiente sono evidenziati nel documento "Politiche Qualità Sicurezza Ambiente".

5.8 Gestione Societaria

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL persegue il proprio oggetto sociale nel pieno rispetto della legge, del proprio statuto e dei regolamenti sociali, assicurando il corretto funzionamento

degli organi sociali e la tutela dei diritti patrimoniali e partecipativi dei propri soci salvaguardando l'integrità del proprio patrimonio e del capitale sociale.

5.9 Correttezza e trasparenza nelle registrazioni contabili

I comportamenti e le azioni di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL si ispirano alla massima trasparenza, correttezza e affidabilità. Di conseguenza ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge, dai principi contabili applicabili e dalle procedure aziendali, nonché essere debitamente autorizzata e risultare verificabile, legittima, coerente e congrua.

5.10 Corruzione, riciclaggio e transazionali

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL, nel perseguire la propria missione, si impegna a rispettare la normativa in materia di lotta al riciclaggio e alla corruzione verso pubblici ufficiali o privati sia sul fronte nazionale che internazionale, e in generale, ad ogni reato contro la pubblica amministrazione nonché all'immigrazione clandestina.

5.11 Attività *antitrust*

Il sistema delle libere imprese si basa sulla proposizione che la concorrenza libera e aperta è il miglior modo per assicurare la fornitura di beni e servizi a prezzi ragionevoli.

Le leggi antitrust dell'Unione Europea (UE), in cui LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL ha attività commerciali, sono destinate a proteggere e a promuovere la concorrenza e l'onestà.

A prescindere dalla propria posizione, è necessario aderire alle leggi antitrust e a tutte le leggi che governano la concorrenza.

La violazione delle leggi antitrust può determinare gravi sanzioni civili e penali, e, in conseguenza di ciò, la Società potrebbe essere soggetta a sanzioni.

- Alla luce della normativa sulla concorrenza, la società condanna fermamente ogni tipo di accordo, formulato oralmente o per iscritto, che sia indirizzato ai seguenti obiettivi: fissare i prezzi o boicottare specifici fornitori o clienti;
- assegnare prodotti, territori o mercati
- scambiare informazioni sensibili sulla concorrenza, in particolare sui prezzi
- limitare la produzione o la vendita di prodotti
- la società condanna e scoraggia accordi vincolanti, intese reciproche, pratiche commerciali disoneste e altre questioni di rilevanza concorrenziale

6. NORME DI COMPORTAMENTO

6.1 Personale dipendente

Tutti i dirigenti ed i dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL si impegnano ad agire lealmente e a rispettare gli obblighi di legge e di quelli assunti con il contratto di lavoro, nonché quanto previsto nel codice etico, attraverso un'esplicita dichiarazione di accettazione che attesti che:

- hanno letto e compreso il presente codice etico;
- agiranno in conformità ai suoi contenuti.

6.2 Conflitto di Interesse

I destinatari del presente codice sono tenuti ad evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare concretamente un conflitto di interessi con la Società o che possano interferire con la propria capacità di assumere in modo imparziale decisioni nel migliore interesse della Società medesima e nel pieno rispetto del codice etico.

Ogni dipendente deve inoltre astenersi da trarre vantaggi personali da atti di disposizione dei beni sociali o da opportunità di affari delle quali è venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzion e non deve svolgere qualsivoglia attività che sia in concorrenza con lo stesso.

In ogni caso, qualora uno dei Destinatari si trovi in una situazione che, anche solo potenzialmente, può costituire o determinare un conflitto di interessi deve segnalarla tempestivamente e per iscritto al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

- avere interessi economici e finanziari (anche attraverso familiari) con fornitori, clienti o concorrenti;
- accettare regali, denaro, omaggi o favori di qualsiasi natura da persone, aziende o enti che sono o intendono entrare in rapporti d'affari con la Società;
- utilizzare la propria posizione all'interno della Società o le informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra gli interessi propri e quelli aziendali.

Nel caso in cui non sia possibile astenersi o delegare, i dipendenti devono coinvolgere nel processo decisionale altri soggetti al fine di garantire la trasparenza del processo stesso.

6.3 Selezione del Personale

La valutazione e selezione del personale da assumere è realizzata nel rispetto dei principi di imparzialità e delle pari opportunità dei candidati e sulla base dei profili attesi e delle esigenze

della Società, la ricerca e selezione del personale è effettuata nel rispetto della *privacy* dei candidati, unicamente in base a criteri di oggettività e trasparenza, assicurando pari opportunità ed evitando qualsiasi favoritismo.
Non è consentita nessuna forma di lavoro irregolare o in violazione di legge sia per lavoratori italiani che stranieri. Tutto il personale, dunque, è assunto con regolare contratto di lavoro nel pieno rispetto della disciplina lavoristica. L'impiego di manodopera di paesi terzi è subordinato al possesso dei requisiti e dei documenti previsti dalla legge da parte del lavoratore straniero.
Al momento dell'assunzione e durante il primo periodo di inserimento all'interno della Società, ogni Collaboratore riceve accurate informazioni con particolare riferimento alle norme che regolano il proprio rapporto di lavoro, alle norme e procedure di prevenzione relative alla sicurezza e salute sul luogo di lavoro, alle politiche societarie e alle norme del presente Codice al fine di assicurare un'immediata conoscenza e favorire una più rapida integrazione nella vita e cultura di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE.

6.4 Osservanza norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dell'ambiente

Tutti i dipendenti sono tenuti all'osservanza delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela ambientale.
I dipendenti, nell'ambito delle proprie mansioni e responsabilità, partecipano al processo di valutazione e prevenzione dei rischi, di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.
Le problematiche di igiene e sicurezza riscontrate nella sede di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL vengono discusse e condivise; ciò favorisce un atteggiamento costruttivo per la formulazione di proposte operative concrete volte a migliorare la prevenzione degli infortuni in azienda.

In particolare, LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL, anche attraverso la collaborazione attiva dei suoi dipendenti e dei suoi fornitori di servizi esterni:

- promuove ed attua iniziative finalizzate a minimizzare i rischi e a rimuovere le cause che possano mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle persone, escludendo qualsiasi forma di eccezione o deroga alle procedure interne a tale scopo adottate;
- adotta un sistema di gestione sulla sicurezza e salute dei lavoratori per prevenire, controllare e ridurre i rischi di infortuni, individuando le responsabilità, formando le persone, definendo obiettivi concreti e misurabili;
- collabora con i propri portatori d'interesse, sia interni (es. dipendenti), sia esterni (es. istituzioni, organi di vigilanza, etc.), per ottimizzare la gestione delle tematiche sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- mantiene elevati standard di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.

In campo ambientale LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL ha definito i seguenti principi d'azione:

- valuta, controlla eminimizza l'impatto ambientale nella gestione del lavaggio;
- rispetta con tempestività i requisiti di legge in materia ambientale;
- adotta procedure di corretta gestione ambientale per prevenire, controllare e ridurre l'impatto delle attività, individuando le responsabilità, formando le persone, definendo obiettivi concreti e misurabili;
- definisce piani di comunicazione, ascolto e dialogo con i dipendenti ed i terzi con cui l'azienda opera, nonché le istituzioni e le organizzazioni impegnate nella salvaguardia dell'ambiente, fornendo informazioni sui risultati ambientali.

6.5 Utilizzo dei beni di proprietà della società

Tutti i dipendenti sono tenuti ad operare con cura e diligenza per tutelare sé stessi e i beni di proprietà della Società attraverso comportamenti responsabili e in conformità alle procedure aziendali. I beni di proprietà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL devono essere utilizzati esclusivamente per scopi connessi e strumentali all'esercizio dell'attività lavorativa.

I dipendenti, nel limite del possibile e senza comunque porre mai a repentaglio la propria incolumità, devono operare al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre minacce ai beni ed alle risorse assegnate, informando in modo tempestivo le funzioni preposte in caso di situazioni anomale.

6.6 Riservatezza dei dati e delle informazioni

La *privacy* dei dipendenti e dei terzi e la riservatezza delle informazioni è tutelata da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (**GDPR**) in vigore dal 25 Maggio 2018, attraverso procedure che disciplinano le modalità di trattamento e conservazione dei dati e delle informazioni.

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere i regolamenti aziendali e le politiche della società in tema di sicurezza e riservatezza delle informazioni anche ai fini della prevenzione di crimini di natura informatica.

I dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL non devono diffondere notizie o dati di natura riservata ne possono partecipare senza preventiva autorizzazione dei loro referenti gerarchici a riunioni, meeting o convegni che riguardano l'attività di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.

6.7 Relazione fra colleghi e attenzione alla sfera privata del dipendente

Ogni dipendente e collaboratore è chiamato ad assumere nei confronti dei propri colleghi un atteggiamento improntato al rispetto, alla tutela della dignità della persona, alla collaborazione, all'umana solidarietà. LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL rispetta la sfera privata dei

propri dipendenti e collaboratori, individuando le modalità per prestare attenzione alle loro necessità nelle situazioni di difficoltà che possano impedire il normale svolgimento dell'attività lavorativa.

6.8 Consulenze e servizi professionali

I consulenti esterni, i partner commerciali nonché i fornitori, hanno l'obbligo di osservare gli stessi *standard* di comportamento dei dipendenti della Società quando operano per conto della stessa.
Nessun dipendente è autorizzato, neanche in modo indiretto, tramite soggetti terzi, a compiere quanto vietato dalla politica sociale.
Coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sono tenuti a mantenere e tutelare l'immagine di serietà, rispettabilità e correttezza dello stesso.

6.9 Trasparenza nelle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si basa sull'accuratezza, verità e completezza dell'informazione di fondo per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali o dipendente è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano riportati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.
Ogni operazione o transazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, congrua, coerente e correttamente e tempestivamente rilevata e registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e sulla base dei principi contabili applicabili.
É vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.
Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- la tempestiva determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base della stessa;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori sia materiali, sia interpretativi.

I Destinatari del Codice che vengano a conoscenza di omissioni, falsificazioni o trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, poste in essere in LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL, sono tenuti a comunicare tali fatti al gestore delle segnalazioni usufruendo dei canali previsti per le segnalazioni *whistleblowing*.

7. RAPPORTI CON PARTI INTERESSATE

7.1 Gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori

I Soggetti Destinatari, prima di instaurare rapporti d'affari o stipulare contratti con fornitori devono assicurarsi che quest'ultimi godano di una reputazione rispettabile, che siano impegnati soltanto in attività lecite e che si ispirino a principi etici eguagliabili a quelli di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.

La società mantiene nei confronti dei clienti e dei fornitori un comportamento improntato alla disponibilità, al rispetto e alla cortesia e professionalità.

Tutti i dipendenti impegnati a mantenere in essere i rapporti con i clienti e fornitori devono fornire o richiedere, ove necessario e nei modi e nelle forme previste dai regolamenti e dalle procedure aziendali, accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi resi o approvvigionati, in modo che il rapporto con clienti e fornitori sia improntato alla correttezza.

La selezione dei fornitori avviene sulla base di parametri obiettivi, quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l'efficienza, l'eticità, il rispetto della legge.

Più in generale nella selezione dei fornitori LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL considera requisiti di riferimento:

- la professionalità dell'interlocutore;
- la disponibilità, opportunamente documentata, di mezzi, anche finanziari, strutture organizzate, capacità e risorse progettuali, *know-how*, etc.;
- la tenuta di condotte rispettose dell'ambiente e della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la tenuta di condotte che non si riversino negativamente sull'immagine e sul buon nome di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.

Nella definizione dei contratti con i fornitori, siano essi di approvvigionamento o di appalto, i dipendenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente i regolamenti e le procedure aziendali e tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente.

7.2 Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL si impegna ad assicurare la massima integrità e trasparenza nell'intrattenere rapporti con la Pubblica amministrazione orientando i ai valori e alle previsioni contenute nel presente codice etico. Tali rapporti, inoltre, possono essere intrattenuti esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò preposte. Ove esistano dubbi, il soggetto destinatario deve rivolgersi all'OdV.

Ai dipendenti non è consentito:

- offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari della pubblica amministrazione o a loro parenti prossimi;

- tenere atteggiamenti di natura collusiva;
- ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Società per mezzo di dichiarazioni, documenti, rendiconti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse, o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di sistemi informatici o telematici, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

7.3 Rapporti con le Autorità Giudiziarie

Nei rapporti con Autorità di vigilanza e di controllo, e in caso di partecipazione a procedimenti giudiziari (amministrativi, civili o penali), la Società si impegna ad agire nel rispetto della legge e delle norme del presente Codice Etico.
È fatto divieto, in particolare, agli organi sociali e ai dipendenti muniti di delega a rappresentare la Società in giudizio, di promettere o dare denaro od altra utilità a magistrati, giudici, addetti alla cancelleria e testimoni al fine di condizionare l'esito del processo in senso favorevole a LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL.

7.4 Gestione degli omaggi

Atti di cortesia, come omaggi e forme di ospitalità nei confronti di clienti o fornitori, sono consentiti purché tali da poter essere considerati usuali in relazione alla ricorrenza ed al valore e da non compromettere l'integrità e la reputazione o influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario. In ogni caso tali spese – eccetto quelle di modico valore - devono sempre essere autorizzate secondo specifiche procedure aziendali e documentate in modo adeguato.
Nelle ipotesi di trattative in vista di affari o dell'instaurarsi di rapporti, anche di natura non commerciale, i dipendenti sono tenuti ad astenersi:

- dall'offrire, anche per interposta persona, opportunità di lavoro o commerciali al personale coinvolto nella trattativa, ai suoi familiari o a soggetti in qualunque modo allo stesso riconducibili;
- dall'offrire ai suddetti soggetti regali, omaggi o benefici, anche tramite terzi, salvo che si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
- dal ricercare od instaurare relazioni personali di favore, influenza, ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto.

In ogni caso, la Società si astiene da pratiche non consentite dalla legge, dagli usi commerciali o dai codici etici delle aziende o degli enti con cui ha rapporti.

7.5 Regole di condotta nei rapporti con fornitori, consulenti e terzi destinatari

Il codice etico si applica anche ai terzi, intendendo fare riferimento ai soggetti esterni alla Società che operino, direttamente o indirettamente per essa. I terzi sono pertanto obbligati, mediante specifiche pattuizioni contrattuali, a rispettare le disposizioni contenute nel codice etico, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità.
Eventuali violazioni del codice potranno determinare, sulla base di quanto contrattualmente convenuto, la risoluzione del rapporto.

La Società si impegna a ricercare nei fornitori e nei collaboratori esterni professionalità idonea e impegno alla condivisione dei principi e contenuti del Codice e promuove la costruzione di rapporti duraturi per il progressivo miglioramento delle *performance* nella tutela e promozione dei principi e dei contenuti del Codice.
Nei rapporti di approvvigionamento, di fornitura di beni e di collaborazione esterna (compresi consulenti, agenti, etc.) è fatto obbligo ai Soggetti Destinatari di:

- ottenere la collaborazione dei fornitori e collaboratori esterni nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori e collaboratori esterni e di non precludere ad alcun soggetto in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura presso la Società; adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità dichiarate e trasparenti;
- osservare le regole di condotta adottate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL, in particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e della salute e della sicurezza;
- osservare e chiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori e collaboratori esterni in linea con le buone consuetudini commerciali;
- riferire tempestivamente al proprio superiore e all'OdV le possibili violazioni del Codice.

Il compenso da corrispondere dovrà essere unicamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno in alcun modo essere effettuati a un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto.
Ogni fornitore e consulente sarà pagato con un assegno bancario, ricevuta bancaria o tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al contraente.

8. ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

8.1 Comunicazione e formazione

Il codice etico è portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione.

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del codice etico, LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE SRL predispone e realizza un piano periodico per le attività di diffusione, informazione e formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme contenute nel codice etico.

8.2 Il valore contrattuale del Codice

Il Codice Etico, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE, deve considerarsi parte integrante dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi dell'art. 2104 Codice Civile.
La violazione di tali disposizioni integrerà quindi un illecito di natura disciplinare e, come tale, potrà essere perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della L. 300/1970; detto illecito potrà comportare, tra l'altro, il risarcimento dei danni eventualmente procurati alla Società.
Quanto ai collaboratori, consulenti, contraenti e agli altri soggetti terzi, la sottoscrizione o, comunque, l'adesione alle disposizioni e ai principi previsti dal Codice rappresentano una *conditio sine qua non* della stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra la Società e tali soggetti; pertanto, le disposizioni approvate, rese note ed accettate costituiscono parte integrante dei contratti stessi. In ragione di quanto precede, eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice legittimano l'interruzione da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile.
La Società demanda all'OdV la funzione di "Garante" del Codice.
Tale funzione assolve ai seguenti compiti:

- ✓ fissare, di concerto con i vertici aziendali, criteri e procedure finalizzati al rispetto del Codice;
- ✓ predisporre programmi di comunicazione e formazione dei dipendenti aventi come obiettivo la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice all'interno della Società;
- ✓ verificare l'effettiva attuazione del Codice;
- ✓ prendere in esame notizie di possibili violazioni del Codice;
- ✓ comunicare al Presidente del C.d.A. e/o all'Amministratore delegato i risultati di eventuali indagini condotte in relazione a violazioni del Codice, al fine di adottare eventuali provvedimenti sanzionatori e comunque effettuare, ove richiesta una funzione consultiva nel corso del procedimento disciplinare;
- ✓ sottoporre al Presidente del C.d.A. e/o all'amministratore delegato iniziative utili per la maggior diffusione e l'aggiornamento del Codice;
- ✓ attivare e mantenere un adeguato flusso informativo tra i soggetti interessati deputati a vario titolo all'osservanza del Modello organizzativo.

8.3 Le regole di condotta dei Vertici aziendali

I membri del C.d.A. sono tenuti al rispetto del presente Codice e ad uniformare la propria attività a valori di onestà, lealtà, correttezza ed integrità, condividendo consapevolmente la missione della Società.

Spetta ai componenti del C.d.A. dare concreta attuazione ai principi contenuti nel presente Codice, rafforzando la fiducia e la coesione cui tende l'operatività aziendale.

8.4 Gli obblighi dei Responsabili di Funzione

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti;
- curare l'osservanza del Codice da parte dei medesimi;
- adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice costituisce parte integrante e sostanziale della loro prestazione lavorativa;
- selezionare dipendenti e collaboratori che garantiscano il rispetto dei principi presenti nel Codice;
- riferire tempestivamente all'OdV, eventuali segnalazioni di violazioni o richieste di chiarimenti avanzate dai dipendenti;
- impedire qualsiasi forma di ritorsione all'interno delle proprie Funzioni, a danno di lavoratori o collaboratori che abbiano collaborato all'osservanza o all'implementazione concreta del Codice

8.5 Gli obblighi dei Dipendenti

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice e delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.
I dipendenti hanno l'obbligo di:
- rispettare il Codice ed astenersi da comportamenti contrari a tali disposizioni e norme;
- rivolgersi in caso di dubbi ai propri diretti superiori e all'OdV per i necessari chiarimenti sulle modalità applicative del Codice o delle normative di riferimento;
- riferire tempestivamente ai propri diretti superiori eventuali notizie in merito a possibili violazioni del Codice, salvo che le irregolarità rilevate coinvolgano lo stesso titolare dell'ufficio;
- in tal caso le notizie dovranno essere riferite a soggetti sovraordinati al "diretto superiore" coinvolto;
- collaborare con la Società all'interno di indagini volte a verificare, ed eventualmente sanzionare, possibili violazioni.

Il dipendente non è autorizzato a condurre in prima persona indagini relative a presunte condotte illecite ed è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori.
Per **"diretto superiore**" s'intende il soggetto formalmente sovraordinato in via gerarchica, responsabile in quanto preposto o comunque legittimato alla vigilanza e/o al controllo sull'attività.

8.6 Disciplina delle segnalazioni – whistleblowing

Il D. Lgs. 24/2023 ha modificato le disposizioni vigenti in materia di tutela delle segnalazioni, anche per quanto riguarda le società che hanno adottato il Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D. Lgs. 231/2001.

La disciplina richiede l'instaurazione di canali di segnalazione interna presidiati da un soggetto autonomo, indipendente e adeguatamente formato per la ricezione ed il trattamento delle segnalazioni, che garantiscano la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione.

Con il termine "segnalazione" - "*whistleblowing*" - si fa riferimento alla situazione in cui vengono a trovarsi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa svolta scoprono la commissione di violazioni delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico e ne informano i soggetti competenti al fine di fermare i comportamenti illeciti.

Per garantire la tutela della riservatezza dei soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni del modello o di altri illeciti (civili, penali, amministrativi, contabili, in merito alla normativa nazionale ed europea), la società ha implementato un canale di segnalazione che consente di dialogare con il gestore delle segnalazioni.

Pertanto, le eventuali violazioni o sospette violazioni di norme comportamentali di cui al Codice Etico, dei principi di comportamento o delle modalità esecutive di svolgimento delle attività sensibili o "a rischio" identificate nel Modello 231 devono essere comunicate al gestore delle segnalazioni secondo le modalità indicate nella procedura *whistleblowing.*

Il soggetto gestore delle segnalazioni:

- valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto sul Sistema Disciplinare;
- agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua una segnalazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al paragrafo 6 della Parte Generale del presente Modello è prevista anche nei confronti i) di chi viola le misure di tutela del segnalante e ii) di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Le segnalazioni sono gestite, trattate e archiviate in conformità con la normativa applicabile sui dati personali.

Nel caso in cui il canale di segnalazione interna non dovesse risultare adeguato -per l'inerzia del destinatario o per eventuali possibili conflitti di interesse- o la violazione su cui è necessario indagare possa avere risonanza per l'ordine pubblico, l'interessato potrà ricorrere, rispettivamente, al canale esterno gestito dall'ANAC (raggiungibile al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing) o rivolgersi ai media ma sarà, comunque, tutelato da ogni ritorsione.

La procedura dettagliata per le segnalazioni whistleblowing è disponibile sul link https://www.conaptrasporti.it/documenti/Procedura_Whistleblowing.pdf

8.7 Violazioni

Alle violazioni delle disposizioni del presente Codice conseguono le azioni disciplinari previste dal sistema disciplinare, che possono giungere fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui la condotta implichi possibili violazioni della legge, è comunque possibile ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente.

ALL.2

Arluno Lavaggi

Lavaggi & Bonifiche Cisterne s.r.l.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO

PREVISTO DAL

D. LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

Arluno Lavaggi	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001	Approvato con delibera del C.d.A. del 15/11/2024

Sommario

INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 6

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 9

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 10

Premessa 20

Aree di attività a rischio 20

Funzioni interessate 22

Principi generali di riferimento 22

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 24

REATI SOCIETARI 31

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati societari 32

Premessa 38

Aree di attività a rischio 38

Funzioni interessate 39

Principi generali di riferimento 39

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 42

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE FRODE 47

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 48

Premessa 52

Aree di attività a rischio 53

Funzioni interessate 54

Principi generali di comportamento 54

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 56

REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 60

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro 61

Premessa 64

Aree di attività a rischio 64

Funzioni interessate 65

Principi generali di comportamento 65

Regole di comportamento specifico per la prevenzione del rischio 67

REATI INFORMATICI 70

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati informatici 71

Premessa 80

Aree di attività a rischio 80

Funzioni interessate 80

Principi generali di comportamento 81

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 82

REATI AMBIENTALI 84

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati ambientali 85

Premessa 102

Aree di attività a rischio 102

Funzioni interessate 103

Principi generali di comportamento 103

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 108

REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, RAZZISMO E INTERMEDIAZIONE ILLECITA 112

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati in materia di immigrazione, razzismo e intermediazione illecita 113

Premessa 118

Aree di attività a rischio 118

Funzioni interessate 119

Principi generali di comportamento 119

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio 120

CORRUZIONE TRA PRIVATI 122

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati di corruzione tra privati 123

Premessa 126

Aree di attività a rischio 126

Funzioni interessate 126

Principi generali di riferimento 127

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio 128

DELITTI CONTRO LA TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE 129

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti contro la tutela del diritto d'autore 130

Premessa 136

Aree di attività a rischio 136

Funzioni interessate 136

Principi generali di comportamento 137

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio 137

REATI TRIBUTARI 139

Testo integrale della norma incriminatrice ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati tributari 140

Premessa 146

Aree di attività a rischio 146

Funzioni interessate 147

Principi generali di comportamento 147

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 148

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE 150

Testo integrale delle norme incriminatrici ex art. 25octies.1 d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti 151

Premessa 155

Aree di attività a rischio 155

Funzioni interessate 155

Principi generali di comportamento 156

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio 157

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 159

Testo integrale delle norme incriminatrici ex art. 25bis.1 d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio 160

Premessa 162

Aree di attività a rischio 162

Funzioni interessate 162

Principi generali di riferimento 163

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio 164

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA 165

Controlli dell'Organismo di Vigilanza 166

INTRODUZIONE E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale documento rappresenta la sintesi del lavoro di ricognizione e valutazione dei processi e delle attività di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. considerati "sensibili" con riferimento ai reati presupposto previsti dal Decreto Legislativo 231 del 2001.

L'attività è stata svolta attraverso la predisposizione di appositi questionari che sono stati sottoposti all'attenzione dei responsabili dei processi e delle funzioni individuate come astrattamente riconducibili al rischio di commissione di reato.

Successivamente i questionari sono stati analizzati al fine di individuare e definire eventuali aree di approfondimento, nonché di determinare i quesiti da porre agli interessati durante apposite interviste.

Le informazioni sono state così raccolte al fine di fornire elementi utili all'identificazione del rischio e allo sviluppo di ipotesi di miglioramento:

- ✓ per ciascun reato è stata riportata la definizione ed una analisi delle aree coinvolte e dei ruoli di responsabilità in essa inclusi;
- ✓ dall'analisi dei questionari e delle informazioni raccolte, sono state individuate le possibili condotte illecite e di conseguenza gli eventuali reati astrattamente ipotizzabili;
- ✓ è stato tenuto conto del ruolo dei soggetti coinvolti nei processi sensibili distinguendo fra figure apicali e sottoposti;
- ✓ sono stati identificati e descritti i presidi di controllo esistenti e ne è stata fornita valutazione rispetto alla mitigazione dei rischi individuati.

L'individuazione e la valutazione del rischio-reato si è ottenuta mediante l'utilizzo di appositi parametri soggettivi ed oggettivi, stabiliti e riconosciuti dalla prassi nazionale ed internazionale nella conduzione delle attività di analisi dei rischi. Di seguito, a titolo esemplificativo, i parametri impiegati:

- numero dei soggetti che svolgono l'attività;
- grado di discrezionalità delle figure coinvolte nello svolgimento dell'attività;
- livello di regolamentazione dell'attività (anche attraverso procedure relative a sistemi di gestione certificati);

- esistenza di un sistema di *reporting*;
- storia giudiziaria.

La parte speciale del Modello è composta da singole sezioni predisposte per le diverse tipologie di reato presupposto previste dal Decreto 231/2001 la cui applicabilità e astrattamente ipotizzabile per LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L.

La **parte speciale denominata A** si riferisce alle tipologie delittuose elencate negli articoli 24 e 25 del Decreto, ossia i reati posti a tutela del buon andamento e delle imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché quelli a tutela del patrimonio pubblico e delle Comunità Europee.

La **parte speciale denominata B** concerne le fattispecie di reato previste dall'art. 25 *ter* del Decreto, ossia i reati societari.

La **parte speciale denominata C** ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 *octies* del Decreto, ossia i reati posti a tutela del patrimonio, quando sono commessi mediante frode.

La **parte speciale denominata D** ha ad oggetto i delitti previsti dall'art. 25 *septies* del Decreto, ossia i reati codicistici posti a tutela della vita, dell'integrità psico-fisica e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

La **parte speciale denominata E** inerisce ai delitti informatici previsti dall'art. 24 *bis* del Decreto.

La **parte speciale denominata F** attiene alle fattispecie di reato in materia ambientale richiamate dall'art. 25 *undecies*.

La **parte speciale denominata G** concerne i reati connessi al fenomeno dell'immigrazione irregolare, facendo (principalmente) riferimento all'art. 25 *duodecies* del Decreto.

La **parte speciale H** riguarda i reati in materia di corruzione tra privati, trattati separatamente seppur rientranti nell'ambito dei reati societari indicati nell'art *25ter* del Decreto.

La **parte speciale I** concerne i delitti contro la tutela del diritto d'autore, individuati nell'art. 24 *ter* del D. Lgs 231/2001.

La **parte speciale L**, in rapporto alle previsioni dell'art. 25 *quinquesdecies* del Decreto, disciplina i reati tributari.

La **parte speciale M** ha per oggetto i delitti che riguardano gli strumenti di pagamento diversi dal contante, previsti nell'art. *25octies*.1 del Decreto 231/2001.

La **parte speciale N** riguarda i delitti contro l'industria e il commercio, indicati all'art. *25bis*.1, D.Lgs. n. 231/2001.

PARTE SPECIALE A

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- ✓ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

2. Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione. (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L n. 3/2019 e dal D.L. n. 92/2024]
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019 e dalla L n. 90/2024]
- ✓ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

MALVERSAZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

TRUFFA

Art. 640 c.p.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal *secondo comma*, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 640-bis c.p.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

FRODE INFORMATICA

Art. 640-ter c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE

Art. 356 c.p.

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI

Art. 353 c.p. (introdotto da L. 137/2023)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.

TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Art. 353 – bis c.p. (introdotto da L. 137/2023)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del

contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

CONCUSSIONE

Art. 317 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE

Art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRATIO AI DOVERI D'UFFICIO

Art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a dieci anni.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 319-bis c.p.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI

Art. 319-ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA'

Art. 319-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Art. 320 c.p.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

PENE PER IL CORRUTTORE

Art. 321 c.p.

Le pene stabilite nel primo comma dell´articolo 318, nell´articolo 319, nell´articolo 319 bis, nell´art. 319 ter, e nell´articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all´incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE

Art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA', CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE, ABUSO D'UFFICIO DI MEMBRI DELLE CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI OGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI

Art. 322 -*bis* c.p.

Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell´ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE

Art. 346-*bis* c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità

economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

PECULATO

Art. 314 c.p. (limitatamente al primo comma)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui , se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi (1).

PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI

Art. 316 c.p.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati contro la P.A.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Preliminarmente si evidenzia che LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione solamente al fine di ottenere autorizzazioni/licenze/concessioni amministrative per la costruzione o la ristrutturazione di immobili ovvero per l'ottenimento di autorizzazioni ambientali.

Inoltre, si osserva che la Società negli ultimi dieci anni ha fatto richiesta di contributi e/o finanziamenti pubblici soltanto in relazione all'industria 4.0 (finanziamenti che continuano ad essere erogati).

Pertanto, anche in considerazione del fatto che la Società non partecipa a gare d'appalto pubbliche, le aree, allo stato, ritenute più a rischio di reati contro la P.A. sono quelle di seguito elencate:

1. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per l'ottenimento di licenze, autorizzazioni, provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività;

2. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per l'ottenimento di finanziamenti e/o contributi pubblici;

3. gestione delle attività riferite ai rapporti con gli enti pubblici competenti nei seguenti settori: fiscale-tributario, previdenziale, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro ecc.;

Rilevano, altresì, ancorché indirettamente, le seguenti attività:

4. selezione ed assunzione del personale;

5. gestione del contenzioso tributario/giudiziario;

6. conferimento di incarichi consulenziali/professionali.

Sulla base dei suddetti criteri, allo stato, la configurazione di reati contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico risulta scarsamente probabile. Si è giunti a tale conclusione per le ragioni di seguito esposte:

- i soggetti responsabili delle attività sopra elencate sono prevalentemente apicali: i poteri decisionali e di spesa sono stati assegnati mediante apposite deleghe sia al Presidente del c.d.a., sia all'Amministratore delegato;

- negli uffici maggiormente interessati dalle attività a rischio, il *turn over* dei dipendenti è tendenzialmente limitato;

- la struttura decisionale della Società, anche sotto il profilo della gestione delle disponibilità economiche, è verticistica. A tal riguardo si rinvia a quanto riportato nelle parti speciali B e C del Modello, oltre che all'organigramma societario e al sistema di deleghe e procure vigente;

- tutti i movimenti finanziari della Società sono controllati da più figure aziendali;

- la Società non possiede conti correnti all'estero e non vi sono società partecipate all'estero;

- la Società risulta possedere una sufficiente cultura dell'organizzazione e della proceduralizzazione di talune attività aziendali;

- gli apicali e i dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. non risultano mai essere stati soltanto indagati e/o rinviati a giudizio per delitti contro la P.A. o contro il patrimonio pubblico.

Ciò premesso, le indagini e gli approfondimenti compiuti hanno evidenziato che, nelle attività sensibili, pur essendo assenti procedure *ad hoc* formalizzate, si osservano nella maggior parte dei casi prassi altamente consolidate tese a diminuire il rischio - anche soltanto indiretto e mediato - di commissione di delitti contro la P.A. o contro il Patrimonio Pubblico.

Le procedure comportamentali che la Società adotterà e che verranno indicate nel prosieguo hanno quindi lo scopo precipuo di ulteriormente arginare i marginali rischi di reato ipotizzabili.

Funzioni interessate

Nell'ambito delle attività/aree sopra richiamate, si individuano le seguenti funzioni sensibili:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Ufficio amministrativo
- ✓ Supporto contabilità
- ✓ Consulente esterno

Principi generali di riferimento

Il vero argine al rischio che si realizzino i predetti reati di corruzione e altri reati contro la P.A. sono le prassi consolidate e i controlli interni osservati di gestione della tesoreria, dei pagamenti, delle spese di rappresentanza, oggetto delle parti speciali B e C, nonché le prassi e i controlli relativi alle assunzioni e ai contratti di collaborazione con soggetti esterni.

Ad ogni modo, per limitare maggiormente i rischi di reato segnalati, la vigente prassi consolidata verrà recepita in un'apposita procedura comportamentale con l'esatta individuazione delle figure aventi un ruolo attivo.

È altresì necessaria adeguata formazione sul codice etico a tutti i soggetti coinvolti nelle attività suindicate.

Infine, è consigliabile adottare un sistema di reportistica semplificato che permetta ai membri del CDA di documentare gli incontri e le principali relazioni con P.U./ I.P.S.; tale reportistica dovrà essere oggetto di verifica con cadenza semestrale da parte di un soggetto a ciò appositamente delegato.

La documentazione amministrativa è archiviata anche grazie al contributo dello studio di consulenti esterno cui la società storicamente si affida.

Nello svolgimento delle attività sensibili e/o strumentali, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento

corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato dalla Società e dalle prassi aziendali.

In particolare, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

a) gestire in autonomia il rapporto diretto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;

b) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

c) promettere o versare somme o beni in natura a qualsiasi soggetto (sia esso un dirigente, funzionario o dipendente della Pubblica Amministrazione o un soggetto privato) per promuovere o favorire gli interessi della Società anche a seguito di illecite pressioni. Sono consentiti omaggi e cortesie di uso commerciale di modesto valore;

d) ricorrere a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, simulando sponsorizzazioni, incarichi, consulenze o pubblicità abbiano invece le stesse finalità sopra vietate;

e) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto c);

f) assumere personale gradito a pubblici ufficiali, a meno che la selezione non abbia seguito un processo ispirato a criteri di valutazione oggettivi e rigorosamente meritocratici;

g) effettuare prestazioni in favore dei consulenti e dei partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;

h) assegnare incarichi di fornitura a persone o società vicine o gradite a soggetti pubblici in assenza dei necessari requisiti di qualità, sicurezza e convenienza dell'operazione di acquisto;

i) creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte;

j) assegnare incarichi o negoziare condizioni contrattuali con controparti vicine / gradite a soggetti pubblici o legate a dipendenti o collaboratori della Società da interessi personali, in assenza di riconosciuti requisiti di qualità e convenienza economica dell'operazione;

k) riconoscere compensi in favore di consulenti, agenti o intermediari che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

l) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

m) falsificare documentazione da presentare per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l'attività aziendale;

n) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;

o) alterare e/o utilizzare abusivamente e in modo improprio i sistemi informatici aziendali.

I citati divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali e ai dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE in via diretta, ai consulenti, fornitori e partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Autorizzazioni, licenze e concessioni amministrative

In ragione del core business di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., l'attività di maggiore rilevanza risulta essere la richiesta di autorizzazioni ambientali. Infatti, la Società necessita di autorizzazioni ambientali per procedere nelle operazioni di lavaggio e di riscaldamento di cisterne.

Attualmente, la Società ha un'autorizzazione a svolgere attività dal Comune di Arluno (che non va rinnovata) e una autorizzazione unica ambientale - AUA (rilasciata dalla Città Metropolitana di Milano che riguarda emissioni aria e acqua, ora riunite).

In base all'organizzazione interna della Società, l'attività di richiesta e rinnovo delle autorizzazioni coinvolge differenti funzioni aziendali.

I contatti e le relazioni con l'amministrazione comunale competente sono intrattenuti direttamente dal Presidente del CDA e dall'Amministratore Delegato, tuttavia, questi ultimi si avvalgono del supporto del Referente sicurezza- ambiente- security e CSR e di un consulente esterno esperto in materia ambientale per la predisposizione della documentazione da presentare.

Poiché le autorizzazioni prevedono una scadenza, è stato predisposto un apposito scadenziario interno per monitorare le tempistiche di presentazione delle richieste.

Indicazioni operative

I delitti astrattamente ipotizzabili sono l'istigazione alla corruzione, la corruzione per l'esercizio delle funzioni e la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, finalizzati all'ottenimento delle autorizzazioni con tempistiche diverse da quelle previste o in assenza dei requisiti per la concessione.

La suddivisione del procedimento di richiesta o rinnovo di un'autorizzazione in differenti fasi, sotto il controllo e la supervisione di differenti funzioni aziendali, risulta essere un idoneo presidio implementato rispetto alla commissione dei reati sopra descritti.

Inoltre, le procedure e le prassi consolidate vigenti presso la Società, prevedendo la separazione delle funzioni, la tracciabilità delle fasi e dei documenti, la corretta archiviazione degli stessi, si dimostrano efficaci per lo scopo cui sono preposte.

Ottenimento di contributi pubblici

La Società percepisce contributi pubblici soltanto in relazione al progetto "industria 4.0" o al credito d'imposta, sempre avvalendosi del supporto di soggetti esperti e qualificati.

Nessun'altra forma di contributo e/o finanziamento è stata richiesta da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. negli ultimi dieci anni e dai colloqui intercorsi con i vertici aziendali è emerso che la società non ha in previsione di richiederne atri.

Di seguito si riporta la prassi riguardante l'attività per l'ottenimento dei sopra indicati contributi.

La Società, venuta a conoscenza della procedura da seguire, affida ai consulenti esterni la predisposizione della documentazione contenente i dati relativi all'impianto, che è attività propedeutica all'ottenimento del contributo.

L'assenza di una specifica procedura comportamentale (che renda chiaro e trasparente l'intero processo e precise le responsabilità e i ruoli di ciascuno) rende astrattamente ipotizzabile la realizzazione dei fatti di reato previsti e puniti dagli artt. 316 *bis* c.p. (malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), 316 *ter* c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), artt. 640 II, n1) e 640 *bis* c.p. (truffa aggravata ai danni dello Stato, di altro ente pubblico o della Comunità Europea), art. 640 *ter* c.p. (Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico).

Figure non apicali potrebbero trasmettere documenti, dati e informazioni non veritieri nell'interesse di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. e/o manipolare, sempre nell'interesse della Società, dati contenuti nel sistema informatico o telematico dell'ente pubblico (magari seguendo direttive non ufficiali provenienti da figure apicali).

Soggetti non apicali (magari dietro direttiva non ufficiale proveniente dall'alto da figure apicali) potrebbero eseguire in modo non ortodosso il progetto finanziato o utilizzare i contributi ricevuti per scopi e finalità estranei a quelli originari, ma pur sempre a beneficio di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l.

Indicazioni operative

I rischi segnalati possono essere intercettati dalla formalizzazione di un'apposita procedura che recepisca la prassi osservata, rafforzandola, con individuazione dei suoi protagonisti e del *process owner*.

Tale procedura dovrà dare conto dei seguenti passaggi:

- ✓ individuazione dell'opportunità;
- ✓ esame dell'opportunità;
- ✓ istruzione della pratica;
- ✓ presentazione/invio del progetto/della richiesta;
- ✓ gestione/rendicontazione/accreditamento somme;
- ✓ gestione obblighi e impegni del progetto finanziato;
- ✓ archiviazione documenti.

È, altresì, opportuno effettuare:

- ✓ Controllo periodico da parte dell'OdV sul rispetto delle procedure appositamente definite per la selezione e assunzione del personale.
- ✓ Formazione sul Codice Etico
- ✓ Definizione per iscritto dei contratti con i consulenti esterni, contenenti apposite clausole finalizzate al rispetto della normativa 231/2001, del relativo Modello adottato da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. (comprensivo di codice etico), con la previsione di clausola che regoli le conseguenze della violazione del suddetto impegno (ad. es. clausole risolutive espresse, penali ecc...).
- ✓ Organizzazione e gestione della parte contabile ed organizzativa nel rispetto di quanto indicato e previsto nelle parti b) e c) della presente parte speciale.

Rapporti con i Pubblici ufficiali e gestione degli accessi

Con riferimento ai fisiologici rapporti con i vari organi pubblici, aventi anche funzioni di vigilanza (Agenzia delle entrate, Inail, Inps, Ispettorato del lavoro, Arpa ecc.) la prassi vigente è di seguito esposta.

A seconda degli ambiti e delle materie interessate dall'attività del singolo ente pubblico, la gestione del rapporto è affidata alla figura interna competente, sia sotto il profilo del ruolo rivestito, sia sotto il profilo delle conoscenze tecniche, nonché ai consulenti esterni specificamente incaricati.

La firma di eventuali dichiarazioni e/o documenti di qualsivoglia genere viene apposta dal Presidente del CDA o dall'Amministratore Delegato.

Indicazioni operative

È, tuttavia, raccomandabile formalizzare in apposite procedure i predetti rapporti, previa chiara identificazione dei responsabili interni per ciascun ambito/aspetto dell'attività aziendale interessato dai predetti contatti/rapporti.

In particolare, si consiglia, laddove possibile, di separare i compiti e le responsabilità fra chi segue e assiste dall'inizio le operazioni di controllo/le visite ispettive e chi discute gli esiti e le conclusioni delle medesime.

Infine, è opportuno che l'OdV venga tempestivamente informato dei controlli e delle verifiche ispettive in programma o, comunque, da poco avviate, affinché possa controllare che tutto avvenga e proceda nel rispetto delle cautele e delle procedure adottate.

Si precisa che il vero argine al rischio che si realizzino comportamenti penalmente rilevanti (ai sensi degli artt. 318 e ss.), più di quanto si è già detto, sono le procedure e i controlli interni osservati in tema di gestione della tesoreria, pagamenti, spese di rappresentanza, assunzioni e contratti di collaborazione con soggetti esterni.

Selezione ed assunzione del personale

Le pratiche di assunzione sono decise dall'Amministratore Delegato, in base alle richieste o alle necessità relativa all'organico. Il Responsabile operativo contribuisce a questo processo nel momento in cui si verifica la necessità di assumere nuovi soggetti.

La selezione può essere effettuata per passaparola o anche affidata a società di reclutamento, a seconda del tipo di figura da assumere.

Generalmente viene fatto un colloquio con l'Amministratore Delegato prima di procedere all'assunzione. La decisione finale avviene in consiglio di amministrazione. Per gli aspetti amministrativi, anche relativi all'archiviazione della documentazione, la Società si rivolge ad uno studio di consulenti esperto in materia, con cui intrattiene rapporti da lunga data.

Indicazioni operative

È opportuno, in particolare, mantenere la tracciabilità di tutte le fonti di reperimento dei *curricula vitae* (a titolo esemplificativo, inserzioni, presentazioni interne, società di *recruitment*).

La società approverà una specifica procedura disciplinante la selezione, assunzione e gestione del personale in cui verranno cristallizzate le prassi consolidate e già in essere.

Inoltre, è consigliabile che attraverso apposite schede di evidenze si dia conto dei criteri di valutazione - nella prassi già osservata - dei candidati in relazione ai differenti profili professionali ricercati.

Infine, è opportuno che il responsabile del personale di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L. trasmetta con periodicità annuale all'OdV l'elenco degli assunti con allegato l'*iter* che ha condotto alla loro assunzione.

Gestione del contenzioso tributario/giudiziario

In merito a tale attività, si precisa che la Società non riscontra spesso problematiche che comportano un contenzioso giudiziale, se non per gli aspetti legati a mancati pagamenti da parte di clienti e/o alla qualità del servizio.

Ad ogni modo, in ogni caso in cui sia necessario rivolgersi a legali di fiducia per il contenzioso tributario/giudiziario è necessario che quest'ultimi ricevano generalmente per iscritto la conferma dell'incarico da espletare.

Dalla lettera di incarico a ciascun professionista debbono risultare in modo chiaro i termini e le condizioni previsti.

L'originale della lettera di incarico – o del contratto - dovranno essere conservati/archiviati presso l'ufficio amministrativo che dovrà, altresì, avere cura di conservare verificabili riscontri dell'attività svolta dal professionista – oltre che dei pagamenti effettuati -, nelle forme e con le modalità consentite dalla natura della prestazione resa.

Al conferimento di ciascun incarico occorre inoltre informare il Professionista consulente dell'esistenza del Codice Etico e del Modello della Società, facendosi rilasciare una dichiarazione di avvenuta presa di conoscenza della clausola risolutiva espressa nel caso di comportamenti che violino tali principi.

Indicazioni operative

Si consiglia, inoltre, di non ammettere rimborsi spesa in contanti e di limitare la disponibilità del denaro contante eventualmente utilizzato a titolo di pagamento dai clienti per un periodo ristretto e comunque attribuendo la responsabilità del versamento della somma a soggetti appositamente delegati.

Infine, si rende opportuna la previsione di una lista in cui inserire i nominativi dei vari professionisti suddivisi per aree di competenze (amministrativo, civile, penale, tributario).

L'effettiva adozione delle cautele indicate è idonea a ridurre al minimo il rischio che il professionista, svincolato da direttive scritte (anche di natura comportamentale) e con rapporti economici non trasparenti, si senta legittimato a favorire la posizione della sua cliente nel processo/contenzioso promettendo o dando ad un testimone, a magistrati e a funzionari pubblici in genere denaro o altra utilità per favorire la posizione di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. (realizzando così, in particolare, il reato di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 *ter* c.p.).

Conferimento di incarichi consulenziali/professionali

In ordine al punto sub 6), non si ritiene che vi sia nulla di più da aggiungere a quanto riportato e indicato nel precedente paragrafo (*gestione del contenzioso giudiziario/tributario*).

Infatti, le cautele ivi indicate sono idonee a regolamentare efficacemente le attività in oggetto riducendo ulteriormente il rischio astratto, nel caso di specie, che tramite tali rapporti si creino fondi neri o si realizzino i vari delitti di corruzione previsti e puniti dagli artt. 318 e ss. del codice,

anche con riferimento all'individuazione di professionisti diversi da quelli incaricati in ambito legale.

Emerge, in ogni caso, che vi è una preferenza per la stabilità e storicità dei rapporti con i consulenti esterni (consulente ambientale, consulente per la sicurezza su lavoro, consulente del lavoro e consulente fiscale-commerciale sono i medesimi da lunga data e conoscono approfonditamente la realtà di LAVAGGIE E BONIFICHE CISTERNE S.R.L.).

Indicazioni operative

In definitiva, la società approverà una specifica procedura che disciplini e renda tracciabile il procedimento di selezione dei collaboratori ed il conferimento di incarichi professionali, in cui verranno cristallizzate le prassi consolidate e già in essere.

PARTE SPECIALE B

Reati societari

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati societari

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L n. 69/2015]
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 c.c.

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

FATTI DI LIEVE ENTITA'

Art. 2621-*bis* c.c.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI NELLE SOCIETA' QUOTATE

Art. 2622 c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la

stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

IMPEDITO CONTROLLO

Art. 2625, co. 2 c.c.

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. 3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI

Art. 2626 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE

Art. 2627 c.c.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE

Art. 2628 c.c.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI

Art. 2629 c.c.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 2629-*bis* c.c.

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE

Art. 2632 c.c.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI

Art. 2633 c.c.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA

Art. 2636 c.c.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE

Art. 54 D. Lgs. 19/2023 [aggiunto a D. Lgs. 19/2023]

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati societari.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

I reati previsti dall'art 25 ter del D.Lgs 231/2001 sono configurabili nell'ambito dei rapporti che intervengono tra la società, gli organi amministrativi, i soci e i creditori, nonché le Autorità Pubbliche di Vigilanza.

Con riferimento a tali reati i principali processi sensibili ritenuti più specificatamente a rischio in relazione a LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L. sono i seguenti:

- ✓ la tenuta della contabilità e la gestione delle attività concernenti il processo di redazione del bilancio annuale e situazioni contabili infra-annuali;
- ✓ la gestione della tesoreria;
- ✓ la predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- ✓ la gestione dei rapporti e degli adempimenti verso Soci;
- ✓ la gestione delle operazioni straordinarie;
- ✓ la gestione delle operazioni con parti correlate.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati societari:

- **Consiglio di Amministrazione:** nell'ambito delle attività necessarie alla predisposizione della bozza di bilancio di esercizio il CdA svolge le attività di verifica della 2^ bozza di bilancio, al fine di renderla definitiva e pronta all'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

- **Consulente Fiscale:** verifica la corretta definizione delle poste di bilancio e della prima bozza del Bilancio di esercizio mensile. Inoltre, verifica, implementa e corregge la 1^ bozza di Bilancio e predispone la 2^ bozza di Bilancio di esercizio, provvedendo all'aggregazione dei dati per definire il bilancio di esercizio annuale.

- **Supporto contabilità:** inserisce, supervisiona, verifica le rilevazioni contabili durante l'esercizio e rileva le scritture per la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio. Durante l'esercizio, verifica il corretto inserimento delle poste contabili, ordinarie e di assestamento.

- **Ufficio Amministrativo:** inserisce le rilevazioni contabili durante l'esercizio e rileva le scritture di assestamento per la predisposizione della bozza di bilancio di esercizio. Durante l'esercizio, verifica il corretto inserimento delle poste contabili, ordinarie e di assestamento.

Principi generali di riferimento

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole individuate dal presente Modello, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in volta applicabili, tutta la normativa interna aziendale relativa al sistema amministrativo, finanziario e contabile.

I Destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della *best practice* cui l'azienda si ispira nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come commessa in danno della azienda stessa.

Tutte le attività sensibili devono essere svolte seguendo le leggi vigenti, le politiche e le procedure aziendali nonché le regole contenute nel Modello 231 e nella presente parte speciale operando, in questo modo, in coerenza con i valori e i principi che sono alla base dell'attività d'impresa in azienda.

In generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della società deve **rispettare i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.**

Con riferimento a quanto espresso sopra, la società obbliga i suoi Amministratori, dipendenti e soggetti terzi che agiscono in rappresentanza della società al rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla Legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società;
- È necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- È necessario il rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sugli strumenti finanziari e relativi diritti;
- È necessario osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- È necessario assicurare il regolare funzionamento degli Organi Societari, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- È necessario effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- È necessaria la formalizzazione di un calendario che fissi gli adempimenti interni per la redazione del bilancio;

- La tracciabilità delle operazioni è di fondamentale importanza, può essere garantita anche dall'utilizzo di idonei strumenti informatici;

- Tutte le operazioni sul capitale sociale nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, **è fatto divieto**, in particolare, di:

- restituire, anche mediante condotte dissimulate, i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili non effettivamente conseguiti o distribuire riserve indisponibili;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale delle società, mediante attribuzione di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione;
- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

- alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi eventualmente predisposti dalla società;

- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione della gestione sociale;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo ovvero al fine di incidere sul pubblico affidamento in merito alla stabilità patrimoniale societaria;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Autorità di vigilanza.

Quanti venissero a conoscenza di omissioni, manomissioni, falsificazioni o trascuratezza della contabilità o della documentazione di supporto sulla quale le registrazioni contabili si fondano, sono tenuti a riferire i fatti all'Amministratore Delegato e all'Organismo di Vigilanza.

Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti sociali un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- L'agevole registrazione contabile;
- L'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- La ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi;

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione). Le responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Al fine di perseguire la prevenzione dei Reati Societari è fatto espresso divieto a tutti i Soggetti Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente considerati, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/01.

È inoltre fatto divieto di porre in essere comportamenti in violazione delle procedure/prassi aziendali e dei principi richiamati nella presente Parte Speciale.

La redazione del bilancio di esercizio vede coinvolte diverse funzioni che effettuano i controlli necessari a garantire la tutela della società dal rischio di commissione dei reati societari di cui alla presente parte speciale. Il processo di definizione del bilancio è svolto nel rispetto di prassi

aziendali consolidate. Tali processi prevedono la calendarizzazione delle attività inerenti tutti i processi di gestione della tesoreria, del ciclo attivo e del ciclo passivo, oltreché le attività di gestione dei cespiti e magazzino, del costo del personale e dell'assestamento di bilancio.

Gli aspetti fiscali collegati al bilancio ed alle dichiarazioni dei redditi vengono gestiti nel rispetto del principio di **prudenza** e di **correttezza** imposti dalla attuale normativa vigente e dal codice etico dell'azienda, oltreché dalle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Le attività di gestione della contabilità sono disciplinate da prassi consolidate che tracciano l'intera fase di elaborazione di detta documentazione e sono presidiate da differenti livelli di controllo, che garantiscono così l'efficacia necessaria agli scopi di cui alla presente parte speciale e nello specifico:

- il primo viene effettuato dall'Ufficio Amministrativo (addetto fatturazione e contabilità e addetto amministrazione), il quale verifica la correttezza dei dati contabili inseriti durante l'esercizio, attraverso l'esame della documentazione conservata agli atti;

- Il secondo viene effettuato dal Supporto contabilità e si concretizza nella stesura della 1^ bozza del bilancio di esercizio che verrà successivamente proposta al Consulente fiscale;

- Il terzo consta nella verifica della bozza di bilancio da parte del Supporto contabilità e del consulente fiscale, i quali la rendono definitiva e pronta per la presentazione al Consiglio di Amministrazione e, successivamente, all'Assemblea dei Soci.

In merito ai corretti principi contabili da utilizzare al fine della predisposizione del bilancio di esercizio, vengono diffuse istruzioni verbali e/o scritte (circolarizzazione delle informazioni per l'aggiornamento) da parte del Supporto contabilità al personale coinvolto nella predisposizione delle scritture contabili.

La tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei fascicoli relativi ai bilanci, dalla approvazione al deposito e pubblicazione, è disciplinata da regole interne di archiviazione da formalizzare. Tali regole rispettano i principi stabiliti dalla legge.

Il sistema amministrativo - contabile, può essere considerato affidabile e in grado di rappresentare correttamente i fatti di gestione nell'interesse dei soci, dei creditori e dei terzi interessati ad instaurare dei rapporti con LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l.

Le operazioni o i fatti gestionali sensibili e/o rilevanti devono essere documentati, coerenti e congrui, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri e controllato l'operazione). Le

responsabilità di ciascuna operazione/processo aziendale devono essere chiaramente e formalmente definite.

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di *corporate governance* e delle procedure esistenti, la Società adotterà i seguenti presidi integrativi:

- ✓ partecipazione, laddove necessario, dell'Organismo di Vigilanza alle riunioni assembleari mediante apposito invito da parte della Società. L'Organismo di Vigilanza valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- ✓ formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

In ogni caso, le prassi aziendali, per quanto consolidate, non garantiscono una soddisfacente tutela degli interessi e dei beni giuridici protetti dalle fattispecie incriminatrici in oggetto. Perciò si ritiene opportuno, oltre alla formalizzazione in veste di procedura delle prassi sopra indicate, con l'elaborazione di una procedura circa l'elaborazione del bilancio e della gestione delle risorse finanziaria, l'attuazione – tramite l'utilizzo di apposite schede di evidenza – delle cautele e dei controlli di seguito indicati:

1. Predisporre disposizioni aziendali per la tenuta e l'archiviazione del bilancio e dei prospetti su operazioni straordinarie dirette al personale coinvolto nell'archiviazione e nella tenuta del bilancio e dei prospetti su operazioni straordinarie
2. Occorre inoltre assicurare la tracciabilità dell'iter procedurale relativo alle attività in questione.

AGGIOTAGGIO

Art. 2637 c.c.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Stante l'inesistenza di prassi aziendali e tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare:

- ✓ Approvazione di un regolamento interno per la comunicazione all'esterno di fatti e/o circostanze rilevanti della Società, a titolo esemplificativo: trattative per acquisti o cessione di asset significativi;
- ✓ Gestione delle informazioni concernenti la società rimessa al Presidente e agli Amministratori Delegati, previa descrizione dell'operazione predisposta dalle funzioni aziendali direttamente a conoscenza dei fatti oggetto di comunicazione.

Con riferimento alla realizzazione del reato attraverso il compimento di operazioni simulate o altri artifici si ritengono sufficienti le indicazioni procedurali indicate ai fini della prevenzione degli altri reati societari, posti a tutela del patrimonio e del capitale sociale.

OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA

Art. 2638, co. 1 e 2, c.c.

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità

pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Tenuto conto della remota possibilità che possa concretizzarsi tale reato, è tuttavia opportuno indicare taluni principi procedurali da osservare:

- ✓ Individuazione di un soggetto deputato a ricevere tassativamente ogni richiesta di informazioni o documentazione, relativa alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, nonché alla esibizione o comunicazione degli stessi. Tale soggetto è tenuto a rilasciare un'apposita dichiarazione attestante la veridicità, la correttezza, la precisione e la completezza dei dati e delle informazioni contenute nei documenti messi a disposizione delle Autorità;

- ✓ previsione di termini definiti e adeguati alla trasmissione all'Autorità di Vigilanza di tutti i dati e i documenti necessari al fine di poter effettuare i dovuti accertamenti, in modo da garantire una piena collaborazione da parte di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. nei confronti delle Autorità;

tracciabilità dell'iter procedurale relativamente ai flussi informativi tra il soggetto responsabile delle comunicazioni e le Autorità pubbliche di vigilanza.

I reati delle società quotate non vengono trattati perché non applicabili.

PARTE SPECIALE C

Delitti contro il patrimonio mediante frode

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

RICETTAZIONE

Art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

RICICLAGGIO

Art. 648-*bis* c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

Art. 648-*ter* c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

AUTORICICLAGGIO

Art. 648-*ter*.1 c.p.

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati contro il patrimonio mediante frode.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

La gestione delle risorse economico-finanziarie

Il D.Lgs. 231 prevede che il Modello individui le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Tali modalità vengono illustrate in modo dettagliato nella presente parte speciale del Modello anche in virtù della stretta correlazione con i potenziali reati quivi presi in considerazione.

Di seguito riportiamo sinteticamente i principi a cui si ispira LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. al fine di una corretta gestione delle risorse finanziarie:

- Peculiarità della gestione finanziaria della LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. è la costante tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza sia il percorso decisionale sia quello formale del flusso finanziario dal punto di partenza al punto di arrivo;

- Vengono eseguiti frequenti controlli sulla regolarità dei pagamenti, attraverso verifiche incrociate dei documenti effettuate da soggetti differenti, con l'ausilio anche dell'apposito gestionale e dell'operato delle funzioni interne ed esterne coinvolte nella gestione della contabilità aziendale;

- Viene sempre individuato e verificato il titolo giustificativo del flusso di pagamento;

- Viene sempre posta attenzione all'archiviazione della documentazione riguardante i flussi finanziari;

- La selezione dei partner commerciali e finanziari avviene sulla scorta di adeguati parametri che attestino la loro attendibilità commerciale e professionale.

La documentazione dei flussi finanziari prevede inoltre la registrazione delle seguenti informazioni:

- il luogo e la data di esecuzione;
- la forma del pagamento;
- il soggetto che ha disposto il pagamento;
- il beneficiario del pagamento;
- la causale del pagamento.

Aree di attività a rischio

in considerazione delle modalità commissive dei reati sopra indicati, le aree di attività a rischio rilevate risultano essere quelle relative alla creazione di flussi sia di pagamento che di merci, aventi ripercussioni in materia fiscale e tributaria.

Tutte le **attività ordinarie che hanno delle ripercussioni in materia fiscale e tributaria** vengono gestite dall'ufficio amministrativo coadiuvato dal Supporto Contabilità e dai consulenti esterni. Tali attività possono essere sostanzialmente ricondotte a:

- selezione dei fornitori
- sottoscrizione di contratti.

A queste, si aggiungono altre attività che vengono indicate come **"attività a rilevanza indiretta"**, che riguardano essenzialmente la fattispecie di autoriciclaggio, in quanto implicano che sia l'ente stesso ad aver commesso un reato (o una contravvenzione).

Nell'ipotesi astrattamente più probabile, il profitto in questione potrebbe astrattamente configurarsi come un risparmio indebito, operato attraverso il mancato rispetto delle normative vigenti in materia di ambiente e sicurezza, come nel caso della mancata concessione dei DPI più tecnologicamente performanti per la sicurezza dei lavoratori, a fronte di economie di spesa.

Di conseguenza, la probabilità che si realizzi un profitto riutilizzabile dalla commissione degli stessi risulta essere piuttosto bassa.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati contro il patrimonio mediante frode:

- ✓ Presidente del CDA
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Ufficio amministrativo
- ✓ Supporto contabilità

Principi generali di comportamento

Di seguito si indicano i principi procedurali che, in relazione alle aree a rischio sopra individuate, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., al fine di ottimizzare le procedure di mitigazione del rischio di reato, nello svolgimento delle attività che in cui può configurarsi il rischio di commissione delle fattispecie di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita e autoriciclaggio si deve ispirare ai seguenti principi deontologici:

- chiara distinzione dei ruoli e delle funzioni coinvolte nella gestione delle attività fiscali-tributarie;
- chiara elencazione, dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale deve fornire alla funzione che cura la predisposizione dei documenti fiscali e dichiarativi, recante una esplicita tempistica di consegna, secondo un calendario delle date di chiusura delle dichiarazioni tributarie;
- definizione di un adeguato piano di informazione e formazione aziendale in materia di rischio fiscale e sui reati contro il patrimonio mediante forde;
- verifica periodica (a cura dell'Ufficio Amministrativo) dell'effettivo versamento delle ritenute previdenziali obbligatorie;

- trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie devono essere sempre garantite;
- le transazioni devono essere svolte sempre, ove possibile, ricorrendo al sistema bancario;
- la provenienza delle risorse economiche e finanziarie impiegate deve essere sempre verificata e dette risorse devono essere impiegate solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;
- le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori e partner commerciali e finanziari, anche tra società afferenti al medesimo nucleo devono essere formalizzate;
- valutare la clientela stessa in funzione del rischio potenziale di commissione dei reati di riciclaggio
- valutare l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei reati considerati nella presente Parte Speciale
- divieto di dissimulare i proventi derivanti da eventuali reati commessi nel presunto interesse o vantaggio della Società;
- previsione di uno specifico richiamo al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio nelle procedure riguardanti:
    - transazioni con le Società controllanti
    - gestione degli investimenti
    - corruzione tra privati
    - gestione dei finanziamenti pubblici
    - reati ambientali
    - reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I citati divieti di carattere generale si applicano agli organi sociali e ai dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE in via diretta, ai consulenti, fornitori e partner commerciali in forza di apposite clausole contrattuali.

Ai fini dell'attuazione delle regole e dei divieti elencati precedentemente devono rispettarsi i principi procedurali qui di seguito descritti.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di prassi e/o procedure aziendali che definiscono le attività di gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori, nonché del ciclo delle vendite e degli incassi. A tale proposito si segnala che:

- le richieste di acquisto vengono autorizzate da funzioni diverse da quelle richiedenti. Viene effettuato un controllo sistematico degli acquisti tramite appositi reports;
- viene regolarmente effettuata una verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- il pagamento dei fornitori avviene solo in seguito alla conferma del ricevimento del bene/servizio e alla verifica della conformità del bene/servizio all'ordine ricevuto. La verifica si sostanzia in una serie di controlli effettuati da varie funzioni, la cui rigidità è imposta anche dal gestionale utilizzato per la registrazione delle fatture;
- i pagamenti in contanti sono limitati a importi modesti (per un valore massimo entro la soglia di legge); non sono, comunque, formalmente previsti limiti di importo per i pagamenti in contanti;
- viene effettuata una verifica della corrispondenza degli incassi e dei pagamenti con la documentazione giustificativa e vengono effettuati i rispettivi riscontri contabili e cartacei;
- l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari viene decisa direttamente dal Consiglio di Amministrazione;
- le riconciliazioni bancarie vengono effettuate con cadenza mensile;
- la gestione dei servizi tra LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L. e le Società che la controllano viene effettuata sempre rigorosamente applicando gli standard previsti per i fornitori esterni: le operazioni sono tracciabili e le fatture (dettagliate) vengono conservate;
- per quanto attiene i servizi offerti a clienti fissi l'ufficio tesoreria controlla periodicamente la posizione di ogni singolo cliente verificandone la posizione contabile.

Gestione delle attività che hanno ripercussioni in materia fiscale/tributaria

Per lo svolgimento di tutte le attività che hanno ripercussioni di carattere fiscale e tributario la prassi prevede il coinvolgimento diretto dell'Ufficio Amministrativo, costantemente affiancato dal Supporto contabilità e dallo studio di consulenza esterno.

La redazione del bilancio di esercizio vede coinvolte più funzioni che effettuano i controlli necessari a garantire la tutela della società dal rischio di commissione dei reati societari di cui alle precedenti sezioni di parte speciale.

Tutte le operazioni straordinarie sono gestite nel rispetto della normativa civilistica e fiscale di riferimento, con la previsione, per ogni operazione straordinaria di una serie di controlli volti a tutelarne la correttezza, quali la stesura di verbali e *reports* scritti che riportano l'attività svolta.

Rapporti con i fornitori

La società verificherà l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori attraverso:

- Visure ordinarie presso la Camera di Commercio o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Certificato antimafia o certificato carichi pendenti degli amministratori o certificati equivalenti per fornitori stranieri
- Analisi del fornitore per verificarne la coerenza con le prestazioni richieste
- Dichiarazione da parte del fornitore di non avere procedimenti penali a carico, con specifico riferimento alle norme penali e alle responsabilità in tema di falso.

La Società inserirà nei contratti con i fornitori una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali aziendali e dei principi contenuti nel Modello e si impegnino al rispetto degli stessi.

Il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del fornitore di cui al paragrafo precedente comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto.

La società implementerà, inoltre, in aggiunta alla procedura "Gestione del contratto" afferente al Sistema di Gestione della qualità, l'attività di verifica circa l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, tramite la formalizzazione di un'apposita procedura di "selezione dei fornitori e partner commerciali". Alcuni parametri semplificativi potrebbero essere:

- Area geografica di attività;

- Nominativi e contatti degli amministratori;
- Soci di riferimento e professione degli stessi. Se i soci di riferimento sono a loro volta persone giuridiche è necessario risalire nelle partecipazioni sociali fino al raggiungimento delle prime persone fisiche;
- Dati pregiudizievoli pubblici (protesti, procedure concorsuali);
- Entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato;
- Coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 dell'Allegato tecnico del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE).

La società predisporrà, altresì', una procedura di valutazione dei clienti e dei loro metodi di pagamento. In ogni caso, verranno inserite, nei contratti di fornitura e altri contratti commerciali, adeguate clausole legali che tutelino dal rischio di incorrere inconsapevolmente in operazioni illecite.

Clausole contrattuali

La società inserirà, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, un'apposita dichiarazione dei medesimi con cui afferma:

- Di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e delle sue implicazioni per la Banca, nonché dell'adozione da parte della stessa del Modello e del Codice etico
- Di non essere mai stati implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel Decreto
- Di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico

Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni e con i partner, verrà inserita un'apposita clausola che regola le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi di cui al Modello (ad es. clausole risolutive espresse, penali).

Attività a rilevanza indiretta

La presenza di protocolli specifici applicati negli ambiti della sicurezza sul lavoro e dell'ambiente risulta essere un presidio adeguato ad impedire la realizzazione di reati e contravvenzioni da parte di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L.

Considerata la rilevanza meramente indiretta delle aree summenzionate, si ritiene che il rispetto della normativa in materia ambientale e sulla sicurezza sul lavoro sia sufficiente ad evitare che il risparmio eventualmente ottenuto nelle suddette aree di attività possa essere ritenuto un profitto indebito e che, in ultima istanza, per quanto di interesse per la presente Parte Speciale, lo stesso rilevi nell'integrazione della fattispecie di autoriciclaggio.

Devono, quindi, ritenersi richiamate le Parti Speciali in materia di ambiente e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

PARTE SPECIALE D

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

OMICIDIO COLPOSO

Art. 589 c.p.

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

LESIONI PERSONALI COLPOSE

Art. 590 c.p.

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati contro la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

In relazione ai reati e alle condotte criminose previste dall'art. 25 *septies* del Decreto n. 231/01, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere le attività di lavaggio e, più in generale, ogni attività che ha un risvolto operativo.

Infatti, l'attività di lavaggio, bonifica, movimentazione e riscaldamento delle cisterne presenta, per il suo svolgimento, un rischio insito collegato sia al rischio caduta dei lavaggisti, sia alle conseguenze derivanti da possibili incendi, che potrebbero verificarsi in ragione delle sostanze utilizzate.

Il Presidente del CDA, nella sua funzione di datore di lavoro, anche su proposta dell'OdV, potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

La valutazione del sistema adottato da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. per la gestione della sicurezza e dell'igiene sul lavoro è stata compiuta attraverso l'acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi e dei relativi allegati, oltre all'audizione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni parametri impiegati nell'attività di analisi dei rischi menzionati:

- livello di regolamentazione delle risorse umane aziendali;
- livello di formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei rischi;

- previsione di un *budget* economico-finanziario stanziato per la gestione e l'implementazione degli *standards* di igiene e sicurezza;

- tipologia e frequenza degli infortuni e delle malattie negli ultimi 5 anni.

L'indagine e gli approfondimenti compiuti non hanno evidenziato lacune, ed anzi viene rappresentato univocamente da tutti i soggetti interpellati che gli infortuni non sono frequenti e che, comunque, i casi verificatisi si sono conclusi senza l'apertura di procedimenti giudiziali.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati in materia di sicurezza e salute dei lavoratori:

- ✓ Presidente del CDA
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ RSPP
- ✓ Referente sicurezza- ambiente- security – CSR/ Responsabile qualità
- ✓ Consulente esterno

Principi generali di comportamento

La società deve controllare che tutte le figure con ruoli attivi nella gestione della salute e sicurezza debbano possedere le competenze specifiche necessarie, che devono sussistere preliminarmente o comunque all'atto del conferimento dell'incarico, e devono persistere nel tempo.

L'attribuzione di responsabilità deve avvenire con lettera di incarico in cui sono definiti il più possibile i compiti, le responsabilità e gli eventuali poteri.

L'assegnazione di poteri deve avvenire in maniera coerente con le funzioni attribuite, come risultanti dall'organigramma aziendale.

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) adempie a tutti i compiti a lui affidati dal Datore di lavoro, vigilando sull'osservanza delle disposizioni di sicurezza presso la sede e presso l'impianto. Fanno parte di tali compiti, fra gli altri:

- coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei componenti degli addetti alla gestione emergenze e pronto soccorso e verificare che gli stessi ricevano adeguata formazione;
- individuare e valutare i rischi ed individuare le misure di prevenzione e protezione;
- elaborare le misure di sicurezza;
- proporre programmi di formazione ed informazione per i lavoratori e per il RLS;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della sicurezza e della salute;
- fornire informazioni ai lavoratori su rischi, pericoli e misure di tutela;
- coadiuvare il Datore di lavoro nella verifica dell'attuazione del piano di Sorveglianza sanitaria;
- coadiuvare il Datore di lavoro nella scelta dei dispositivi di protezione individuale.

Il RSPP verifica che il sistema gestionale per la sicurezza predisposto sia costantemente monitorato per assicurare che:

- tutti i lavoratori, inclusi i neo-assunti e quelli con contratto a tempo determinato, abbiano ricevuto adeguata informazione/formazione sui temi della sicurezza con specifico riferimento alle mansioni svolte;
- sia stato nominato il medico competente e questo svolga le funzioni previste dal D. Lgs. 81/2008 in tema di sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro e sui lavoratori;
- i dispositivi di sicurezza e le autorizzazioni connesse con la sicurezza siano adeguati e mantenuti in corretto stato di validità ed efficienza, documentando le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate;
- i dispositivi di primo soccorso previsti dalla legge siano disponibili e facilmente accessibili;
- le procedure in caso di emergenza siano adeguate e periodicamente testate;

La società deve vigilare affinché tutti i lavoratori ricevano informazioni circa le corrette modalità di espletamento delle proprie mansioni, e vengano adeguatamente ed opportunamente formati.

Le attività formative sono pianificate ed erogate attraverso modalità variabili stabilite dalla Società, tenuto conto anche di quanto previsto dalla normativa vigente. La società si impegna a monitorare l'efficacia delle attività di formazione attraverso la predisposizione di quesiti o altri strumenti

idonei. proposizione di quesiti o attraverso altri strumenti idonei. Le attività di informazione, formazione e addestramento sono documentate. Per ogni corso vengono rilasciati gli attestati ai lavoratori.

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle attività in cui sussiste il rischio di verificarsi di reati sopra indicati, tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. redazione, approvazione e diffusione del Documento di Valutazione dei Rischi, e dei relativi allegati;
2. rispetto delle istruzioni fornite dal Referente sicurezza – ambiente- security – CSR relative alla corretta esecuzione delle operazioni di lavaggio ed all'utilizzo conforme dei DPI;
3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
4. applicazione del sistema disciplinare nei casi in cui non vengano rispettate le previsioni in materia di sicurezza dei lavoratori ex art. 30 D. Lgs 81/2008: il Datore di Lavoro impartisce regole la cui applicazione viene verificata dai soggetti indicati nell'organigramma per la sicurezza; il mancato rispetto delle regole impartite costituisce motivo di richiamo o sanzione disciplinare;
5. nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

Regole di comportamento specifico per la prevenzione del rischio

Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società assicura il rispetto delle indicazioni ci cui all'art. 30 del T.U. in materia di sicurezza e salute sul lavoro, tra cui in particolare:

- l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità (organigramma della sicurezza e mansionario);
- le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;

- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale;
- svolgimento di sopralluoghi e verifiche periodiche, a cadenza trimestrale, e congiunte tra RSPP e Referente sicurezza-ambiente-security-CSR;
- svolgimento delle prove secondo il piano di emergenza con nomina degli addetti antincendio e primo soccorso, e manutenzioni periodiche dei mezzi antincendio e delle cassette di primo soccorso;
- svolgimento del riesame della direzione annuale con il presidente, l'amministratore delegato, il Referente sicurezza-ambiente-security-CSR, l'RLS per le non conformità;
- svolgimento della riunione annuale ex art. 35 D.Lgs 81/2008, documentata con verbale, firmato da tutti i partecipanti.

Inoltre, è implementato un sistema di gestione SQS -sistema di gestione della sicurezza- gestito assieme alla Società di consulenza esterna per la sicurezza sul lavoro- La politica della sicurezza sul lavoro viene controfirmata dalla direzione aziendale quando vengono effettuate modifiche ed è supervisionata dal Referente sicurezza-ambiente-security-CSR (anche Responsabile Qualità) e dal RSPP.

Sono presenti procedure scritte e istruzioni operative, in particolare con riferimento al corretto utilizzo dei DPI.

Per mitigare il rischio di caduta dei lavaggisti è stato implementato un sistema anticaduta ed è stato ridotto drasticamente l'uso di sostanze altamente infiammabili. Inoltre, è stata creata una zona di stoccaggio delle sostanze pericolose distaccata (zona ATEX) per il contenimento del pericolo derivante da incendio.

La società formalizzerà le indicazioni di budget per spese relative ad interventi volti a mantenere (o migliorare) la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro; attualmente, gli interventi vengono effettuati quando si presenta la necessità, mantenendo una forte attenzione alle innovazioni che possono garantire la miglior tutela dei lavoratori (l'ultimo intervento si registra nel 2023, con la predisposizione di un nuovo sistema anticaduta).

PARTE SPECIALE E

Reati informatici

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati informatici

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021 e dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.) [articolo introdotto dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 90/2024]
- ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

- ✓ Estorsione (art. 629, comma 3, c.p.) [articolo aggiunto dalla Legge n. 90/2024]

DOCUMENTI INFORMATICI

Art. 491 *bis* c.p.

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente agli atti pubblici e le scritture private.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615-*ter* c.p.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, CODICI E ALTRI MEZZI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 615-*quater* c.p.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 615 quinquies c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617-*quater* c.p.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE E DI ALTRI MEZZI ATTI A INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE

Art. 617-*quinquies* c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI

Art. 635-*bis* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 635-*ter* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI

Art. 635-*quater* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

DETENZIONE, DIFFUSIONE E INSTALLAZIONE ABUSIVA DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO

Art. 635-*quater*. 1 c.p.

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICO INTERESSE

Art. 635-*quinquies* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA

Art. 640- *quinquies* c.p.

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA

Art. 1, co. 11, D. L. 105/2019

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza

di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ESTORSIONE

Art. 629, co. 3 c.p.

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati informatici.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

All'esito dell'attività di mappatura, in relazione all'attività prevalentemente svolta da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., è possibile affermare che le uniche attività a rischio siano quelle relative alla **gestione del sistema informatico aziendale**, all'utilizzo dei terminali e dei *software* specialistici su di essi installati. Tali attività possono essere così sintetizzate:

- ✓ Gestione della documentazione in formato digitale
- ✓ Pagamento imposte in via telematica, redazione ed invio delle dichiarazioni fiscali periodiche
- ✓ Attività di creazione, protezione, emissione, archiviazione, conservazione, eliminazione, divulgazione, immissione in reti informatiche/telematiche di documenti informatici e manutenzione in genere degli archivi di documenti informatici, trasmissione di dati e informazioni agli organi di vigilanza.
- ✓ Utilizzo dei sistemi informatici/telematici e delle applicazioni (autenticazione, account e profili), manutenzione dei sistemi informatici/telematici, gestione e manutenzione *hardware* e *software, etc.)*
- ✓ Gestione/registrazione degli accessi fisici ai locali in cui sono localizzati i sistemi e le infrastrutture IT proprie e/o di terzi (e gestione in generale degli accessi fisici)

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati informatici:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ Ufficio amministrativo
- ✓ Responsabile IT esterno

Principi generali di comportamento

Di seguito sono elencati i principi generali che devono essere rispettati dalla società, dai dipendenti e dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle Attività Sensibili sopra indicate al fine di evitare la commissione di delitti informatici e di trattamento dati. Tali principi sono:

- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili effettuata dal Responsabile Informatico;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.),
- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla società;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- è vietato lo spamming come pure ogni risposta allo spam;

- è obbligatorio segnalare all'Organismo di Vigilanza qualsiasi situazione in cui si abbia il sospetto che uno dei reati oggetto della presente Parte Speciale sia stato commesso o possa essere commesso.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Dalle informazioni e dai questionari ricevuti si evince l'esistenza di prassi e/o procedure aziendali che definiscono le modalità di accesso ai terminali, le attività di protezione dei dati sensibili e le modalità di utilizzo dei sistemi informatici aziendali. A tale proposito si segnala che:

- esiste una prassi consolidata per l'assegnazione ad ogni utilizzatore dei terminali di un "User ID" e di una "Password" personali. Il nome utente viene rilasciato dal responsabile IT con una password temporanea che dopo il primo utilizzo viene modificata e conservata solo dallo specifico utente;
- le password e i codici di accesso vengono modificati periodicamente;
- ogni utente ha accesso al suo proprio terminale, nell'eventualità in cui vi siano diversi utenti che fruiscono del medesimo terminale, è operata una separazione degli account mediante credenziali conosciute solo da ciascun utente;
- la copia di backup dei dati presenti sul server viene effettuata quotidianamente;
- il personale è adeguatamente formato in merito alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali (la Società non raccoglie e non tratta dati sensibili);
- l'accesso ai siti è gestito tramite il Firewall aziendale. È stato creato un sistema apposito tramite il quale è possibile distinguere diversi livelli di accesso determinati siti preventivamente selezionati;
- l'accesso a siti internet aventi contenuto vietato viene limitato attraverso il Firewall aziendale (es: siti a carattere pornografico, per il gioco d'azzardo, etc), modifiche, restrizioni ulteriori o eccezioni sono gestite attraverso autorizzazioni rilasciate direttamente dalla direzione aziendale;
- gli edifici sono dotati di porte blindate volte a impedire l'accesso agli uffici da parte di persone non autorizzate;
- qualora sia necessario provvedere ad una riparazione di apparecchiature elettroniche la Società segue la seguente prassi: il tecnico ritira il pc, si accerta che il backup sia

stato svolto come da procedura e procede con la riparazione; nel caso in cui non sia stato effettuato il backup, è comunque possibile recuperare fino all'80%dei dati; all'esito della riparazione, il collaudo è effettuato anche in sede con l'affiancamento tra il tecnico e l'utente.

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE si impegna, altresì a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi e a predisporre un apposito regolamento informatico;
- fare sottoscrivere ai dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare i dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccare l'accesso al pc "lock computer", qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente.

PARTE SPECIALE F

Reati ambientali

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati ambientali

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia

cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

- ✓ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

INQUINAMENTO AMBIENTALE

Art. 452-*bis* c.p.

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

DISASTRO AMBIENTALE

Art. 452-*quater* c.p.

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-*quinquies* c.p.

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ

Art. 452-s*exies* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque e dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Art. 452-*octies* c.p.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte

pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

UCCISIONE, DISTRUZIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE

Art. 727-*bis* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI *HABITAT* ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO

Art. 733-*bis* c.p.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

SCARICO NON AUTORIZZATO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE E SCARICO DELLE MEDESIME SOSTANZE IN VIOLAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE CON L'AUTORIZZAZIONE

Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata

sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Chiunque, nell´effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall´Autorità competente a norma dell´articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell´Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l´ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di

interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell´arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall´Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell´autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l´arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

ATTIVITA' DI GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA

Art. 256 D. Lgs. 152/2006

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a

quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

INQUINAMENTO DEL SUOLO, DEL SOTTOSUOLO, DELLE ACQUE SUPERFICIALI E DELLE ACQUE SOTTERRANEE E OMISSIONE DELLA RELATIVA COMUNICAZIONE AGLI ENTI COMPETENTI

Art. 257 D. Lgs. n. 152/2006

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI

Art. 258 D. Lgs. n. 152/2006

I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento

euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 259 D. Lgs. n. 152/2006

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati

dell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI

Art. 452-*quaterdecies* c.p.

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. É sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

FALSE INDICAZIONI SULLA NATURA, SULLA COMPOSIZIONE E SULLE CARATTERISTIHE CHIMICO-FISICHE DEI RIFIUTI NELLA PREDISPOSIZIONE DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DI RIFIUTI; INSERIMENTO NEL SISTRI DI UN CERTIFICATO DI ANALISI DEI RIFIUTI FALSO; OMISSIONE O FRAUDOLENTA ALTERAZIONE DELLA COPIA CARTACEA DELLA SCHEDA SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE NEL TRASPORTO DI RIFIUTI

Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/2006

I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

(SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento egli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

SANZIONI

Art. 279 D. Lgs. 152/2006

(Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

(Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 8,) Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni e' punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizionidell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro.

All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della L. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

INQUINAMENTO DOLOSO PROVOCATO DA NAVI

Art. 8 D. Lgs. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

INQUINAMENTO COLPOSO PROVOCATO DA NAVI

Art. 9 D. Lgs. 202/2007

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE

Art. 3 L. 549/1993

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì' individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di

dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati ambientali.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Nel corso delle attività di valutazione dei rischi, sono stati individuati gli ambiti aziendali caratterizzati da una maggiore esposizione al rischio di commissione di reati contro l'ambiente.

Tale indagine ha come scopo l'identificazione delle aree e dei processi aziendali esposti al rischio di commissione dei reati in materia ambientale, effettuando l'analisi dei rischi potenziali, con specifico riferimento ad eventuali precedenti contestazioni in materia ambientale, ai presidi già in essere al fine di migliorare il sistema di controllo preventivo interno in materia ambientale per renderlo idoneo ad azzerare il rischio di commissione dei reati rilevanti.

Tali aree di attività risultano essere le seguenti:

- ✓ Gestione delle emissioni;
- ✓ Gestione degli scarichi;
- ✓ Gestione dei rifiuti;
- ✓ Gestione delle autorizzazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- ✓ Gestione dei luoghi di lavoro e delle emergenze (rischio incendio e sversamento).

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati ambientali:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Referente sicurezza-ambiente-security- CSR
- ✓ Consulenti esterni

Principi generali di comportamento

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi e delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L..

L'attività aziendale, considerata nel complesso, deve comprendere un'attenta valutazione degli effetti e **dell'impatto ambientale**, con specifico riferimento agli scarichi nell'acqua e nella rete fognaria, ai rifiuti solidi e di altro tipo, alla possibile contaminazione del sito e all'utilizzo di sostanze pericolose in genere.

I compiti e le responsabilità concernenti le attività relative alla gestione degli adempimenti ambientali devono essere chiaramente e formalmente esplicitati alla direzione aziendale, ai responsabili del rispetto della normativa ambientale ed ai responsabili operativi.

L'assegnazione di ruoli e responsabilità in materia ambientale deve essere preceduta da un'attenta valutazione delle capacità e competenze dei soggetti cui tali responsabilità vengono assegnate e accompagnate, ove necessario, da adeguati interventi di carattere formativo/informativo: i ruoli e le responsabilità assegnate devono essere **formalizzati attraverso specifiche nomine/deleghe**, accompagnati dalla facoltà di esercitare poteri di spesa adeguati al ruolo e alle responsabilità conferite ed aggiornati in presenza di significativi mutamenti organizzativi ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Le attività di pianificazione delle spese in campo ambientale, di qualificazione, valutazione e monitoraggio dei fornitori (quali, ad esempio, i laboratori incaricati della caratterizzazione e classificazione dei rifiuti, dell'esecuzione di prelievi, analisi e monitoraggi ambientali, dei trasportatori, smaltitori, intermediari incaricati della gestione dei rifiuti) devono essere procedimentalizzate e monitorate.

Viene assicurata la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda ed il coinvolgimento di tutte le funzioni coinvolte nelle tematiche di natura ambientale attraverso riunioni periodiche di tutte le figure competenti per la verifica della corretta gestione delle tematiche ambientali, nonché incontri informativi e formativi sulle procedure di controllo operativo.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali per la gestione degli adempimenti ambientali devono essere sottoposte a **monitoraggio pianificato**, attraverso la programmazione di *audit*, l'attribuzione di responsabilità e compiti precisi, la segnalazione di situazioni problematiche o di violazione delle istruzioni impartite.

Le modalità e responsabilità in merito al monitoraggio devono essere stabilite contestualmente alla definizione delle modalità e responsabilità della gestione operativa.

Dev'essere assicurato il costante **aggiornamento del Modello alla normativa in materia di reati ambientali**.

Deve essere garantita la **formazione dei lavoratori** addetti ad attività che possano avere un impatto o presentare rischi di carattere ambientale; le attività di formazione devono essere effettuate con modalità tali da garantire l'effettivo apprendimento delle norme, regole e procedure esistenti in materia ambientale; la formazione deve essere prevista in favore dei neoassunti, nonché, in modo continuativo, ed in particolare in occasione di cambi mansione o attività, in favore di tutti livelli aziendali.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la Società si impegna ad assicurare una **collaborazione piena alle autorità competenti** durante le ispezioni ed eventuali controlli che vengano effettuati all'interno della sede.

Le comunicazioni alle autorità, alle Istituzioni o agli organi di informazione sono effettuate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri e devono sempre essere effettuate in modo puntuale, corretto e veritiero, in base ad evidenze documentate e verificabili.

Eventuali situazioni problematiche o veri e propri incidenti con conseguenze sull'ambiente o comunque rilevanti per la disciplina ambientale devono essere adeguatamente registrati e

monitorati in base a procedure formalizzate al fine di analizzarne le cause, e, se del caso, modificare o implementare il sistema di gestione ambientale.

La Società adotta specifiche modalità per la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito delle aree a rischio. La relativa documentazione deve essere costantemente aggiornata da parte del *management* responsabile ovvero su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Ciò posto, nello svolgimento delle attività sensibili occorre, in generale:

a) consentire una ricostruzione temporale delle operazioni effettuate nonché evidenziarne il processo di autorizzazione, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. Ciò richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate e che i documenti siano archiviati e conservati, con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non con opportuna evidenza;

b) consentire l'accesso ai documenti, di cui al punto precedente, solo ai soggetti competenti in base alle regole interne, all'Organismo di Vigilanza e alle strutture preposte ad attività di *audit*;

c) prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità tale per cui non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono rilevare contabilmente le operazioni e coloro che sono tenuti a svolgere i controlli previsti dalla legge e dalle prassi di controllo interno;

d) applicare il sistema disciplinare previsto nella parte generale del Modello per le violazioni dei principi procedurali previsti e delle relative procedure (vigenti e di prossimo conio).

In merito alla **gestione delle emissioni** – derivanti da impianti, e dalle attività che producono emissioni in atmosfera che possano causare inquinamento atmosferico e per le attività previste dalla normativa ambientale di qualsiasi scarico nell'ambiente, i Destinatari sono tenuti a:

- ✓ presentare domanda di autorizzazione (o domanda di adesione all'autorizzazione generale nei casi previsti) per impianti nuovi o modificati che danno origine ad emissioni in atmosfera in conformità alla normativa ambientale, comunicando alle autorità competenti eventuali modifiche non sostanziali agli impianti stessi;

- ✓ non mettere in esercizio gli impianti e le attività prima dell'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera o continuare ad effettuare emissioni dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

- ✓ rispettare i valori di emissione ed in generale le prescrizioni previste dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dalla normativa ambientale in materia di prevenzione dell'inquinamento, con particolare riferimento ai piani di manutenzione degli impianti di abbattimento e aspirazione ed ai piani di controllo periodico delle emissioni;

- ✓ affidare i controlli periodici delle emissioni in atmosfera a fornitori qualificati, monitorando il mantenimento di tale qualifica nel tempo;

- ✓ archiviare la documentazione relativa alla selezione ed al monitoraggio dei requisiti di qualifica previsti per i fornitori che effettuano i controlli periodici delle emissioni, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti e la tracciabilità dei suddetti processi;

- ✓ conservare i decreti autorizzativi, la corrispondenza con le autorità competenti e le registrazioni delle attività di manutenzione degli impianti e di controllo periodico delle emissioni in atmosfera e la restante documentazione obbligatoria con cura e professionalità, adottando ogni misura idonea a prevenire l'accesso e l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati;

- ✓ consentire l'accesso agli insediamenti produttivi alle autorità competenti per il controllo degli impianti, delle attività e delle emissioni in atmosfera.

In merito alla **gestione degli scarichi**, i Destinatari sono tenuti a:

- ✓ presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale e in fognatura, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche (o assimilate) in corpo idrico superficiale in conformità alla normativa ambientale, comunicando alle autorità competenti eventuali modifiche non sostanziali agli impianti stessi;

- ✓ non effettuare scarichi senza autorizzazione, oppure continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata o effettuare scarichi di acque reflue su sottosuolo o acque sotterranee salvo i casi eccezionali previsti dalla normativa ambientale;

- ✓ rispettare i limiti ed in generale le prescrizioni previste dall'autorizzazione agli scarichi idrici e dalla normativa ambientale in materia di prevenzione dell'inquinamento, con particolare riferimento ai piani di manutenzione degli impianti di depurazione ed ai piani di controllo periodico degli scarichi stessi;

- ✓ affidare i controlli periodici degli scarichi idrici a fornitori qualificati, monitorando il mantenimento di tale qualifica nel tempo;

- ✓ archiviare la documentazione relativa alla selezione ed al monitoraggio dei requisiti di qualifica previsti per i fornitori che effettuano i controlli periodici degli scarichi idrici, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti e la tracciabilità dei suddetti processi;
- ✓ conservare i decreti autorizzativi, la corrispondenza con le autorità competenti e le registrazioni delle attività di manutenzione degli impianti di depurazione e di controllo periodico degli scarichi idrici e la restante documentazione obbligatoria con cura e professionalità, adottando ogni misura idonea a prevenire l'accesso e l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati;
- ✓ consentire l'accesso agli insediamenti produttivi alle autorità competenti per il controllo degli scarichi idrici.

In merito alla **gestione dei rifiuti**, i Destinatari sono tenuti a:

- ✓ rispettare la normativa ambientale e le procedure aziendali sulla produzione, la detenzione, la classificazione e lo smaltimento dei rifiuti, sulla caratterizzazione e assegnazione del corretto CER (Codice Europeo dei Rifiuti); sulla etichettatura ed imballaggio di eventuali rifiuti pericolosi;
- ✓ effettuare il deposito temporaneo di rifiuti nei limiti e secondo le modalità previste dalle procedure aziendali al fine di assicurarne la corretta gestione;
- ✓ affidare la raccolta, lo smaltimento o comunque la gestione dei rifiuti esclusivamente a, soggetti in possesso di valida autorizzazione ed in presenza delle comunicazioni ed iscrizioni obbligatorie, facendo particolare attenzione al rischio di infiltrazione da parte di soggetti appartenenti ad organizzazioni criminose o di soggetti non adeguatamente qualificati attraverso un monitoraggio costante di trasportatori, smaltitori, intermediari e altri soggetti eventualmente coinvolti nelle attività di gestione e smaltimento, ferma restando la responsabilità della Società di porre in essere tutte le misure idonee a prevenire qualsivoglia violazione ambientale;
- ✓ archiviare la documentazione relativa alla individuazione del fornitore, al fine di garantire la pronta reperibilità dei documenti e la tracciabilità del processo;
- ✓ monitorare periodicamente i fornitori di servizi ambientali per verificare la permanenza dei requisiti di cui sopra;

- ✓ utilizzare e conservare i registri, i formulari rifiuti e la restante documentazione obbligatoria con cura e professionalità, adottando ogni misura idonea a prevenire l'accesso e l'utilizzo da parte di soggetti non autorizzati.
- ✓ prevedere specifiche clausole contrattuali che garantiscano il possesso di tutti i requisiti di legge per ritirare i rifiuti o svolgere servizi ambientali.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Si riportano qui di seguito gli adempimenti concreti in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile sotto il profilo conformità ambientale, con riferimento a quanto previsto dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001.

In relazione all'attività di attuazione degli adempimenti legislativi in merito alla gestione dei rifiuti, degli scarichi e delle emissioni, LAVAGGIE BONIFICHE CISTERNE S.R.L.:

- individua la figura giuridica di produttore del rifiuto decisa, per ogni specifica attività dalla quale vengono originati rifiuti, sulla base di una analisi iniziale del processo di produzione dei rifiuti che valuti tipologia dei rifiuti prodotti, modalità e tempi degli eventuali controlli radiometrici per il loro allontanamento;
- effettua la caratterizzazione di base dei rifiuti, mediante attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), al fine di eseguire una corretta gestione degli stessi, sul sito e al di fuori di esso e determinare l'ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica.
- nel caso di dubbia attribuzione del codice CER, soprattutto ai fini dell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità, prevede l'esecuzione di analisi chimiche per la corretta identificazione del rifiuto, presso laboratori qualificati e accreditati;
- aggiorna i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- gestisce il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente, con la specifica indicazione di tempi e modalità per il deposito per ogni tipologia di rifiuto prodotto (es: sostanze, acque, fustini);
- gestisce lo stoccaggio preliminare e la messa in riserva dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
- compila ed emette i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito;

- richiede e verifica periodicamente le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- verifica l'accettazione del sito di destinazione tramite ricezione della quarta copia del formulario;
- compila e invia correttamente il MUD;
- verifica periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- prevede un piano di *audit* e di verifiche periodiche per la valutazione del rischio per l'ambiente.

Con specifico riferimento allo scarico di acque nella rete idrica pubblica, preme evidenziare che la Società non effettua tale tipologia di scarico. Allo stato, onde evitare il rischio che un trattamento inadeguato delle acque reflue comporti il superamento delle soglie di legge, si preferisce servirsi di smaltitori autorizzati ed esperti, che trattano le acque del processo di lavaggio come conferimenti presso le rispettive sedi.

Sebbene, infatti, esista un apposito scarico presso la sede aziendale, lo stesso risulta essere inattivo in ragione della necessità di effettuare opere di modifica sostanziale che ne consentano l'utilizzo in sicurezza (consentendo una completa bonifica delle acque di lavaggio, coerente con le sostanze da rimuovere, prima della loro introduzione nello scarico).

Pertanto, non essendo tale sistema di scarico in funzione, il rischio collegato allo sversamento delle acque è da considerarsi del tutto trascurabile.

La Società, inoltre, consapevole dell'importanza della formalizzazione dei ruoli e delle competenze, adotta i seguenti presidi:

- predisporre e formalizzare un'organizzazione aziendale adeguata a presidiare i rischi di commissione dei reati ambientali, completa della specifica individuazione di compiti e funzioni assegnati, attraverso idonei strumenti e procure;
- individuare determinate figure professionali che abbiano specifiche deleghe espresse con atto scritto e con data certa e accettate per iscritto, esplicitando la figura dell'organigramma societario o, altra figura esterna, tecnicamente idonea e professionalmente qualificata per l'incarico e dotandola di appositi poteri di organizzazione, decisionali e di spesa;

Per quanto concerne gli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori e vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale, rispetta le seguenti indicazioni:

- prevedere attività di informazione e formazione di tutti i lavoratori e collaboratori;
- prevedere attività di formazione specifica dei lavoratori che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, operano nell'ambito delle attività a rischio dei reati della presente Parte Speciale;
- prevedere attività di formazione estesa anche a coloro che, all'interno della Società, si occupano di attività collaterali a quelle primariamente interessate dal rischio di reati ambientali (ad esempio selezione dei fornitori e/o partner commerciali esterni quali, primi fra tutti, società esterne per il trasporto dei rifiuti);
- prevedere attività di aggiornamento della formazione ove vi siano novità legislative o modifiche dell'assetto aziendale;
- prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano nei siti LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l.
- prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle misure di sicurezza ambientale da parte dei Lavoratori, individuando all'interno specifiche figure a ciò deputate;
- predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
- verificare ed eventualmente integrare la politica ambientale, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25-*undecies* del D. Lgs. n. 231/2001, tenendo conto di tutte le attività svolte in materia di gestione della tutela ambientale, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
- effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza.

Il Referente sicurezza-ambiente-security-CSR della sede si occupa direttamente della prima formazione sulla politica ambientale ai dipendenti.

Acquisizione di documentazioni e autorizzazioni obbligatorie di legge

Infine, con riferimento all'attività di acquisizione di documenti e autorizzazioni obbligatorie per legge, la Società:

- acquisisce e conserva la documentazione inerente all'adempimento di leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
- conserva la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
- conserva la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
- prevede idonei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate
- monitora la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
- verifica periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;

Per tale attività, in ragione del contatto che richiede con la Pubblica Amministrazione, si rinvia espressamente anche alla sezione di Parte Speciale A.

PARTE SPECIALE G

Reati in materia di immigrazione, razzismo e intermediazione illecita

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati in materia di immigrazione, razzismo e intermediazione illecita

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Art. 22, comma 12 *bis*, D. Lgs. n. 286/1998

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis.

Tali circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate per la condizione di particolare sfruttamento, sussistono se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

- i lavoratori occupati sono minori in età lavorativa;

- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603 bis del codice penale.

DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE

Art. 12, commi 3, 3*bis*, 3*ter*, *5* D. Lgs. 286/1998

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero

documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE, ETNICA E RELIGIOSA

Art. 604-bis c.p. (aggiunto dal D. Lgs. 21/2018)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali

organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoa o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Art. 603-bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 euro a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di risposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati in materia di immigrazione, razzismo, intermediazione illecita e sfruttamento dei lavoratori.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Avendo riguardo alla realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l. si ritiene che, delle fattispecie descritte nella presente Parte Speciale, l'unica che possa considerarsi astrattamente configurabile sia il delitto di impego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

Il rischio di verificazione dei reati di procurato ingresso illecito e favoreggiamento della permanenza clandestina appare, infatti, pressoché nullo in ragione dei principi e dei valori etici cui si ispira l'attività di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l., già contenuti nel Codice Etico già adottato dalla Società e la cui applicazione è corroborata dall'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Le considerazioni prima riportate possono ritenersi parimenti riferibili al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'art. 603*bis* c.p.

Per quanto concerne, invece, il reato di impiego di lavoratori irregolari, i settori/processi/attività esposti maggiormente a rischio possono essere suddivisi in due macrocategorie:

- selezione e assunzione di lavoratori stranieri;
- gestione del personale;
- affidamento, gestione e vigilanza sui contratti d'appalto, d'opera e somministrazione.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati in materia di immigrazione, razzismo e intermediazione illecita:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Responsabile operativo

Principi generali di comportamento

Per non incorrere in violazioni relative alle fattispecie di reato sopra indicate, minimizzando il rischio di commissione di reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, di razzismo, xenofobia o di intermediazione illecita, i Destinatari del presente modello sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali:

- ✓ osservare strettamente leggi e regolamenti applicabili nelle attività a rischio per i reati di impiego di lavoratori con modalità irregolari;
- ✓ mantenersi costantemente aggiornati ed informati sulle regole ed i presidi vigenti all'interno della struttura della Società e posti a prevenzione dei reati di cui alla presente sezione di parte speciale.

Nel caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato o di altra tipologia con un lavoratore straniero, il datore di lavoro deve:

- ✓ verificare in fase di assunzione e poi di gestione del personale la regolarità dei permessi di soggiorno che abilitano al lavoro, tenendo evidenza del sistema di monitoraggio;
- ✓ presentare una specifica richiesta nominativa di nulla osta, cioè di autorizzazione, all'assunzione presso ogni Prefettura (sportello unico competente per l'immigrazione) del luogo in cui l'attività lavorativa dovrà effettuarsi;
- ✓ inviare, una volta ottenuto, il nulla osta al lavoratore straniero;

- ✓ comunicare l'instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego, competente per la sede di lavoro, il giorno precedente all'inizio dell'attività;
- ✓ archiviare tutta la documentazione riguardante la procedura seguita per l'impiego di cittadini di Paesi terzi (atti, verbali, contratti, missive ed altri documenti), in formato sia elettronico che cartaceo, al fine di garantirne la tracciabilità e la reperibilità;
- ✓ garantire al lavoratore straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I principi di cui sopra si applicato anche nei casi in cui la gestione del processo avvenga tramite soggetti terzi (ad esempio società di somministrazione). In tal caso, deve essere richiesta copia di tutta la documentazione attestante la regolarità del lavoratore.

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio

Gli amministratori e i dipendenti di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.r.l., nonché i consulenti e collaboratori esterni, sono comunque tenuti, nella misura necessaria allo svolgimento delle attività di competenza, a osservare i seguenti principi:

- osservare strettamente le regole contenute nel Codice Etico ed infliggere le opportune sanzioni nel caso in cui vengano adottati comportamenti ad esso contrari;
- svolgere le attività sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto delle norme interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rendere edotte le eventuali agenzie esterne che si dovessero occupare della selezione del personale dell'adozione del Modello da parte della Società ed invitarle a rispettarne i principi ivi contenuti;
- nelle assunzioni di lavoratori provenienti da paesi extra-UE, partecipare attivamente all'espletamento degli adempimenti burocratici necessari all'ottenimento e/o al rinnovo del permesso di soggiorno;
- nel caso in cui sia l'agenzia interinale ad occuparsi della gestione dei permessi di soggiorno, richiedere la trasmissione periodica della documentazione e vigilare sulla regolarità;

- monitorare costantemente - in caso di modifiche o riforme - le indicazioni degli adempimenti da espletare per la regolarità del soggiorno sul sito www.interno.gov.it;

- nominare una figura interna incaricata della tenuta e conservazione della documentazione inerente i permessi di soggiorno, in modo che essa sia sempre disponibile per l'Organismo di Vigilanza;

- segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi circostanza o comportamento posto in essere da soggetti correlati alla Società che destino il sospetto di irregolarità nell'impiego di lavoratori stranieri.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dagli articoli indicati nella presente sezione di Parte Speciale;

- violare le regole contenute nelle procedure e, in generale, nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;

- violare i principi previsti nel Codice Etico;

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente nell'impiego di lavoratori con modalità irregolari.

PARTE SPECIALE H

Corruzione tra privati

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati di corruzione tra privati

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 c.c.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635*bis* c.c.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o

degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Il rischio di commissione del reato di corruzione tra privati contemplato nella presente Parte Speciale può realizzarsi principalmente nelle seguenti aree (attività, funzioni, processi):

1. Rapporti con clienti (c.d. ciclo attivo) o fornitori (c.d. ciclo passivo);
2. Selezione e assunzione del personale/assegnazione incarichi e consulenze;
3. Rapporti con banche/finanziarie/creditori;

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione del reato di corruzione tra privati:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Amministrazione

Principi generali di riferimento

Al fine di garantire il più possibile la prevenzione (*rectius* la riduzione massima) del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplata nella presente Parte Speciale, la Società deve adottare e predisporre una serie di principi generali di comportamento, fermo restando il rigoroso rispetto del Modello, del Codice Etico e delle procedure sopra "suggerite".

In particolare, ai destinatari è fatto divieto di:

- ricevere, pretendere, corrispondere e offrire direttamente o indirettamente, compensi di qualunque natura, regali, vantaggi economici o altra utilità da, o a, un soggetto privato e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato che: *i)* eccedano un modico valore e il limiti di ragionevoli prassi di cortesia e, comunque, *ii)* siano suscettibili di essere interpretati come volti a influenzare indebitamente i rapporti tra la Società e il predetto soggetto e/o l'ente da esso direttamente o indirettamente rappresentato, a prescindere dalla finalità di perseguimento, anche esclusivo, dell'interesse o del vantaggio della Società;

- corrispondere "*facilitation payments*", ovvero i pagamenti di modico valore non ufficiali, effettuati allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di un'attività di *routine* o comunque prevista nell'ambito dei doveri dei soggetti privati con cui la Società si relaziona;

- utilizzare fondi o mezzi personali allo scopo di aggirare l'applicazione dei contenuti della Presente Parte Speciale;

- sottoscrivere contratti superiori al valore soglia indicato nella procura specifica, ove non autorizzati per iscritto dai vertici.

Inoltre, ogni attività svolta nelle aree sensibili sopra indicate, deve essere accuratamente e regolarmente riflessa nei documenti contabili.

È, infatti, responsabilità della Società redigere documenti contabili che riflettano con un dettaglio ragionevole ciascuna operazione, nonché stabilire e eseguire controlli adeguati al fine di garantire che:

- le operazioni siano effettive ed eseguite solo a fronte di un'autorizzazione del *management*;

- le operazioni siano registrate al fine di permettere la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili di riferimento;

- il valore dei beni inserito a bilancio sia riscontrato, con una certa periodicità, con gli inventari e siano adottate appropriate misure in riferimento alle differenze riscontrate.

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio

La Società si impegna a informare e formare i propri dipendenti e tutte le funzioni coinvolte sui comportamenti da tenere per evitare il verificarsi di condotte che possano essere qualificate come corruttive tra privati. A tal fine, si ricorda che:

- nessuna pratica qualificabile come di natura corruttiva, inclusi i *facilitation payments,* può essere giustificata o tollerata per il fatto che essa è "consuetudinaria" nel settore di *business* o nel Paese nel quale l'attività è svolta.

- non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione ove la stessa può essere realizzata, solamente, pregiudicando i valori ed i principi del Codice Etico o violando le procedure del Modello applicabili e le normative.

- tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di corporate governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L..

In particolare, i Destinatari della presente sezione di Parte Speciale devono:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività commerciali e nei rapporti con soggetti operanti nel settore privato;

- nei rapporti commerciali con interlocutori privati, osservare, per quanto applicabili, i principi di comportamento e trasparenza richiesti per i rapporti con la P.A.

PARTE SPECIALE I

Delitti contro la tutela del diritto d'autore

Testo integrale delle norme incriminatrici ex d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti contro la tutela del diritto d'autore

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

PROTEZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE E DI ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO

(art. 171, comma 1, lett. a bis) e comma 3, Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se il reato di cui sopra è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(art. 171 bis Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

(art. 171 ter Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o

realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

(art. 171 septies Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge

(art. 171 octies Legge del 22 aprile 1941, n. 633)

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582,00 a euro 25.822,00 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di delitti contro la tutela del diritto d'autore.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Nel contesto dell'attività svolta da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., le attività a rischio di commissione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

- ✓ gestione dei sistemi informativi forniti da soggetti terzi, con particolare riguardo all'acquisto e gestione di licenze software ed all'acquisto e gestione di banche dati;
- ✓ gestione del sito internet;
- ✓ sviluppo e gestione di iniziative commerciali (utilizzo di immagini, musiche e video per la produzione di materiale promozionale).

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati contro la tutela del diritto d'autore:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Amministrazione

Principi generali di comportamento

Dalle indagini condotte è emerso che la sicurezza del sistema informatico di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L. è gestita da un consulente esterno, il quale, tuttavia, non si occupa direttamente delle attività individuate come "sensibili" in riferimento ai reati in questione, che rimangono gestite autonomamente dai singoli dipendenti.

LAVAGGI E BONIGICHE CISTERNE S.R.L. si impegna a:

- ✓ definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo del software e delle banche dati in uso;
- ✓ controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove necessario, ai rinnovi;
- ✓ censire i prodotti in uso su ciascuna postazione;
- ✓ prevedere nei rapporti contrattuali con partner/terzi, clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale.

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio

In particolare, ai Destinatari - dovendosi intendere per tali tutti coloro che svolgono le attività sopra individuate come "a rischio" - è fatto divieto di:

- ✓ procedere ad installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la licenza d'uso;
- ✓ procedere all'installazione di prodotti software sul personal computer in uso, senza aver previamente ottenuto il consenso dell'Amministratore Delegato;
- ✓ con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d'autore;
- ✓ utilizzare software/banche dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa sia solamente scaduta;

- ✓ diffondere, a qualsiasi titolo, di produzioni audiovisive (cd/dvd) senza aver adempiuto a quanto previsto dalla Legge (contrassegno SIAE) o comunque abusivamente;
- ✓ trasmettere abusivamente o diffondere opere musicali, spettacoli o filmati coperti da diritto d'autore, nel corso di eventi organizzati;
- ✓ trasmettere abusivamente sul sito internet opere musicali, spettacoli, filmati o parti di opere letterarie coperti da diritto d'autore;

PARTE SPECIALE L

Reati tributari

Testo integrale della norma incriminatrice ex d. Lgs. N. 231/2001 - Reati tributari

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.Lgs. n. 87/2024]

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI

Art. 3, D. Lgs. 74/2000

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI

Art. 8, D. Lgs. 74/2000

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Art. 10, D. Lgs. 74/2000

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE

Art. 11, D. Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

DICHIARAZIONE INFEDELE

Art. 4, D. Lgs. 74/2000

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)

OMESSA DICHIARAZIONE

Art. 5, D. Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto

INDEBITA COMPENSAZIONE

Art. 10-*quater*, D. Lgs. 74/2000

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-*bis*. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di reati tributari.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Le attività potenzialmente idonee ad agevolare la commissione dei reati tributari possono essere astrattamente suddivise in tre categorie:

- **Attività dirette**: attività sensibili tipicamente svolte nell'ambito del processo fiscale, direttamente rilevanti ai fini della commissione di reati tributari (predisposizione delle dichiarazioni fiscali).

A titolo di esempio, nell'ambito di tali attività i reati potrebbero essere commessi mediante l'immissione di dati non veritieri nelle dichiarazioni fiscali al fine di far figurare un imponibile inferiore o di evadere le imposte.

- **Attività strumentali di 1° livello**: attività sensibili svolte al di fuori del processo fiscale ma nell'ambito delle quali è possibile commettere direttamente uno o più dei reati tributari presupposto (gestione della contabilità; tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili).

A titolo di esempio, personale della Società potrebbe distruggere o occultare scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte; oppure, contabilizzare fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.

- **Attività strumentali di 2° livello**: attività sensibili svolte nell'ambito di processi operativi ma con riflessi sul processo fiscale e potenzialmente rilevanti per la commissione dei reati tributari (ricerca/selezione e qualifica fornitore; gestione acquisti di beni e servizi, gestione delle note spese).

A titolo di esempio, personale della Società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, potrebbe qualificare controparti fittizie (ad esempio società cartiere che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali potrebbero essere contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti"; oppure, potrebbe stipulare contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte; ancora, potrebbe mettere a rimborso e richiedere deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati tributari individuati nell'art. 25quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ Amministratore Delegato
- ✓ Supporto contabilità
- ✓ Ufficio amministrativo
- ✓ Consulente esterno

Principi generali di comportamento

Preliminarmente, si evidenzia che la Società adotta e persegue politiche aziendali finalizzate alla prevenzione dei reati fiscali.

Inoltre, considerato che le attività propedeutiche alla commissione di reati tributari possono essere suddivise in più "livelli", talune di queste attività sono oggetto di monitoraggio in altre sezioni della presente Parte Speciale, che sono da intendersi integralmente richiamate: acquisto di beni e servizi, tenuta/gestione della contabilità, gestione dei flussi finanziari.

Pertanto, anche con riferimento al rischio di commissione dei reati tributari, devono intendersi richiamati integralmente i principi di comportamento già contenuti nelle sezioni di Parte Speciale relative ai reati societari e ai reati contro il patrimonio mediante frode.

Ciò posto, e richiamato altresì quanto sopra rilevato in ordine al rischio di commissione dei reati in questione, piuttosto basso in ragione del sistema di presidi già esistente, è opportuna l'adozione di una procedura specificamente regolante la fase di predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Al fine, poi, di garantire il più possibile la prevenzione del compimento da parte dei Destinatari del Modello di azioni che possono concretizzare le fattispecie contemplate nella presente parte speciale, si indicano di seguito i principi comportamentali da osservare:

- ✓ selezione del contraente e valutazione delle offerte secondo criteri predeterminati e validi, che presuppongano una indagine sulla affidabilità ed onorabilità (per prevenire l'instaurazione di rapporti commerciali fittizi);

- ✓ stipula per iscritto dei contratti e apposizione delle doppia firma (per avere maggior controllo sull'effettività della prestazione negoziale): nel contratto dovranno essere definite le modalità ed i parametri per la determinazione del prezzo, e il rapporto contrattuale dovrà essere supportato da uno standard documentale minimo (documentazione di supporto, ordinativi, evidenze di comunicazioni ecc.) il quale dovrà essere archiviato e conservato; la previsione di diversi livelli autorizzativi tende poi a sottrarre la stipula di contratti ad iniziative individuali, che sfuggano a forme di controllo e supervisione;

- ✓ identificazione di una funzione di controllo rispetto allo svolgimento della prestazione e alla congruità del prezzo corrisposto per verificare la congruità, quantitativa e qualitativa, tra la prestazione e/o la fornitura di beni o servizi per cui è stato emesso il documento contabile e la fattura stessa;

- ✓ segregazione di funzioni e controllo dei flussi di pagamento: nello specifico, ciò si sostanzia nell'individuazione preventiva dei soggetti aziendali autorizzati all'accesso alle risorse finanziarie della Società e che siano in grado di disporre i pagamenti; in una attività di controllo finalizzata ad accertare che, all'emissione di documenti contabili, corrisponda un'effettiva uscita monetaria; infine, nell'esecuzione del pagamento subordinata all'autorizzazione, da parte di un'apposita funzione, che preliminarmente verifichi il rispetto dei presidi poc'anzi richiamati;

- ✓ individuazione di soggetti responsabili della corretta conservazione della documentazione contabile/fiscale;

- ✓ tracciabilità degli incontri e delle interlocuzioni con il consulente esterno, finalizzata alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali.

PARTE SPECIALE M

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante

Testo integrale delle norme incriminatrici ex art. 25octies.1 d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Art. 493 *ter* c.p.

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMETTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

art. 493-quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

FRODE INFORMATICA AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE

Art. 640 *ter* c.p.

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

Art. 512*bis* c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Premessa

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio, nonché da collaboratori esterni e *partners*: tali soggetti vengono definiti, nel loro insieme, *Destinatari*.

Obiettivo della presente parte speciale è fare in modo che tali soggetti si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di prevenire il verificarsi di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

La categoria di reati di cui alla presente parte speciale può astrattamente essere riferita alle attività svolte da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., in quanto connessa alle operazioni di pagamento ed in generale a tutte le tipologie di trasferimenti monetari eseguite con strumenti virtuali. Ad ogni modo, l'integrazione delle condotte sanzionate è connotata da un rischio basso.

In questo senso, emergono come attività potenzialmente a rischio tutte quelle che risultano connesse alla gestione delle risorse economiche e del sistema informatico (IT). Il rischio appare tuttavia minimo – ad esempio in relazione alla possibile creazione ed utilizzo di strumenti di pagamento virtuali falsi ed eventuali transazioni effettuate con carta di credito utilizzata in modo indebito.

Per quanto specificamente riguarda il reato di cui all'Art. 512bis c.p., si rinvia alla sezione di Parte Speciale volta alla prevenzione dei reati contro il patrimonio mediante frode, e la si richiama integralmente in ragione dell'assimilabilità delle condotte in essa prese in considerazione.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante:

- ✓ Presidente

- ✓ CDA
- ✓ AD
- ✓ Amministrazione
- ✓ Supporto contabilità esterno
- ✓ Consulente esterno

Principi generali di comportamento

Pur ribadendo che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale appare piuttosto basso, si ritiene opportuno indicare alcuni criteri di massima da rispettare ai fini di una ulteriore minimizzazione.

In linea generale, si prescrive che tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L.

In particolare, i Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs 231/2001 sono tenuti a:

a) rispettare le disposizioni vigenti (anche a livello interno) relative ai pagamenti ed alle transazioni economiche;

b) rispettare le politiche in materia di utilizzo e di gestione degli strumenti informatici;

c) mantenere riservate e custodire le password o i codici di accesso agli strumenti informatici aziendali e accedere esclusivamente ai siti autorizzati;

d) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per ragioni riguardanti la mansione svolta;

e) eseguire pagamenti solo se gli stessi sono stati autorizzati e solo nei modi previsti dalle disposizioni contrattuali ed in generale secondo le procedure adottate dalla Società per pagamenti e cassa;

f) garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite con le carte di credito aziendali eventualmente in dotazione al personale;

g) conservare tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati con strumenti virtuali per garantire la tracciabilità e la genuinità delle operazioni;

h) verificare tempestivamente eventuali malfunzionamenti del POS e comunicarli immediatamente alla banca di appoggio.

Allo stesso modo, ai Destinatari è fatto divieto di:

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal la presente sezione di Parte Speciale nonché le violazioni ai principi, ai protocolli e alle procedure organizzative esistenti previste o richiamate.

b) elaborare mezzi di pagamento virtuali fraudolenti o che consentano di realizzare reati contro la fede pubblica o il patrimonio;

c) produrre, mettere in qualsiasi modo a disposizione apparecchiature, dispositivi o altri programmi che consentano l'elaborazione fraudolenta di pagamenti elettronici o modificare detti programmi o dispositivi per renderli atti a tale condotta;

d) disattivare i controlli e le limitazioni d'uso attivati a protezione dei sistemi informativi;

e) rimuovere il software antivirus installato sulle dotazioni informatiche in uso.

Regole di comportamento specifiche e presidi per la prevenzione del rischio

Per assicurare che non vengano poste in essere condotte che potrebbero, anche solo astrattamente, integrare la commissione di delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante, la Società di impegna a:

- contrattualizzare la concessione del POS, disciplinando eventuali malfunzionamenti e stabilendo le relative responsabilità tra banca e utilizzatore;

- rispettare le previsioni per il corretto utilizzo delle risorse informatiche, con particolare riferimento all'impossibilità di installare programmi non autorizzati;

- regolamentare l'utilizzo delle credenziali per l'approvazione dei pagamenti e l'utilizzo delle carte di credito;

- verificare la corrispondenza, nell'effettuazione dei pagamenti, tra il soggetto destinatario ed il soggetto intestatario del pagamento/ ricevente il denaro;

- effettuare pagamenti solo da conti effettivamente facenti capo alla Società, e sempre all'esito di un iter autorizzativo definito e documentabile

- mantenere la tracciabilità di tutti i pagamenti in entrata e in uscita, a prescindere dalla modalità con cui sono effettuati.

PARTE SPECIALE N

Delitti contro l'industria e il commercio

Testo integrale delle norme incriminatrici ex art. 25bis.1 d. Lgs. N. 231/2001 - Delitti contro l'industria e il commercio

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)

- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

*In questa sede si prenderanno ad esame unicamente le fattispecie che possono essere astrattamente ascrivibili all'ente a seguito dell'attività di mappatura dei rischi e di analisi del contesto.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA

Art. 513-*bis* c.p.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

TURBATA LIBERTA' DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Art. 513 c.p.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Premessa

La presente parte speciale ha ad oggetto prevalentemente reati di frode che alterano il normale svolgimento di attività commerciali ed industriali.

In considerazione della tipologia di attività svolta dalla Società, risultano astrattamente configurabili nell'interesse o a vantaggio della stessa, tra i reati previsti dall'art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001, unicamente quelli sopra descritti. Tali fattispecie sono poste a presidio del regolare esercizio dell'attività di impresa e commerciale, nonché della lealtà, correttezza e sicurezza degli scambi.

Le informazioni di seguito indicate sono il risultato dell'attività di "**MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**", che qui si richiama integralmente.

Aree di attività a rischio

Tra i reati presupposto contemplati nella predetta categoria, rilevano, quelli integrabili mediante azioni e comportamenti violenti, fraudolenti o intimidatori idonei ad impedire l'ordinaria concorrenza, ad ottenere lo sviamento della clientela o a comprimere la libera iniziativa economica dei concorrenti ovvero comportamenti idonei a ledere gli altrui diritti di proprietà industriale e intellettuale.

In questo senso, le attività potenzialmente a rischio risultano essere quelle legate al controllo qualità e alla gestione dei rapporti con i fornitori e i clienti. Tuttavia, tenuto conto dell'attività aziendale il rischio di reato appare basso.

Funzioni interessate

Pertanto, ponendo a confronto le attività sopra richiamate con la specifica realtà di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L., possono essere individuate le seguenti aree e funzioni a rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio:

- ✓ Presidente
- ✓ CDA
- ✓ AD

- ✓ Responsabile qualità

Principi generali di riferimento

Pur ribadendo che il rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale appare piuttosto basso, si ritiene opportuno indicare alcuni principi di massima da rispettare ai fini di una ulteriore minimizzazione del rischio.

Dapprima, si rammenta che tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di governance e controllo interno, delle regole richiamate nel Modello, nonché dei protocolli e delle procedure adottate da LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L.

I Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione *ex* D. Lgs. 231/2001 sono tenuti a:

- ✓ astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che possano integrare o agevolare la commissione dei reati sopra descritti;
- ✓ rispettare la normativa vigente che garantisce la libera concorrenza sul mercato;
- ✓ nei rapporti con le imprese concorrenti, ivi compresi gli accordi di partnership commerciale o accordi commerciali in genere, nelle attività di pubbliche relazioni, nella gestione di eventuali sponsorizzazioni e/o eventi, nonché in tutte le attività commerciali, in special modo, quelle implicanti il contatto diretto con il cliente, rispettare la normativa di legge e regolamentare vigente e ispirare ogni comportamento ai principi di correttezza, lealtà, onestà, buona fede e trasparenza;
- ✓ ispirare l'esecuzione dei contratti di cui è parte la Società ai principi di trasparenza, correttezza, buona fede e collaborazione;
- ✓ rispettare i principi generali e le politiche aziendali in materia antitrust.

Allo stesso modo, ai Destinatari del Modello è fatto divieto di:

- ✓ esercitare pressioni indebite, minacce o qualunque forma di violenza nei confronti di concorrenti e/o di loro collaboratori o dipendenti;
- ✓ concludere accordi o intese con collaboratori o con concorrenti in grado di limitare o, in ogni caso, minare la libera concorrenza;

- ✓ porre in essere attività fraudolente (per esempio l'uso di documenti falsi, menzogne, raggiri, etc.) allo scopo di acquisire vantaggi competitivi o danneggiare un concorrente.

Regole di comportamento specifiche per la prevenzione del rischio

In linea con le norme di comportamento sopra richiamate e, ad integrazione del Codice etico e delle politiche aziendali adottate dalla Società, LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE S.R.L. richiede a tutti i soggetti coinvolti il rispetto delle regole di seguito specificate:

- ✓ assicurare che la stipula e l'esecuzione di accordi, contratti o intese di qualunque natura con concorrenti e/o partner commerciali, sia autorizzata esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri – alla luce del principio di segregazione delle funzioni – e che sia preceduta da un'attenta valutazione della disciplina in materia di concorrenza, coinvolgendo consulenti specializzati nel caso di questioni particolarmente complesse;
- ✓ La Società, a tal fine, sta predisponendo una procedura di gestione dei rapporti commerciali – come già ampiamente detto - che disciplinerà anche il profilo della concorrenza;
- ✓ evitare qualunque tipo di rapporto con concorrenti e/o partner commerciali che possa ingenerare l'impressione di accordi o intese irregolari, specie in relazione ad aspetti come prezzi, offerte, zone di vendita, condizioni contrattuali, etc.;
- ✓ assicurare che gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni siano redatti per iscritto;
- ✓ valutare con prudenza, se necessario ricorrendo a consulenze specifiche, le proposte per accordi commerciali che potrebbero essere in contrasto con la disciplina della concorrenza;
- ✓ rispettare le procedure aziendali previste dal sistema di gestione della qualità;
- ✓ assicurare la piena tracciabilità delle operazioni commerciali;
- ✓ svolgere delle iniziative di formazione e informazione aventi ad oggetto i principi del codice etico e, con particolare riferimento, alla normativa riguardo la tutela della concorrenza.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D. Lgs. 231/2001, relativamente al contenuto ed alle prescrizioni contenute nella Parte Speciale, con riferimento a tutte le sezioni in essa contenute, deve vigilare:

- sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- sull'adeguatezza del Modello ossia l'idoneità dello stesso a prevenire la commissione di comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001;
- sull'aggiornamento del Modello, a seguito di eventuali mutamenti nella realtà organizzativa e/o delle condizioni legislative.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i soggetti responsabili delle aree di rischio indicate nelle singole sezioni di Parte Speciale e con le funzioni in esse coinvolte. A tal fine, qualsiasi soggetto coinvolto nei processi descritti ed esaminati dal presente documento, deve provvedere a comunicare all'Organismo di Vigilanza problematiche rilevanti, situazioni di conflitto di interesse o comunque a rischio.

Pertanto, dovranno essere previsti flussi informativi costanti tra tali soggetti e l'OdV al fine di ottimizzare le attività di verifica. Il sistema dei flussi informativi deve:

- prevedere un efficace sistema di coordinamento tra le strutture aziendali interne ed i soggetti esterni che ne supportano l'operatività;
- prevedere la redazione di report periodici da inviare all'Organismo di Vigilanza, nei quali siano sintetizzati i dati relativi al corretto svolgimento delle attività e riportate eventuali criticità o violazioni rilevate.

I flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza possono essere suddivisi in due categorie: flussi informativi ***ad hoc*** e flussi informativi **ad evento.**

- I flussi *ad hoc* sono flussi che vengono previsti specificamente verso l'Organismo di Vigilanza con cadenza periodica da parte dei soggetti indicati come *process owner* , vale a dire quei soggetti che fungono da referenti per ogni determinata area di rischio. Si tratta di report periodici, a scadenza prestabilita, per monitorare l'attuazione dei presidi nelle singole aree.

- I flussi ad evento, invece, vengono effettuati per il caso in cui si rilevi una situazione di rischio anomalo o il verificarsi di una violazione delle norme e procedure interne o di un illecito rilevante ai sensi del D. Lgs 231/2001 o ad essa connesso, in costanza, appunto, del singolo evento.

La combinazione di queste due differenti modalità di invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza consente di verificare con continuità e attenzione lo stato di attuazione del Modello e di valutare eventuali nuove situazioni di rischio.

Controlli dell'Organismo di Vigilanza

I controlli effettuati dall'OdV sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi nelle singole sezioni di Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in futuro, nell'ottica di un miglioramento continuo.

Fermo restando quanto già previsto nella Parte Generale del Modello sul sistema disciplinare e sull'OdV, compiti ulteriori di codesto organo sono:

a) la sollecitazione all'adozione di procedure, qualora risultino necessarie, o alla modifica delle procedure già esistenti, qualora dai controlli esse non dovessero risultare idonee a prevenire adeguatamente il rischio di commissione del reato;

b) la verifica periodica sull'effettiva attuazione delle procedure. Con riferimento a tale verifica, assumono un ruolo centrale i flussi informativi che devono intercorrere tra le figure di riferimento e l'OdV.

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente **controlli a campione** sulle attività connesse ai processi sensibili diretti a verificare la loro corretta esecuzione in relazione ai principi espressi nel presente documento ed, in particolare, alle procedure interne in essere.

Per l'effettuazione di tali controlli periodici, l'OdV si avvale, altresì, della collaborazione delle funzioni aziendali coinvolte in tali procedimenti.

Si ribadisce che all'OdV viene garantita la libertà di accesso a tutte le attività aziendali e la disponibilità di consultazione e/o acquisizione di tutta la documentazione rilevante.

All.3

PROCEDURA WHISTLEBLOWING
DELLA SOCIETÀ LAVAGGI & BONIFICHE CISTERNE

1. CONTESTO NORMATIVO 2
2. SCOPO 2
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4. DEFINIZIONI 3
5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO 5
6. LE SEGNALAZIONI 5
6.1 Oggetto della segnalazione 5
6.2 Responsabile della segnalazione 7
6.3 Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione 8
6.4 Esame e valutazione delle segnalazioni 10
6.5 Documentazione e conservazione delle segnalazioni 11
7. TUTELA DEL SEGNALANTE 11
7.1 Riservatezza 11
7.2 Divieto di ritorsione 12
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 13
9. SEGNALAZIONI ESTERNE 14

Rev	Data	Redazione	Verifica	Approvazione
0				

1. CONTESTO NORMATIVO

L'introduzione nell'ordinamento nazionale di un'adeguata tutela del dipendente (pubblico e privato) che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro è prevista in convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa), oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Con il D.Lgs 24/2023 il legislatore italiano ha definitivamente recepito la normativa sovranazionale che disciplina, con la previsione di norme specifiche, sia per il comparto pubblico che per settore il privato, le corrette modalità di svolgimento delle segnalazioni e di conservazione della relativa documentazione, nonché le tempistiche per lo svolgimento per le indagini e la comunicazione di feedback ai segnalanti.

L'espressione *whistleblower* indica il dipendente che in ambito aziendale segnala, agli organi legittimati a intervenire, violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Attraverso la segnalazione, quindi, il *whistleblower* contribuisce alla rilevazione di situazioni di degenerazione e di malfunzionamenti del sistema interno alla gestione societaria, nonché alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'ente.

L'espressione "*whistleblowing policy*", pertanto, individua la procedura interna attraverso cui effettuare una segnalazione e le azioni previste a tutela dei dipendenti che segnalano illeciti.

Il Decreto in oggetto assegna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) il compito di instaurare canali di segnalazione esterna e le conferisce il ruolo di controllore della regolare attuazione della disciplina da parte dei responsabili, con la previsione di sanzioni che possono raggiungere i 50.00 euro per coloro che non si adeguano alla normativa nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D.Lgs. n. 24/2023.

2. SCOPO

Lo scopo della procedura è la definizione dei canali idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, alle violazioni del Modello, del Codice Etico, della normativa nazionale ed europea come indicata dal D.Lgs 24/2023, nonché la formalizzazione delle attività necessarie alla loro corretta gestione da parte del soggetto gestore.

La procedura è, quindi, finalizzata a:

- assicurare la presenza di canali di segnalazione interna che garantiscano la riservatezza del segnalante, che consentano di effettuare segnalazioni scritte o orali;
- garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;

- tutelare adeguatamente il soggetto segnalante da ogni condotta ritorsiva o, discriminatoria, diretta o indiretta, per motivi connessi alla segnalazione effettuata;
- assicurare che la segnalazione sia destinata e gestita da un soggetto indipendente e autonomo e adeguatamente formato.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente normativa si applica ai Destinatari del Modello e/o del Codice Etico, ossia:

- Consiglio di amministrazione;
- Direttori Aree;
- Componenti dell'OdV;
- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Consulenti;
- Coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per l'ente, siano sotto il controllo e la direzione della società (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati, ma anche ex dipendenti per fatti che risalgono al tempo in cui il rapporto di lavoro era in essere);
- Coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Ente.

4. DEFINIZIONI

- **Lavoratori subordinati o dipendenti**: lavoratori subordinati o dipendenti, ossia tutti i dipendenti dell'ente (dipendenti dirigenti).
- **Collaboratori**: coloro che agiscono in nome e/o per conto di LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione
- **Consulenti**: Soggetti che esercitano la loro attività in favore della società in forza di un rapporto contrattuale.
- **G.D.P.R.:** Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
- **D.Lgs. 231/01 o Decreto**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni.

- **Modello / MOG**: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex artt. 6 e 7 del Decreto.
- **Codice Etico**: adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/01, è un documento con cui l'ente enuncia l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della società stessa rispetto a tutti i soggetti con i quali entra in relazione per il conseguimento del proprio oggetto sociale. In esso sono cristallizzati gli "standards" etici e comportamentali che devono essere rispettati nei rapporti con l'ente.
- **O.d.V.:** Organismo di Vigilanza previsto dagli artt. 6, comma 1, lettera b) e 7 del D. Lgs. 231/2001, cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento.
- **Segnalazione**: qualsiasi notizia avente ad oggetto presunti rilievi, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle normative richiamate dal D.Lgs 24/2023.
- **Segnalazione anonima**: quando le generalità del segnalante non sono esplicitate né sono altrimenti individuabili.
- **Segnalazione esterna**: segnalazione effettuata tramite i canali predisposti da ANAC o per divulgazione pubblica.
- **Segnalazione in mala fede**: la segnalazione fatta al solo scopo di danneggiare o, comunque, recare pregiudizio alla Società o ad altri soggetti ovvero effettuate con dolo o colpa grave che si rivelano infondate.
- **Soggetti segnalanti**: i lavoratori subordinati, autonomi, liberi professionisti e consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, nonché qualsiasi altro soggetto che si relazioni con l'ente al fine di effettuare la segnalazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023.
- **Soggetti diversi da chi segnala**: Facilitatore, persone del medesimo contesto lavorativo, colleghi che hanno un rapporto abituale con il segnalante, enti di proprietà di chi segnala, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti
- **Soggetti segnalati**: tutti coloro che abbiano commesso presunti rilievi, irregolarità, violazioni, comportamenti e fatti censurabili o comunque qualsiasi pratica non conforme a quanto stabilito nel Codice Etico e/o nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nelle norme richiamate dal D.Lgs 24/2023.
- **Soggetti Terzi**: controparti contrattuali dell'ente sia persone fisiche, sia persone giuridiche (quali ad es. fornitori e consulenti) con cui l'ente abbia instaurato una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle attività a rischio.

- **Gestore delle segnalazioni:** soggetto a cui è affidato il compito di gestire le segnalazioni di tipo *whistleblowing*, che nel caso di specie coincide con il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

5. PRINCIPI DI RIFERIMENTO

Le persone coinvolte nella presente procedura operano nel rispetto del sistema normativo, organizzativo e dei poteri e delle deleghe interne e sono tenute ad operare in conformità con le normative di legge ed i regolamenti vigenti e nel rispetto dei principi di seguito riportati.

GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI E TUTELA DEL SOGGETTO SEGNALANTE E DEL SEGNALATO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni e ogni altro soggetto coinvolto nel processo di gestione delle segnalazioni, sono tenuti a garantire la massima riservatezza sui fatti segnalati, sull'identità del segnalato e del segnalante che è opportunamente tutelato da condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali.

PROTEZIONE DEL SOGGETTO SEGNALATO DALLE SEGNALAZIONI IN "MALA FEDE"

Tutti i soggetti sono tenuti al rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno. A tal fine, è fatto obbligo al soggetto segnalante dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione. Più in generale, la Società garantisce adeguata protezione dalle segnalazioni in "mala fede", censurando simili condotte ed informando che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o altrimenti recare pregiudizio nonché ogni altra forma di abuso del presente documento sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti.

IMPARZIALITÀ, AUTONOMIA E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni presentano adeguati requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività.

6. LE SEGNALAZIONI

6.1 Oggetto della segnalazione

In base al D.Lgs 24/2023, sono oggetto di segnalazione la commissione o la tentata commissione di condotte illecite riferite a *(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo):*

- violazioni relative alla tutela dei lavoratori, ivi inclusa la normativa antinfortunistica;
- presunti illeciti, da parte di esponenti della Società nell'interesse o a vantaggio della stessa, in quanto non conformi al Modello 231 vigente;

- comportamenti illeciti nell'ambito dei rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni;
- non conformità rispetto ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico dell'ente, ovvero non conformità alle procedure interne dell'ente, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione;
- violazioni di disposizioni nazionali ed europee che consistono in illeciti riguardanti i seguenti settori:
    - appalti pubblici;
    - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
    - sicurezza e conformità dei prodotti;
    - sicurezza dei trasporti;
    - tutela dell'ambiente;
    - radioprotezione e sicurezza nucleare;
    - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
    - salute pubblica;
    - protezione dei consumatori;
    - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- violazioni di disposizioni europee che consistono in:
    - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
    - atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
    - atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;

La segnalazione non può, invece, riguardare:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali, indicati nella parte II dell'allegato al decreto 24/2023, ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea. In generale, sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati consumati o tentati, a danno della Società.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti.
Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, nonché devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, ove gli stessi siano noti.
Il soggetto segnalante è tenuto, quindi, a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le indagini e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività.
Le segnalazioni, in sintesi, devono:

1) indicare le generalità del segnalante per intraprendere una comunicazione con il gestore della segnalazione;
2) indicare circostanze di tempo e di luogo in cui i fatti sono stati commessi e una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
3) indicare i documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti riportati e, qualora tali documenti siano nella disponibilità del segnalante, allegarli;
4) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita;
5) indicare, ove possibile, le generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;
6) evidenziare eventuali interessi privati collegati alla segnalazione.

Si precisa che le segnalazioni inviate allo scopo di danneggiare o recare pregiudizio al segnalato, sono fonte di responsabilità per il segnalante, in sede disciplinare e nelle altre sedi competenti, in particolar modo se venga accertata la infondatezza di quanto segnalato e la strumentale e volontaria falsità di accuse e rilievi.
Qualora, quindi, nel corso delle verifiche la segnalazione ricevuta si riveli intenzionalmente diffamatoria, ovvero si riveli infondata ed effettuata con dolo o colpa grave, in coerenza con quanto sopra descritto, l'ente potrà applicare opportuni provvedimenti disciplinari.

6.2 Responsabile della segnalazione

La Società individua il responsabile dell'istituzione, implementazione, gestione e monitoraggio del canale di segnalazione interno (di seguito "**Responsabile *whistleblowing***") nella persona dell'Avv. Carolina Genoni, quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Società, la quale è dotata di autonomia[1] e specificamente ed adeguatamente formata alla gestione delle segnalazioni.

[1] Tale requisito deve essere inteso come:

La Società, da una parte, si impegna a garantire l'autonomia e indipendenza del Responsabile *whistleblowing* e, dall'altra, quest'ultimo ha il dovere di assicurarsi in ogni momento di essere posto nella condizione di svolgere le indagini e, in generale, i propri compiti in modo autonomo rispetto alle altre funzioni aziendali, di non essere soggetto ad interferenze di alcun tipo nello svolgimento delle stesse e di disporre di tutte le risorse personali e materiali necessarie per svolgerle. Pertanto, nel caso in cui dalla segnalazione stessa o dalla successiva indagine emergano elementi tali da far ritenere sussistente un **conflitto di interessi** – anche solo potenziale – con il Responsabile *whistleblowing*, egli sarà tenuto ad astenersi da ogni attività ulteriore relativa a tale segnalazione.

Il conflitto di interessi può sussistere nel caso in cui il Responsabile *whistleblowing* coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione.

In tali situazioni la segnalazione è indirizzata al Consiglio di Amministrazione, il quale è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza previsto dalla disciplina.

6.3 Iter operativo per l'effettuazione della segnalazione

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo, ha la possibilità di effettuare una segnalazione con le seguenti modalità:

- **per iscritto** a mezzo ***piattaforma online*** cliccando sul link di seguito indicato: **https://whistlesblow.it/c/lavaggi-e-bonifiche-cisterne-srl/1**

- **per iscritto** a mezzo ***posta ordinaria*** all'indirizzo: ***Avv. Carolina Genoni, Piazza Castello, n. 21, 20121 Milano***. In tal caso la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse, includendo nella prima i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità e nella seconda l'oggetto della segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta che riporti all'esterno la dicitura "*Riservata al gestore della segnalazione*"

- imparzialità: mancanza di condizionamenti e di pregiudizi nei confronti delle parti coinvolte nelle segnalazioni, al fine di assicurare una gestione delle segnalazioni equa e priva di influenze interne o esterne che possano comprometterne l'obiettività;
- indipendenza: autonomia e libertà da influenze o interferenze da parte del *management*, al fine di garantire un'analisi oggettiva e imparziale della segnalazione.

- **oralmente**, tramite invio sulla piattaforma Whistleblow.it di una ***registrazione vocale*** in allegato alla segnalazione, tramite il link di seguito indicato **https://whistlesblow.it/c/lavaggi-e-bonifiche-cisterne-srl/1**

- su **appuntamento**, mediante incontro in presenza o comunicazione a distanza simultanea audiovideo.

Come sopra indicato, si precisa che è facoltà del segnalante utilizzare tale canale come primo punto di contatto per chiedere un **appuntamento**, in modo che possa riferire oralmente la segnalazione di persona o, previo accordo, anche a distanza tramite piattaforme di videocomunicazione *online*.

Qualora il segnalante faccia richiesta di segnalazione orale mediante **incontro**, il Responsabile *whistleblowing* fissa entro *quindici giorni* un appuntamento, in modo che il primo possa riferire la segnalazione di persona o, previo accordo, anche a distanza tramite piattaforme di videocomunicazione *online*. In caso di segnalazione orale differita:

- viene individuato un luogo idoneo a garantire la riservatezza del segnalante;
- il segnalante è avvertito del fatto che la conversazione verrà registrata;
- qualora il segnalante si opponga alla registrazione, il Responsabile *whistleblowing* redige un apposito verbale, sottoscritto dal segnalante, a cui ne viene consegnata una copia;
- il segnalante avrà la possibilità di verificare, rettificare e accettare con sottoscrizione la trascrizione della conversazione.

Ai sensi della normativa *whistleblowing* sono preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima; tuttavia, sono ammesse anche le segnalazioni anonime, ovvero prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Il segnalante anonimo, che dovesse essere identificato successivamente, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni, può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.
Tutte le segnalazioni ricevute, indipendentemente dal canale utilizzato, sono archiviate a cura del soggetto incaricato della gestione delle segnalazioni, a tutela della riservatezza del segnalante.
Le segnalazioni inviate via posta dovranno essere costruite in modo tale da consentire la separazione materiale dei dati del segnalante dai fatti segnalati, ove possibile (ad esempio, inserendo nella busta due ulteriori buste, una contenente i dati e l'altra contenente i fatti; la riservatezza del mittente potrà essere tutelata con l'indicazione di un mittente fittizio e la reale indicazione dei dati all'interno della busta).

In relazione alle segnalazioni in forma orale, il colloquio è fissato entro un lasso di tempo ragionevole. Per quanto attiene alle modalità di svolgimento dell'incontro (in un luogo e in modo adatto a garantire la riservatezza del segnalante) è consigliabile procedere – previo consenso della persona segnalante – alla registrazione dello stesso attraverso dispositivi idonei alla conservazione e all'ascolto. Nel caso in cui non si possa procedere alla registrazione (ad esempio, perché il segnalante non ha dato il consenso o non si è in possesso di strumenti informatici idonei alla registrazione) è necessario stilare un verbale che dovrà essere sottoscritto, oltre che dal soggetto che ha ricevuto la dichiarazione, anche dalla persona segnalante per approvazione del contenuto e conformità a quanto riportato.
Qualora la segnalazione abbia astrattamente ad oggetto una violazione del Modello 231 o del Codice Etico della Società, ne viene data immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza della Società interessata.

6.4 Esame e valutazione delle segnalazioni

Il soggetto incaricato di gestire le segnalazioni W*histleblowing* prende incarico e gestisce la segnalazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, effettuando ogni attività ritenuta opportuna. Tutte le segnalazioni sono conservate a cura del gestore.
Il gestore rilascia al soggetto segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione stessa, da inoltrare al segnalante, ovvero invia una e-mail di notifica al segnalante attraverso l'indirizzo a cui è pervenuta la richiesta di incontro diretto.
In assenza della possibilità di interagire con il segnalante per i seguenti passaggi, è possibile considerare la segnalazione come non gestibile ai sensi della disciplina *whistleblowing* ed, eventualmente, trattarla come segnalazione anonima o ordinaria.
Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla società e sia evidente che si tratti di segnalazione *whistleblowing*, la stessa deve essere trasmessa al soggetto competente entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.
Il gestore procede con un esame preliminare della segnalazione ricevuta, vagliando la procedibilità (se la segnalazione rientra nei presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa) e l'ammissibilità (se è ammissibile come segnalazione *whistleblowing*, se contiene i dati necessari già indicati, se non è manifestamente infondata, se espone i fatti in maniera circostanziata).
Il gestore svolge direttamente tutte le attività volte all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, nella fase di istruttoria e accertamento. Può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di funzioni aziendali e/o Consulenti esterni quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento.
Successivamente, il gestore valuta le segnalazioni ricevute avvalendosi, per specifica competenza, delle strutture interne della Società al fine di porre in atto gli approfondimenti sui fatti oggetto di

segnalazione, e interloquendo direttamente con l'autore della segnalazione – se noto – o con i soggetti menzionati nella medesima.
In ogni caso, durante tutta la gestione della segnalazione, è fatto salvo il diritto alla riservatezza del segnalante; ove possibile, le informazioni circa i fatti sono sempre trattate separatamente rispetto ai dati del segnalante, che non vengono comunicati a soggetti non autorizzati.
Il gestore fornisce riscontro entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
Al termine della fase istruttoria stabilisce, motivandole, le decisioni conseguenti.
Qualora a conclusione della fase di analisi emerga l'assenza di elementi sufficienti ed esaustivi o l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima, unitamente alle relative motivazioni sarà archiviata.
Qualora gli approfondimenti effettuati evidenzino violazioni del MOG e/o del Codice Etico, ovvero emerga il fondato sospetto di commissione di un reato, il gestore procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione agli organi dirigenziali.

6.5 Documentazione e conservazione delle segnalazioni

Al fine di garantire la ricostruzione delle diverse fasi del processo, il gestore delle segnalazioni è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, per garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, coerentemente con gli adempimenti delle sue funzioni istituzionali.
I documenti cartacei sono archiviati presso un locale, il cui accesso è consentito al gestore, nonché ai soggetti espressamente autorizzati.
I documenti informatici sono archiviati presso un ambiente digitale a ciò riservato il cui accesso è consentito al gestore, nonché ai soggetti dallo stesso espressamente autorizzati.
La documentazione relativa al *whistleblowing* (*files*, documenti cartacei e registrazioni) viene conservata per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito della procedura, nel rispetto della normativa sulla privacy.
Infine, in caso di segnalazioni concepite in evidente malafede, il gestore si riserva di archiviare le stesse, a fini disciplinari e sanzionatori, cancellando i nomi e gli elementi che possano consentire l'identificazione dei soggetti segnalati.

7. TUTELA DEL SEGNALANTE

7.1 Riservatezza

L'identità del *whistleblower* viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione, sia in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di

calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del Codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (*come per es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo*).
Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non sarà rivelata senza il suo espresso consenso: tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti, pertanto, a tutelare la riservatezza di tale informazione. Il venir meno di tale obbligo costituisce una violazione della procedura e, di conseguenza, del Modello della Società.
Per quanto concerne il procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata al responsabile della funzione aziendale deputata a tali contestazioni, nonché allo stesso segnalato, solo nei casi in cui:

1. vi sia il consenso espresso del segnalante;
2. la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

L'identità della persona segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Nel caso di trasmissione della segnalazione ad altre strutture/organi/terzi per lo svolgimento delle attività istruttorie, deve essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del segnalante.

7.2 Divieto di ritorsione

LAVAGGI E BONIFICHE CISTERNE condanna ogni forma di ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, perpetrata per motivi connessi alla segnalazione.
Per misure discriminatorie o ritorsive s'intendono, a titolo esemplificativo:

- licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie (di qualsiasi natura) o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione.

Il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito o irregolarità deve informare, in modo circostanziato, il gestore; nel caso di riscontro positivo, il gestore segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti.
La società si impegna ad evitare e a rimuovere ogni situazione di discriminazione eventualmente realizzatasi e offre il proprio supporto al soggetto segnalante che abbia subito ingiustamente ritorsioni.
Inoltre, tale soggetto potrà procedere con l'invio di una comunicazione all'ANAC, come meglio precisato nel paragrafo 9 sulle segnalazioni esterne.
La Direzione della Società si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiano presentato una segnalazione in conformità alla presente procedura.
La tutela si applica anche ai soggetti diversi da chi segnala, come indicati nel D. Lgs 24/2023, purché gli stessi siano effettivamente collegati al segnalante da rapporti stabili o lo abbiano aiutato nella proposizione della segnalazione.
Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, sono previste le seguenti condizioni:

- che il segnalante al momento della segnalazione avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro della disciplina;
- che la segnalazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dalla presente procedura.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei segnalanti, dei segnalati e di tutti i soggetti eventualmente coinvolti, acquisiti in occasione della gestione della segnalazione, saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali e, in ogni caso, in linea con le previsioni del GDPR UE 2016/679, del D. Lgs 51/2018, della normativa nazionale indicata nel D.L 196/2003 e ss.mm.ii e limitati a quelli strettamente necessari per verificare la fondatezza della segnalazione la sua corretta gestione.
In particolare, la Società, quale titolare del trattamento dei dati, garantisce che lo stesso sarà effettuato al solo fine di dare attuazione alla presente procedura e, quindi, per la corretta gestione della segnalazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla sicurezza dei dati.
Il trattamento dei dati, pertanto, avverrà:

1. informando adeguatamente e preventivamente l'interessato, per il tramite dell'informativa *privacy* contenuta nel modulo di segnalazione e nella quale sono indicate, tra l'altro:
    a. finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali;
    b. obblighi generali di riservatezza;
    c. titolare del trattamento dei dati personali;

d. destinatari e categorie di destinatari ai quali i dati segnalati possono essere trasmessi nell'ambito della gestione della segnalazione;

e. tempi e modi di conservazione dei dati, nonché diritti esercitabili dal segnalante con riferimento ai propri dati personali;

f. diritti dell'interessato.

2. coinvolgendo i soli dati personali strettamente necessari e pertinenti alle finalità per le quali sono raccolti;

3. adottando misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente.

Pertanto, tutti i dati personali (*di qualunque persona fisica*) contenuti nella segnalazione, o altrimenti raccolti in fase di istruttoria, che non risultassero necessari, saranno cancellati o resi anonimi.

9. SEGNALAZIONI ESTERNE

Il D.Lgs. 24/2023 prevede, oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 24/2023) di effettuare segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'ANAC, nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Questa possibilità può essere attivata esclusivamente:

- in mancanza dell'individuazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero se questo non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- se il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- se il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione può sempre comunicarlo ad ANAC.

ALL:4

ORGANIGRAMMA

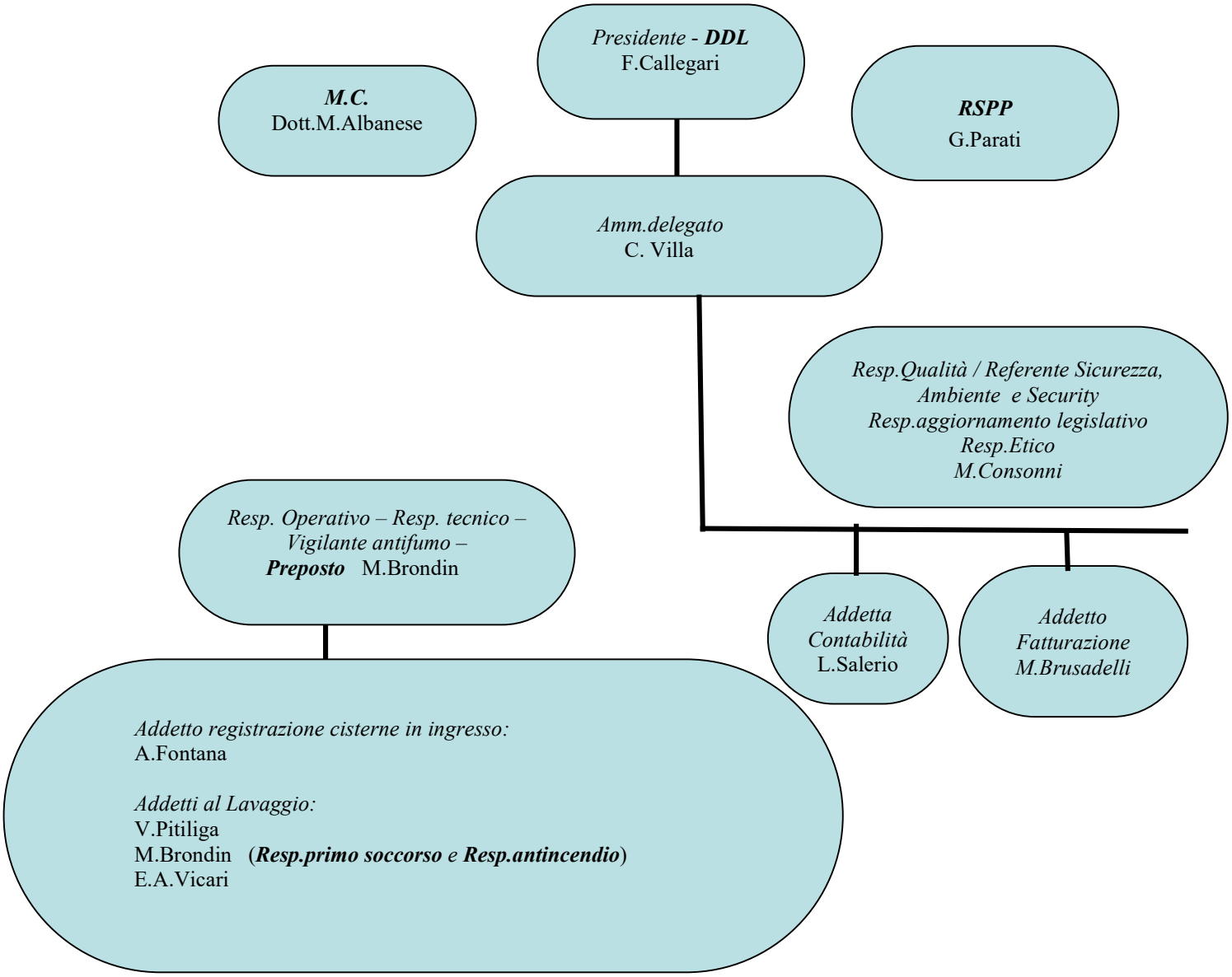

0.21	M.Consonni	C. Villa	F.Callegari	01/04/2025
Revisione	Preparazione	Verifica	Approvazione	Data